

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

---

### 124° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 2 MARZO 1995

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1ª - Affari costituzionali .....	Pag. 3
2ª - Giustizia .....	» 20
3ª - Affari esteri .....	» 24
4ª - Difesa .....	» 25
5ª - Bilancio .....	» 30
7ª - Istruzione .....	» 80
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni .....	» 84
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	» 86
10ª - Industria .....	» 89
11ª - Lavoro .....	» 121
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	» 144

**Commissione di inchiesta**

Sulle strutture sanitarie .....	Pag. 182
Commissione di indagine (a norma dell'articolo 88 del Regolamento) .....	» 188

**Organismi bicamerali**

Informazione e segreto di Stato .....	Pag. 189
---------------------------------------	----------

---

CONVOCAZIONI .....	Pag. 190
--------------------	----------

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>o</sup>)**

GIOVEDÌ 2 MARZO 1995

98<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*  
PERLINGIERI*indi del Vice Presidente*  
MARINELLI*La seduta inizia alle ore 10,15.*

## IN SEDE REFERENTE

(1082) *Disciplina in materia di conflitto di interessi*(278) *PASQUINO ed altri - Norme sul conflitto di interessi*(758) *PASSIGLI - Norme in materia di conflitto di interesse*(1330) *TABLADINI ed altri - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana del 28 febbraio.

Il presidente PERLINGIERI prospetta l'opportunità di non porre in votazione le proposte di modifica degli articoli del testo unificato (già illustrati e discussi) secondo la consueta successione, considerate le particolari circostanze in cui è stata convocata la seduta. Propone, quindi, di proseguire esclusivamente con l'illustrazione e la discussione degli emendamenti articolo per articolo, ricordando che nella seduta di ieri si è esaurita la discussione sugli emendamenti concernenti l'articolo 1.

Conviene la Commissione.

Il senatore ELLERO, quindi, svolge alcune considerazioni relative all'articolo 2, ma anche ad altre parti del testo, preannunciando il proprio impedimento a partecipare per un tempo prolungato ai lavori della seduta: in particolare, osserva che le limitazioni concernenti i professionisti risultano eccessivamente restrittive e che l'istituto della vendita obbligatoria, di cui all'articolo 6, evoca perplessità di ordine costituzionale. Ritiene, in ogni caso, che l'aspetto critico non sia la proprietà in sè considerata, quanto l'esigenza di assicurare l'effettiva separazione tra inte-

ressi privati e funzioni pubbliche. Sarebbe preferibile, pertanto, un'ipotesi di vendita volontaria integrata dall'istituto della gestione fiduciaria. Va considerato, inoltre, anche il problema della separazione tra alcuni soggetti che svolgono importanti funzioni nell'assetto istituzionale, come i partiti politici, e le attività economiche che sovente essi esercitano.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti concernenti l'articolo 2 del testo unificato proposto dal relatore, assunto dalla Commissione come testo base.

Il RELATORE illustra l'emendamento 2.1, che estende l'incompatibilità ad altre figure istituzionali, come i sindaci e i presidenti di provincia, nonchè agli incarichi direttivi in organismi imprenditoriali e sindacali. Illustra inoltre gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, conformi alle corrispondenti indicazioni formulate nel corso della discussione generale sulla proposta di testo unificato. Dà poi conto degli emendamenti 2.23 e 2.24, proposti dal Governo, ai quali si dichiara favorevole, manifestando un opposto avviso in ordine agli emendamenti 2.25 e 2.28, sui quali del pari riferisce in assenza del rappresentante del Governo. Quanto all'emendamento 2.26, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo, mentre giudica condivisibile l'emendamento 2.27, che peraltro dovrebbe essere collocato nell'articolo 4.

Il senatore FIEROTTI, annunciando che gli emendamenti che recano anche la sua firma saranno illustrati dal senatore D'Alì, esprime apprezzamento per la sensibilità dimostrata dal relatore verso alcune indicazioni formulate nel corso della discussione generale. Reputa opportuno, peraltro, acquisire direttamente dal Governo la motivazione dei propri emendamenti. Quanto all'emendamento 2.1, osserva che tale soluzione non soddisfa pienamente le riserve da lui formulate in proposito, condividendo le opinioni dianzi esposte dal senatore Ellero.

Il senatore D'ALÌ illustra gli emendamenti 2.16, 2.17 e 2.18, volti ad estendere il regime delle incompatibilità a tutte le cariche elettive, escludendo viceversa le attività professionali, primaria espressione di libertà. Le norme proposte dal relatore a tale riguardo, infatti, sono eccessivamente restrittive e possono risultare dannose sia per gli utenti dei servizi resi da professionisti sia per la stessa funzione di Governo, che potrebbe essere deprivata di qualificate competenze. Illustra poi una ipotesi subordinata di emendamento (2.19), tale da temperare il regime previsto nel testo del relatore. Dà conto, quindi, dell'emendamento 2.20, che restringe le relative ipotesi di incompatibilità ai soli casi delle imprese rilevanti ai sensi dell'articolo 3. Quanto all'emendamento 2.10, formula dubbi sulla sua persistente opportunità, anche in considerazione degli emendamenti 2.4, 2.22 e 2.15, che appaiono maggiormente persuasivi. Illustra, infine, l'emendamento 2.11.

Il senatore MENSORIO illustra i propri emendamenti all'articolo 2, intesi a correggere le incongruenze più evidenti del testo del relatore, nel quale si rilevano alcune tendenze discriminatorie verso specifiche categorie di persone. Illustra, quindi, l'emendamento 2.12, che si propone di eliminare una disposizione dall'incerto contenuto normativo.

Quanto all'emendamento 2.13, ritiene che la sospensione dall'albo professionale sia lesiva di fondamentali diritti, prospettando comunque una ipotesi di soluzione da considerare in via subordinata (emendamento 2.14).

L'emendamento 2.15, infine, è identico a quello già illustrato dal relatore (2.4).

Il senatore FIEROTTI, quindi, in assenza della senatrice Briccarello, aggiunge la propria firma agli emendamenti da lei presentati e li illustra, sottolineando che l'emendamento 2.6 introduce una opportuna precisazione, quanto meno nella sua seconda parte e che l'emendamento 2.7 prospetta una estensione di fattispecie sicuramente condivisibile. Quanto all'emendamento 2.9, esso risulterebbe assorbito dalla proposta già illustrata in proposito dal relatore (emendamento 2.4). L'emendamento 2.8, infine, contiene una precisazione assai pertinente.

Si procede alla discussione degli emendamenti appena illustrati.

Il senatore PASQUINO condivide alcune obiezioni di principio rivolte alle limitazioni introdotte nel testo del relatore circa le attività professionali: la radicale esclusione di esse dal novero delle incompatibilità, peraltro, risulterebbe discriminatoria per altri soggetti. Rappresenta l'opportunità, dunque, di individuare una soluzione che consenta la tutela dei soggetti in questione, pur confermando l'indirizzo restrittivo adottato nel testo.

Il senatore FISICHELLA osserva che nella realtà concreta la nozione di attività professionale si è evoluta sino a comprendere casi molto diversi da quelli originariamente annessi a tale qualificazione: ritiene, ad esempio, che nelle considerazioni in questione dovrebbero essere comprese anche alcune forme di impegno professionale in politica o nelle attività sindacali. Invita, comunque, a non seguire una logica particolaristica, che sarebbe discriminante, nell'individuare le figure soggettive alle quali si applica il regime di incompatibilità.

Il senatore MAGLIOZZI condivide le opinioni espresse dal senatore Fisichella e sottolinea l'importanza di acquisire anche alle funzioni di Governo competenze professionali particolarmente qualificate. Sarebbe opportuno, peraltro, specificare alcune ipotesi di incompatibilità tra cariche di Governo e impegno professionale, per ragioni di potenziale commistione di interessi. Ricorda, infine, che dalle libere professioni è tradizionalmente pervenuta una serie illustre di uomini politici altamente qualificati.

Il senatore STANZANI GHEDINI esprime perplessità sui propositi di tutelare i liberi professionisti, evocati nei precedenti interventi, osservando che le competenze più qualificate si rinvengono pressoché esclusivamente in contesti organizzativi strutturati, come gli studi professionali associati, e non in riferimento a singole figure personali. Si sofferma, quindi, sull'emendamento 2.24, proposto dal Governo, ritenendolo discriminatorio nei confronti dei dipendenti privati, pur rilevando che la corrispondente formulazione contenuta nel testo del relatore appare di incerto valore normativo.

Il senatore SCALONE considera eccessivamente rigoroso il regime prospettato per le libere professioni, tale da inibire la stessa partecipazione alla vita politica.

Il senatore FIEROTTI si richiama all'articolo 51 della Costituzione e all'esigenza di contemperarvi il legittimo e condivisibile proposito di separare gli interessi privati dalle funzioni pubbliche: il problema è di ardua soluzione, e tuttavia non può essere trattato con una sostanziale inibizione alla partecipazione politica per alcune categorie di cittadini. Si tratta di chiarire una questione di principio dal valore pregiudiziale. Quanto alle attività professionali, l'introduzione di alcuni limiti non può ammettere soluzioni radicali ma esige un sostanziale equilibrio.

Il senatore D'ALÌ considera eccessivamente restrittivo il regime di incompatibilità per le attività professionali, al quale sarebbe preferibile comunque un sistema di incompatibilità dichiarata caso per caso da un'autorità di alto rango istituzionale, entro un termine breve dall'insediamento nella carica di Governo.

Il senatore BORGIA osserva che il regime di incompatibilità contenuto nel testo del relatore, particolarmente per quanto attiene alle attività professionali, ha lo scopo di assicurare la completa disponibilità di tempo e di energie personali alla funzione pubblica, evitando improprie commistioni di interessi.

Il relatore CASADEI MONTI interviene in replica sugli emendamenti all'articolo 2, premettendo che la normativa in esso contenuta è particolarmente importante nell'economia dell'intero testo, poichè l'attuale sistema delle incompatibilità, sufficientemente precisato dall'ordinamento per le cariche elettive e per quelle di livello amministrativo, è viceversa incompleto per le cariche di Governo. Il sistema proposto, peraltro, ha un tenore non sanzionatorio e contiene comunque misure temporanee, in base a criteri di predeterminazione tassativa delle fattispecie. Non sembra, inoltre, anche alla luce dell'emendamento 2.1, che si possa annettere un effetto discriminatorio all'articolo 2, che viceversa considera tutti i possibili casi rilevanti. Quanto alla ritenuta indeterminatezza del riferimento alle attività professionali, osserva che esso va interpretato in base al combinato disposto dei commi 1 e 2, applicandosi pertanto ai soli soggetti iscritti in albi professionali. Circa l'evocazione del cosiddetto professionismo politico, ritiene che si tratti di una categoria piuttosto sociologica che giuridica: dal punto di vista normativo, peraltro, alcune ipotesi che vi si connettono sono già considerate ad altro riguardo.

Il relatore, quindi, si pronuncia sulle singole proposte di modifica, dichiarandosi contrario agli emendamenti 2.16, 2.17 e 2.18 e favorevole agli emendamenti 2.19 e 2.14, che introducono opportuni temperamenti e precisazioni al regime di incompatibilità per i professionisti. Si dichiara contrario, quindi, all'emendamento 2.12, in sè considerato, mentre condivide l'emendamento 2.23 del Governo, di contenuto identico al precedente, in quanto correlato all'emendamento 2.24 che, opportunamente adattato in riferimento ai dipendenti privati anche nella sua seconda parte, risulta condivisibile. Si pronuncia in senso contrario, per-

tanto, sull'emendamento 2.13. Quanto all'emendamento 2.26 il suo parere è contrario, mentre si dichiara favorevole all'emendamento 2.7. In ordine all'emendamento 2.9, lo ritiene assorbito dalla propria, corrispondente proposta di modifica (emendamento 2.8). Il suo parere è contrario, inoltre, circa gli emendamenti 2.20, 2.21, 2.25, 2.28, 2.10 e 2.11. Ribadisce il proprio avviso favorevole, infine, sull'emendamento 2.27, purchè sia riferito all'articolo 4.

Il presidente MARINELLI dichiara conclusa la discussione sugli emendamenti inerenti all'articolo 2.

Il senatore PASQUINO propone di proseguire l'esame nella seduta pomeridiana, procedendo ancora nell'illustrazione e discussione degli emendamenti e rinviando le relative votazioni alla prossima settimana.

Conviene unanime la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,25.*

#### **99<sup>a</sup> Seduta (Pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
MARINELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Cardia.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**(1082) Disciplina in materia di conflitto di interessi**

**(278) PASQUINO ed altri - Norme sul conflitto di interessi**

**(758) PASSIGLI - Norme in materia di conflitto di interesse**

**(1330) TABLADINI ed altri - Norme sui conflitti di interesse in incarichi di Governo e parlamentari**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il presidente MARINELLI dà conto di una lettera inviata dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Amato, al Presidente del Senato, e da questi trasmessa al Presidente della Commissione, che contiene alcuni rilievi critici in ordine al testo unificato in esame. In particolare, vi si sostiene che il compito affidato alla stessa Autorità al fine di individuare le categorie di imprese rile-

vanti ai sensi dell'articolo 3, risulta di arduo se non impossibile espletamento. Osservando che alla nozione di «impresa che influenza in modo determinante» è preferibile quella di «impresa dominante», l'unica conosciuta dalla legislazione nazionale e comunitaria sulla concorrenza, desta perplessità il fatto che debbano essere indicate non le imprese, ma le «categorie di imprese» con tale qualità. Si nota, inoltre, che sulla base dei parametri correttamente indicati nel testo, è possibile identificare imprese, non categorie delle medesime. Si ritiene preferibile, in concreto, che l'Autorità sia posta in condizione di esprimersi di volta in volta, in relazione alle singole situazioni individuate. Viene quindi aggiunto un rilievo del quale si precisa l'estraneità alle competenze proprie dell'Autorità, fondato sulla considerazione che il rischio di un uso del potere pubblico condizionato dall'interesse privato è indifferente all'importanza delle imprese per l'economia nazionale. Quanto all'articolo 8, si rileva che l'Autorità *antitrust* non è l'istituto idoneo a valutare questioni inerenti alla materia delle gestioni finanziarie e dei mercati finanziari, molto diverse da quelle proprie della tutela della concorrenza. Infine, circa le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 8, si osserva che esse trasformerebbero la stessa Autorità in organo di investigazione amministrativa, con ambiti e finalità di accertamento che la portano del tutto al di fuori del suo ruolo istituzionale e delle attività per le quali è attrezzata.

Sui rilievi formulati dal Presidente dell'Autorità *antitrust* interviene il RELATORE, che li considera interessanti ai fini dell'elaborazione del testo e si riserva di tenerne conto per eventuali, opportuni adattamenti.

Conviene il senatore PERLINGIERI, che prospetta l'opportunità di tener conto di alcuni rilievi in ordine alle specifiche disposizioni alle quali si riferiscono.

Il senatore FIEROTTI considera fatto nuovo e importante la segnalazione dell'Autorità garante, ricordando che alcuni dei rilievi da essa formulati erano stati oggetto di discussione nelle precedenti fasi dell'*iter*. Occorre, pertanto, un'adeguata riflessione su tali indicazioni, valutando le opportune modifiche all'impianto del testo.

Ad avviso del senatore MARCHETTI l'impostazione del testo non è posta in discussione dai rilievi di cui si tratta, sempre che la Commissione si disponga ad accoglierli.

Il senatore PASSIGLI raccomanda una trattazione sollecita degli emendamenti e considera negativo ogni ulteriore indugio. Ritiene opportuno, peraltro, valutare con attenzione le osservazioni formulate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, della quale si potrebbe disporre un'apposita audizione, anche in via informale. Si sofferma, quindi, sul disagio funzionale in cui versano le autorità di garanzia, alle quali il legislatore intende conferire nuovi compiti.

Il senatore VILLONE considera pertinenti e fondate le osservazioni dell'Autorità *antitrust*, che hanno un'indubbia e oggettiva consistenza,

con particolare riguardo alla categoria di impresa dominante: invita a tenere conto di tali segnalazioni, al fine di assicurare un effettivo rendimento al sistema normativo in corso di elaborazione. Reputa opportuna, pertanto, una riflessione adeguata su alcune delle soluzioni sinora elaborate.

Il sottosegretario CARDIA osserva che il disagio funzionale delle autorità di garanzia, evocato dal senatore Passigli, riguarda in modo particolare il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, che ha recentemente segnalato le proprie carenze di mezzi e di personale al Presidente del Consiglio dei ministri.

Quanto alla missiva del professor Amato, ritiene che alcuni rilievi rendano opportuno un adattamento del testo.

Il senatore PERLINGIERI insiste per una valutazione delle osservazioni dianzi richiamate con specifico riferimento al testo in esame e agli emendamenti proposti. Si dichiara quindi non persuaso delle argomentazioni addotte nella lettera in questione, poichè le autorità amministrative, ancorchè indipendenti, devono realizzare i compiti che ad esse attribuisce la legge, salva l'esigenza di provvedere in caso di carenza o inadeguatezza di mezzi. Ai fini della normativa in esame, in ogni caso, la nozione di impresa in grado di esercitare un'influenza determinate sull'andamento dei mercati è assai più pertinente di quella di impresa dominante. Ritiene, inoltre, che a una valutazione caso per caso della rilevanza delle imprese, sia di gran lunga preferibile la precostituzione *ex lege* di tali fattispecie, poichè si tratta di una materia che esige le più rigorose garanzie. D'altra parte, i competenti organi comunitari compilano un apposito albo delle concentrazioni di imprese nel mercato comune. Osserva, quindi, che lo spirito della lettera in questione non sembra conforme a un intento di collaborazione quanto piuttosto al proposito di formulare obiezioni di segno politico ad effetto ostativo: tale impostazione va respinta con fermezza, a tutela delle prerogative sovrane del Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa. Ribadisce, infine, che una legge per regolare la materia in esame è quanto mai urgente, anche in riferimento alla composizione dell'attuale Governo.

La senatrice BRICCARELLO ripropone l'ipotesi di affidare ai Ministri competenti per i diversi settori economici il compito di elaborare gli elenchi delle imprese rilevanti, sui quali si potrebbe prevedere una ulteriore valutazione dell'Autorità *antitrust*.

Il senatore VILLONE osserva che l'Autorità garante possiede una strumentazione tecnica consolidata e scientificamente fondata, inerente a fattispecie già presenti nell'ordinamento: l'introduzione di nuove categorie di valutazione, pertanto, renderebbe difficile l'applicazione della legge. Occorre evitare, in ogni caso, la definizione di obiettivi irrealizzabili.

La senatrice BEDONI condivide le opinioni del senatore Perlingieri in ordine alla definizione delle imprese rilevanti, da individuare in base a qualificazioni innovative e coerenti alle finalità della normativa in esame. Ritiene auspicabile, comunque, una audizione dell'Autorità ga-

rante. Quanto all'articolo 8, il testo può essere adattato ai fondati rilievi mossi nella lettera del professor Amato, con particolare riferimento all'esigenza di non attribuire ad autorità amministrative compiti di sostanziale investigazione.

Il relatore CASADEI MONTI osserva che l'impianto del testo postula un sistema di prevenzione dei conflitti di interessi fondato sulla separazione tra interessi privati e funzioni pubbliche: esso prevede anzitutto l'istituto dell'amministrazione fiduciaria di patrimoni mobiliari e, per i casi più critici attinenti il controllo di imprese rilevanti nei mercati nazionali e appartenenti a settori strategici, prevede misure più radicali, come ad esempio l'alienazione obbligatoria, temporanea o definitiva, nonché la nullità degli atti che comportano il controllo di imprese, intervenuti successivamente all'insediamento nella carica di Governo. Il sistema, inoltre, è fondato sul principio della predeterminazione legislativa delle fattispecie. Un'ipotesi di clausola aperta per individuare le imprese rilevanti, pertanto, sarebbe difforme da tale impostazione e incontrerebbe le difficoltà applicative segnalate dall'Autorità garante. Quanto ad alcuni, specifici rilievi da questa formulati, si riserva di predisporre emendamenti conformi all'impianto generale del testo.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti inerenti all'articolo 3.

Il RELATORE illustra i propri emendamenti, con particolare riferimento all'emendamento 3.1.

Il sottosegretario CARDIA illustra gli emendamenti 3.20 e 3.21.

Il senatore D'ALÌ illustra e motiva l'emendamento 3.9 (sostitutivo dell'articolo 3), con particolare riguardo al comma 3. Quanto agli emendamenti 3.13, 3.14 e 3.15, successivamente illustrati, essi costituiscono ipotesi subordinate al predetto emendamento sostitutivo.

Il senatore PASSIGLI dà conto degli emendamenti 3.16, 3.17, 3.18 e 3.19, sottolineando in particolare che possono esservi interessi in imprese non rilevanti per i mercati nazionali ma critici alla stregua di un potenziale conflitto di interessi. Ritiene preferibile, pertanto, un sistema di predeterminazione *ex lege* integrato da una clausola aperta, che consenta una valutazione in concreto da parte dell'autorità competente.

La senatrice BRICCARELLO illustra gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6, motivato dalla natura meramente compilativa dell'elenco di cui si tratta. Dà poi conto anche degli emendamenti 3.7 e 3.8.

Il senatore MENSORIO, infine, illustra i propri emendamenti all'articolo 3.

Il presidente MARINELLI dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti concernenti l'articolo 3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO  
PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 278, 758, 1082, 1330**

**Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitti di interesse  
per i titolari di cariche di Governo**

**Art. 2.**

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «non» e: «di attività professionali».*

**2.16** LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANA

*Al comma 1, dopo le parole: «funzioni pubbliche», sopprimere la parola: «non».*

**2.17** LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANA

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di attività professionali».*

**2.18** LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Sono incompatibili con le cariche di Governo le altre funzioni pubbliche non elettive, le cariche di sindaco e di presidente di provincia, gli incarichi direttivi in associazioni e organizzazioni sindacali e imprenditoriali, nonché qualsiasi attività professionale e ogni impiego pubblico e privato».

**2.1** IL RELATORE

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera».*

**2.12** MENSORIO

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera».*

**2.23**

IL GOVERNO

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «dal giorno» fino alla fine del periodo con le seguenti: «dal novantesimo giorno a decorrere dalla data del giuramento fino a quello di cessazione dalla carica. I predetti soggetti non potranno, comunque, dal giorno del giuramento assumere nuovi incarichi».*

**2.19**

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANA

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «Gli iscritti» fino alla fine del comma.*

**2.13**

MENSORIO

*Al comma 2 sostituire le parole: «cessazione dalla carica», con le seguenti: «esaurimento della carica per qualunque motivo».*

**2.6**

BRICCARELLO, FIEROTTI

*Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti parole: «Gli iscritti negli albi e negli elenchi professionali conservano tutti i diritti ed i benefici connessi, compresi quelli relativi alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici».*

**2.14**

MENSORIO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo, non possono subire, per effetto di tale assunzione, pregiudizi della propria posizione professionale e di carriera. Al termine del collocamento in aspettativa di cui al comma 2, i dipendenti pubblici hanno diritto a rientrare, salvo diversa volontaria determinazione, nell'esercizio delle medesime funzioni già espletate e nella medesima sede di lavoro. Hanno altresì diritto a ricoprire i medesimi incarichi già in precedenza loro conferiti per effetto dello status di pubblico dipendente».*

**2.24**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. I titolari delle cariche di cui all'articolo 1 non possono esercitare, in enti pubblici e nelle imprese di cui all'articolo 3, funzioni di presidente e amministratore. Non possono altresì esercitare le funzioni di liquidatore, sindaco o revisore di tutte le imprese ed enti pubblici, nè analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere incarichi di consulenza con prestazioni di carattere continuativo».

**2.20**

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

*Al comma 3, primo rigo, sostituire la parole: «esercitare» con le seguenti: «acquisire dopo la loro nomina».*

**2.21**

PASSIGLI

*Al comma 3, sostituire le parole: «in enti pubblici ed in imprese», con le seguenti: «in enti pubblici e in società commerciali», e le parole: «per tali enti ed imprese» con le seguenti: «nei confronti o per conto di tali enti e società commerciali».*

**2.25**

IL GOVERNO

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «direttore generale o centrale».*

**2.2**

IL RELATORE

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con prestazioni di carattere continuativo».*

**2.3**

IL RELATORE

*Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con prestazioni di carattere continuativo».*

**2.5**

GUBBINI

*Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, incarichi arbitrari di qualunque natura».*

**2.7**

BRICCARELLO, FIEROTTI

*Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Essi cessano di diritto dai predetti incarichi il quinto giorno successivo a quello del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di emolumento o compenso patrimonialmente rilevante.».*

2.26

IL GOVERNO

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

2.4

IL RELATORE

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

2.22

PASSIGLI

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

2.15

MENSORIO

*Al comma 3, dopo le parole: «Le stesse attività» inserire le seguenti: «relativamente alle predette società commerciali.».*

2.28

IL GOVERNO

*Al comma 3, ultimo rigo, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi.».*

2.9

BRICCARELLO, FIEROTTI

*Al comma 3, sostituire gli ultimi due periodi, con i seguenti: «Essi decadono dai predetti incarichi a decorrere dal giorno dell'assunzione della carica pubblica. Le stesse attività non possono essere esercitate se non dopo che siano decorsi due anni della cessazione delle funzioni pubbliche.».*

2.10

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

*Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «alcuna forma di retribuzione» aggiungere le seguenti: «che non sia relativa alle prestazioni svolte in precedenza.».*

2.8

BRICCARELLO, FIEROTTI

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. I titolari di cariche pubbliche sono tenuti a dichiarare l'incompatibilità agli enti pubblici e alle imprese interessati, ai fini delle eventuali sostituzioni. Sono tenuti, inoltre, a far valere la decadenza, che opera comunque di diritto. In caso di inottemperanza gli interessati e il pubblico ministero possono ricorrere alla Corte d'appello competente per territorio in ragione della sede dell'ente o dell'impresa. La Corte d'appello, assunte sommarie informazioni, provvede in Camera di Consiglio ai sensi dell'articolo 737 del Codice di procedura civile».

**2.11**

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. Entro quindici giorni dalla data del giuramento, la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette le dichiarazioni di cui al successivo articolo 4 alle amministrazioni ed enti pubblici, nonché agli enti privati interessati. Entro lo stesso termine, le dichiarazioni concernenti gli enti privati sono trasmesse al Procuratore del Repubblica presso il tribunale territorialmente competente, che ne cura la iscrizione nel registro delle imprese.».

**2.27**

IL GOVERNO

### **Art. 3.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 3.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle imprese controllate, anche per interposta persona o tramite fiduciari o indirettamente, da titolari di cariche pubbliche - che possono influenzare in modo determinante il mercato nazionale, o una sua parte rilevante, nei seguenti settori:

- a) difesa, energia, telecomunicazioni, informatica;
- b) editoria di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa;
- c) radiodiffusione sonora e televisiva;
- d) servizi erogati in regime di concessione;
- e) credito, finanza e assicurazioni;
- f) opere pubbliche e lavori pubblici.

2. Per il rilievo delle situazioni di controllo si fa riferimento ai criteri di cui all'articolo 2359 del Codice civile e all'articolo 7 della legge 20 ottobre 1990 n. 287, eventualmente integrati con quelli previsti dalle di-

sposizioni di legge che disciplinano i settori di riferimento elencati nel comma precedente.

3. Si considerano appartenenti al titolare di carica pubblica le quote societarie e i valori mobiliari acquistati dal coniuge e dai parenti fino al terzo grado in data successiva all'anno che precede le elezioni con le quali il titolare stesso è stato eletto.

4. Sono nulli i contratti e gli altri atti, realizzati dopo l'assunzione della carica, che determinano, in favore del titolare, le condizioni di controllo in riferimento alle imprese elencate nel comma 1».

**3.9**

LA LOGGIA, D'ALI, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANA

*Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:*

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano ai titolari di cariche di Governo che hanno, anche per interposta persona, il controllo di imprese in grado di influenzare in modo determinante l'andamento del mercato nazionale, o di una sua parte rilevante, nei seguenti settori:

- a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;
- b) servizi erogati in regime di concessione;
- c) credito, finanza e assicurazioni;
- d) opere pubbliche e lavori pubblici;
- e) pubblicità commerciale.

2. Sono comunque soggetti all'applicazione dell'articolo 6 i titolari di cariche di Governo che hanno, anche per interposta persona, il controllo delle seguenti imprese:

a) concessionarie private della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, o esercenti reti locali, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) editrici di testate quotidiane con diffusione in tutte le regioni, o nelle aree interregionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché di agenzie di stampa a diffusione nazionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

c) concessionarie della riscossione di imposte statali, o comunque operanti in tale attività.

3. L'autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, la Banca d'Italia, la Consob, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e l'isvap, compila ed aggiorna ogni sei mesi l'elenco delle categorie di imprese, rilevanti ai sensi del comma 1, secondo i seguenti criteri:

- a) struttura e situazione competitiva dei mercati di riferimento;
- b) andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione;
- c) possibilità di scelta, da parte delle imprese interessate, dei fornitori e degli utilizzatori;

d) esistenza di barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti;

e) consistenza del fatturato e dell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e, per le compagnie di assicurazione, del valore dei premi incassati».

3.1

IL RELATORE

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «controllate anche per interposta persona» a: «o di una sua parte rilevante» con le seguenti: «sulle quali i titolari di cariche di Governo esercitino un'influenza direttamente o indirettamente, anche per interposta persona o attraverso la partecipazione a gruppi di controllo, semprechè tali imprese abbiano una presenza rilevante sul mercato nazionale, o su di una sua parte considerevole, e comunque in ogni caso».*

3.16

PASSIGLI

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «anche per interposta persona» con le seguenti: «direttamente o indirettamente».*

3.3

BRICCARELLO

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «in modo determinante» con le seguenti: «in modo rilevante».*

3.4

BRICCARELLO

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «agenzie di stampa» aggiungere le seguenti: «concessionarie di pubblicità».*

3.17

PASSIGLI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*«e-bis) industrie automobilistiche e collegate.».*

3.10

MENSORIO

*Sopprimere il comma 2.*

3.13

LA LOGGIA, D'ALÌ, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANA

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «le imprese che installano» a: «privata e».*

**3.14**

LA LOGGIA, D'ALI, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANÀ

*Al comma 2, secondo rigo, dopo le parole: «su concessione» aggiungere le seguenti: «o autorizzazione».*

**3.5**

BRICCARELLO

*Al comma 3, sostituire le parole: «l'elenco delle categorie di imprese, rilevanti ai sensi» con le seguenti: «un elenco di imprese che ricadono nelle disposizioni».*

**3.18**

PASSIGLI

*Al comma 3, sostituire le parole: «ogni sei mesi» con le seguenti: «nel termine perentorio del 31 dicembre di ogni anno».*

**3.20**

IL GOVERNO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può stabilire con propria delibera motivata che le disposizioni del comma 1 si applicano anche ad imprese non incluse nel predetto elenco.».*

**3.19**

PASSIGLI

*Al comma 4, dopo le parole: «L'elenco di cui al comma 3 è pubblicato», inserire le seguenti: «entro il 15 gennaio di ciascun anno».*

**3.21**

IL GOVERNO

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

**3.6**

BRICCARELLO

*Sopprimere il comma 5.*

**3.11**

MENSORIO

*Sopprimere il comma 5.*

3.15

LA LOGGIA, D'ALI, TERRACINI, FIEROTTI, ZACCAGNA, GARATTI, BECCARIA, GERMANA

*Sopprimere il comma 5.*

3.22

PASSIGLI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Ai sensi del comma 2 si considerano appartenenti al titolare di cariche di Governo le quote societarie e i valori mobiliari acquistati dal coniuge e dai parenti fino al terzo grado in data successiva all'anno che precede le elezioni politiche, se il titolare della carica di Governo è parlamentare, oppure in data successiva ai trenta giorni che precedono la nomina, se non è parlamentare».

3.7

BRICCARELLO

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o allorchè venga così concordemente stabilito con proprie delibere motivate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla CONSOB.».*

3.23

PASSIGLI

*Al comma 7, dopo le parole: «le condizioni di cui» aggiungere le seguenti: «all'articolo 2359 del codice civile e».*

3.8

BRICCARELLO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Qualora a conclusione dell'incarico di Governo i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, constatano una variazione in negativo dei contenuti di cui alle lettere e) ed f) del comma 3 del presente articolo, l'amministrazione pubblica assume l'onere di risarcimento di eventuali danni subiti per tutto il periodo di ripristino delle condizioni di cui alle citate lettere e) ed f)».

3.12

MENSORIO

*Sostituire la rubrica con la seguente: «(Incompatibilità con il controllo di imprese rilevanti)».*

3.2

IL RELATORE

**GIUSTIZIA (2ª)**

GIOVEDÌ 2 MARZO 1995

**59ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
GUARRA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(854) LAFORGIA ed altri. - Modifica della disciplina dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, concernente disposizioni sul processo penale a carico di minorenni**  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente GUARRA dà notizia dell'avvenuta riformulazione dell'emendamento 1.7.

Il senatore SENESE illustra l'emendamento 1.7 (nuovo testo).

Il senatore LAFORGIA illustra l'emendamento 1.8.

Il relatore LUBRANO DI RICCO manifesta avviso favorevole all'emendamento 1.7 (nuovo testo) e, in conseguenza, avviso non favorevole all'emendamento 1.8; in senso analogo si esprime il sottosegretario MARRA a nome del Governo.

Si pone in votazione l'emendamento 1.7 (nuovo testo).

Per dichiarazione di voto favorevole intervengono i senatori BELLONI, RUSSO, BECCHELLI e FABRIS; in senso contrario si esprimono, invece, i senatori IMPOSIMATO e LAFORGIA. Infine, il senatore TRIPOLI annuncia la sua astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 1.7 (nuovo testo) è approvato. Risultano pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti.

Non essendo stati proposti emendamenti all'articolo 2 del disegno di legge, la Commissione conferisce infine mandato al senatore Lubrano Di Ricco di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge n. 854, con le modifiche testè accolte.

**(923) GUALTIERI.** - *Proroga delle disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, concernente l'utilizzazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara* (rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 21 dicembre 1994)

(Esame e rinvio)

Il presidente GUARRA rammenta che il provvedimento in titolo, già licenziato da questa Commissione in data 10 novembre 1994, era stato rinviato dall'Assemblea in Commissione in data 21 dicembre 1994.

Il senatore FABRIS riferisce brevemente, esprimendo consenso al disegno di legge che introduce il termine del 31 dicembre 1999, per l'utilizzazione degli istituti in titolo. Ne auspica l'approvazione, quindi, pur comprendendo l'esigenza di tutelare l'impatto ambientale.

Il presidente GUARRA propone la fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti in data martedì 7 marzo 1995, alle ore 18.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 854****Art. 1.**

*Al comma 1, nel capoverso, sopprimere le parole: «o sia imputato».*

**1.1**

SILIQUNI, LISI, BUCCIERO

*Al comma 1, nel capoverso, sostituire le parole da «da maggiorenne» sino alla fine con le seguenti: «sia stato condannato per fatto commesso dopo il raggiungimento della maggiore età con sentenza definitiva a pena detentiva che deve essere eseguita».*

**1.3**

SENESE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "2-bis , salvo che il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, su richiesta del pubblico ministero competente, disponga con provvedimento motivato che l'applicazione delle suddette disposizioni non abbia luogo perchè pregiudizievole al raggiungimento delle finalità perseguite con la normativa speciale in materia di esecuzione di misure restrittive della libertà personale a carico di minore"».

**1.4**

SENESE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tuttavia, la misura cautelare della custodia in carcere e le pene detentive sono eseguite in istituti di pena per adulti nei confronti di chi, da maggiorenne, è stato detenuto in taluno di detti istituti per almeno trenta giorni, ovvero è stato condannato, con sentenza definitiva, per fatti commessi da maggiorenne, a pena detentiva che deve essere eseguita"».

**1.5**

RUSSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Dopo il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano, limitatamente alle pene, sanzioni e alle misure detentive:

a) a chi da maggiorenne abbia commesso un delitto non colposo per il quale sia stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o sia intervenuta sentenza definitiva ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per pena da eseguire superiore ad un anno di reclusione;

b) a chi da maggiorenne sia stato detenuto o internato in istituti di pena o stabilimenti di misura di sicurezza per adulti per almeno venti giorni;

c) in tutti i casi, comunque, in cui il giudice indicato nell'art. 665 del codice di procedura penale per l'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale del minore ovvero, nel caso in cui l'originaria detenzione abbia titolo in un provvedimento di custodia cautelare, il giudice che ha disposto la misura cautelare stessa, su richiesta del pubblico ministero competente, disponga, con provvedimento motivato, che l'applicazione delle suddette disposizioni non abbia luogo perchè pregiudizievole per gli altri minori sottoposti al trattamento rieducativo».

1.7 (Nuovo testo)

SENESE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Dopo il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è aggiunto il seguente:

"3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano, limitatamente alle pene, sanzioni e misure detentive, a chi sia imputato, per fatti commessi da maggiorenne, di taluno dei delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni ovvero a chi da maggiorenne sia stato detenuto o internato in istituti di pena o stabilimenti di misure di sicurezza per adulti per un periodo di quindici giorni, e comunque in tutti i casi in cui il Tribunale per i minorenni - in funzione di Magistrato di Sorveglianza - con poteri di vigilanza sull'istituto penale in cui è internato o dovrebbe essere internato il minore, disponga con provvedimento motivato che l'applicazione delle suddette disposizioni non abbia luogo perchè pregiudizievole per gli altri minori ivi sottoposti a trattamento rieducativo».

1.8

LAFORGIA

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 2 MARZO 1995

**45<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MIGONE**

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

### **INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

**Elezione di un vice presidente**  
(R027 000, C03<sup>a</sup>, 0002<sup>a</sup>)

Il presidente **MIGONE** avverte che si procederà all'elezione suppletiva di un vice presidente - ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del Regolamento - al fine di sostituire il senatore Campo, dimessosi in seguito alla sua elezione a vice presidente della Giunta per gli affari europei.

Indice pertanto la votazione a scrutinio segreto, facendo presente che sarà eletto il senatore che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

**Risulta eletto il senatore SERRI.**

Dopo le vive congratulazioni espresse dal Presidente a nome dell'intera Commissione, il senatore **SERRI** ringrazia i colleghi per la fiducia accordatagli e auspica che la Commissione continui a lavorare nello spirito di costruttiva collaborazione dimostrato da tutte le componenti politiche.

*La seduta termina alle ore 10,05.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 2 MARZO 1995

**64<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
BERTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Silvestri.**La seduta inizia alle ore 9,30.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il sottosegretario SILVESTRI risponde all'interrogazione n. 3-00336 del senatore De Notaris facendo presente che il 6 novembre 1994, a seguito della situazione di emergenza nell'Italia settentrionale, è stato – tra l'altro – disposto l'intervento a favore delle zone alluvionate, di due velivoli CH-47. A causa delle condizioni metereologiche avverse, gli elicotteri in questione sono riusciti a rischierarsi sull'aeroporto di Caselle (Torino) solamente nella giornata del 7 novembre, superando il tratto Genova – Torino, interessato da maltempo e scarsa visibilità, grazie all'assistenza del Servizio di avvicinamento di «Torino-Radar».

Gli elicotteri di cui trattasi, come disposto dalla legislazione vigente e secondo la quale l'opera svolta dalla Difesa in occasione di pubbliche calamità si configura sempre quale concorso a favore degli organismi civili istituzionalmente deputati al compito, erano gestiti dal Centro operativo della Regione militare Nord-Ovest. Nell'ambito di tale Regione, a partire dalle ore 16,30 del 7 novembre 1994, oltre agli elicotteri disponibili delle tre Forze armate, sono stati anche coordinati gli interventi dei velivoli dei Vigili del fuoco e della Guardia forestale.

Le affermazioni secondo le quali i due elicotteri CH-47 sarebbero rimasti praticamente inutilizzati e sarebbero state fatte pressioni per un loro impiego parsimonioso in vista dell'esercitazione denominata «Tramontana» sono destituite di qualsiasi fondamento.

A tal proposito, è opportuno sottolineare preliminarmente che le caratteristiche peculiari di tali velivoli ne sconsigliano l'impiego in aree urbanizzate, poichè i vortici prodotti dal flusso rotorico delle pale potrebbero recare danni gravi alle abitazioni. Per tale motivo, per il soccorso alle persone si è fatto ricorso ad elicotteri meno capienti ma più maneggevoli, che hanno consentito lo sgombero di circa 1.000 persone.

Gli elicotteri CH-47, invece, sono stati proficuamente utilizzati nelle attività di trasporti dei viveri e dei materiali di prima necessità e nel recupero dei mezzi incidentati, missioni per le quali essi sono particolarmente idonei.

In tali compiti gli elicotteri suddetti hanno soddisfatto tutte le richieste, eseguendo 44 missioni nel periodo 7 - 24 novembre 1994, per un totale di 38 ore di volo. Inoltre, la Difesa aveva già provveduto ad allertare, sulla base di Viterbo, altri 5 elicotteri CH-47, originariamente destinati proprio alla esercitazione «Tramontana», per intervenire su tutta l'area del Nord-Italia e, in particolare, nella zona del delta del Po. A causa di ciò, a tale esercitazione hanno preso parte solo 3 CH-47 degli 8 inizialmente previsti.

L'accusa che nella sala operativa della Regione militare Nord Ovest si ponesse più attenzione alle riprese televisive che ai soccorsi alla popolazione appare anch'essa destituita di fondamento e ingenerosa nei confronti di chi, con abnegazione e dedizione, si è prodigato per portare soccorso nella zona del disastro.

Gli attestati di fiducia e gli unanimi consensi delle popolazioni colpite dalla calamità costituiscono la più eloquente testimonianza della efficacia degli interventi delle Forze Armate, che non sarebbe stato possibile conseguire se la struttura di comando ad essi preposta, anzichè efficace e concreta come è stata, si fosse dimostrata distratta e superficiale come affermato implicitamente nell'interrogazione. Il Sottosegretario consegna quindi alla Presidenza il riepilogo delle missioni effettuate dai due CH-47 nelle operazioni di soccorso.

Il senatore DE NOTARIS, nel prendere atto della risposta del rappresentante del Governo, rileva che evidentemente, sulla questione affrontata nell'interrogazione da lui sottoscritta, vi sono punti di vista differenti, anche all'interno delle Forze armate per quanto gli risulta.

Il sottosegretario SILVESTRI risponde all'interrogazione 3-00328 del senatore Loreto e di altri senatori, dando conto degli interventi effettuati dalle Forze armate durante l'alluvione che nel mese di novembre 1994 ha colpito le Regioni del Nord-Italia e posti in essere in base agli accordi in atto con il dipartimento della protezione civile. Consegna quindi alla Presidenza un prospetto illustrativo degli interventi effettuati. Nel complesso, i risultati conseguiti possono essere considerati soddisfacenti e l'organizzazione di comando ha realizzato un coordinato ed efficace impiego di mezzi e risorse umane e il personale impegnato nelle operazioni ha dato prova di grande consapevolezza e abnegazione, testimoniate dai riconoscimenti della popolazione. L'intervento delle Forze armate può quindi essere considerato corrispondente ai compiti di concorso alla protezione civile; l'esperienza maturata sarà oggetto di valutazione, al fine di migliorare il complesso organizzativo e la qualità degli interventi.

Il senatore LORETO si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Sottosegretario, rilevando che egli non ha fornito i richiesti chiarimenti in ordine a proposte e iniziative, sollecitate nell'interrogazione al Ministro in indirizzo, per rendere le Forze armate ancora più adeguate ai compiti che la Costituzione assegna loro, superando anche

un certo spontaneismo che si è registrato nel corso degli interventi durante l'alluvione del Nord-Italia.

Il sottosegretario SILVESTRI risponde all'interrogazione n. 3-00335 del senatore Forcieri e di altri senatori facendo presente che il Ministero ha immediatamente provveduto a richiedere i necessari elementi di informazione al fine di vagliare la fondatezza dei fatti denunciati nell'interrogazione medesima e adottare - per il caso che fossero emerse responsabilità degli obiettori o degli Enti di assegnazione - i conseguenti provvedimenti.

Allo stato attuale risulta che solo la Comunità Montana «Valle Sessa» di Pray, intendendo utilizzare i quattro obiettori in servizio, ai quali si fa riferimento nell'interrogazione, per le operazioni di soccorso, ha ottenuto, da parte di questi ultimi, un rifiuto ad espletare il servizio richiesto.

Per quanto riguarda difficoltà analoghe da parte di altri Enti, come denunciato nell'interrogazione, non risulta pervenuta alcuna segnalazione in merito; peraltro, l'accertamento dei fatti è ancora in corso. I quattro obiettori che si sono rifiutati di aderire alla richiesta del responsabile del servizio sono stati trasferiti presso gli Enti di seguito indicati: Francesco Guarnieri alla Confcooperative di Forlì; Massimo Clemente al Consorzio Sol.co di Boario Terme; Alessio Macignato al Comune di Ospedaletto Euganeo e Nicola Ripepi al Comune di Leggia.

Tale trasferimento è da ritenere una vera e propria sanzione perchè gli interessati sono stati allontanati dalla sede di servizio.

Non sono stati adottati, invece, provvedimenti nei riguardi dell'Ente di assegnazione dei giovani, poichè l'Ente in questione risulta aver denunciato tempestivamente il comportamento tenuto dagli obiettori.

Il senatore LORETO si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. Infatti, a suo avviso, gli accertamenti ai quali ha fatto riferimento il Sottosegretario dovrebbero riguardare tutti i 67 obiettori operanti nella zona della Valsesia, come è stato indicato nell'interrogazione da lui sottoscritta. La chiarezza su eventuali comportamenti censurabili da parte di obiettori di coscienza è tanto più necessaria nel momento in cui un importante disegno di legge in materia, nell'approvazione del quale è impegnata la sua parte politica, è all'esame dell'Assemblea del Senato.

Il sottosegretario SILVESTRI risponde all'interrogazione n. 3-00475 del senatore Loreto e altri, anche per il Ministro di grazia e giustizia, precisando che, in ordine alla vicenda del giovane Omero Cabras, occorre premettere che, inizialmente, in sede di visita di leva, egli è stato giudicato idoneo a tutti gli effetti per l'arruolamento nei servizi vari.

In data 15 dicembre 1992, il giovane, avendo dichiarato di essere affetto da «bilirubinemia» veniva sottoposto ad un ulteriore accertamento presso l'ospedale militare di Cagliari, e quindi dimesso il giorno successivo con rinnovato giudizio di idoneità (per esito negativo dell'accertamento).

Il 21 dicembre successivo, non essendosi presentato all'ufficio militare di leva, per i preliminari adempimenti di rito, il Cabras veniva dichiarato non selezionato perchè resosi irreperibile e posto in congedo illimitato provvisorio.

Chiamato, poi, alle armi, l'interessato si presentava spontaneamente al 45° battaglione fanteria «Arborea» di Macomer il 19 agosto 1993, ma il giorno dopo non faceva rientro in caserma.

Il 26 agosto 1993 il Cabras si presentava ai Carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Cagliari e denunciava di aver subito il giorno prima, trovandosi in libera uscita a Macomer, un'aggressione da parte di sconosciuti, che, trasportatolo fuori dal centro abitato, si sarebbero impadroniti del suo portafogli e di altri effetti personali: denuncia sicuramente priva di qualsiasi fondamento, per quanto connesso con la supposta «libera uscita del militare», che, viceversa, non aveva più fatto rientro in caserma nè vi rientrava dopo la denuncia.

Il 15 ottobre 1993, invitato davanti al Procuratore militare di Cagliari, che procedeva nei suoi confronti per il reato di diserzione, iniziato il 20 agosto 1993, si avvaleva della facoltà di non rispondere ed esibiva copia della denuncia circa il presunto sequestro e la rapina subiti.

Il Procuratore militare, allo scopo di impedire l'aggravamento del reato, consegnava al Cabras una lettera con la quale lo stesso veniva avviato al 151° Reggimento fanteria di Cagliari presso il quale tuttavia non si presentava.

Rinviato a giudizio il 18 ottobre 1993 - in stato di libertà - il giovane, assente sia all'udienza preliminare del Giudice militare per le indagini preliminari del 27 gennaio che a quella dibattimentale tenutasi davanti al Tribunale militare di Cagliari il 29 aprile 1994, veniva - in quest'ultima data - condannato alla pena di un anno di reclusione militare con il beneficio della non menzione della condanna, essendo incensurato. Il Tribunale militare, tuttavia, non gli concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena in quanto il comportamento dell'imputato faceva temere che egli avrebbe potuto reiterare il reato di diserzione.

Passata in giudicato la sentenza (non essendo stata impugnata) il Procuratore militare di Cagliari emetteva il 24 settembre 1994, l'ordine di carcerazione. Il 29 settembre 1994, veniva eseguito dai Carabinieri, tale ordine e, non essendovi in Sardegna un carcere militare, il Cabras veniva tradotto nel carcere militare di S. Maria Capua Vetere. Il 3 ottobre successivo presentava istanza di affidamento in prova ad ente militare.

Per tale motivo, su richiesta del gruppo di osservazione operante presso il predetto carcere militare, il 30 novembre 1994 il giovane veniva avviato in osservazione all'Ospedale militare di Caserta presso il quale, lo stesso giorno, veniva riformato ai sensi dell'articolo 41, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1975, n. 1.008, con diagnosi di «personalità fragile ed immatura con tratti di impulsività».

Il 1° dicembre 1994, quindi, il Procuratore militare di Cagliari disponeva, con provvedimento in applicazione dell'articolo 65 comma 2 del codice penale militare di pace, la sostituzione della reclusione militare con quella ordinaria, essendo transitato il giovane, per effetto della riforma, sotto la responsabilità della magistratura ordinaria.

In data 12 dicembre 1994 il Ministero di grazia e giustizia autorizzava il trasferimento del giovane presso la casa di pena circondariale di Cagliari per la prosecuzione dell'esecuzione della pena inflitta: il trasferimento veniva eseguito il 16 dicembre successivo.

Nel periodo di 15 giorni intercorrente tra il momento in cui veniva emesso dal Procuratore militare di Cagliari il suddetto provvedimento (1.12.1994) e quello in cui il Cabras veniva trasferito alla Casa circondariale di Cagliari (16 dicembre 1994), si verificava l'improvvisa scomparsa del padre del detenuto, deceduto l'8 dicembre 1994. In relazione a tale evento, non essendo stato possibile assicurare la partecipazione del giovane ai funerali per il giorno 10 dicembre, veniva consentito allo stesso di recarsi in visita presso la famiglia, sulla base di specifica autorizzazione concessa dall'ufficio di sorveglianza di S.M. Capua Vetere.

Il Cabras rifiutava di recarsi a trovare i suoi familiari sotto scorta armata, sostenendo di non essere e di non sentirsi un delinquente.

Il 17 gennaio 1995 il Tribunale militare di sorveglianza, decidendo sull'istanza del 3 ottobre 1994 e preso atto dell'avvenuta riforma dal servizio militare dell'interessato, rimetteva gli atti, per competenza territoriale, al Tribunale di sorveglianza di Napoli per la decisione nel merito, che provvedeva a sua volta, ad inoltrarli al Tribunale di sorveglianza di Cagliari.

Nel frattempo, il difensore di fiducia del giovane aveva avanzato istanza al Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con richiesta di liberazione anticipata, dichiarata inammissibile perchè proposta prima della espiazione di un semestre di pena.

Allo stato il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha fissato per il prossimo 7 marzo la trattazione del procedimento, relativo all'istanza dell'affidamento in parola.

Il senatore LORETO si dichiara insoddisfatto della risposta che, pur dettagliata, denuncia un approccio asettico e burocratico a una vicenda che presenta drammatici risvolti sul piano umano, anche in considerazione della particolare situazione del giovane Cabras, undicesimo di quindici figli, e quindi probabilmente in possesso dei requisiti oggettivi per ottenere l'esonero del servizio militare, ma anche in una condizione di ignoranza di norme che gli avrebbero potuto consentire l'esercizio di un diritto. In base alle leggi vigenti sarebbe stato comunque possibile individuare una soluzione che tenesse conto di una situazione familiare ed umana particolarmente difficile e che giustifica anche taluni comportamenti. Sembra quindi di poter concludere che il Ministero, che tratta quotidianamente casi di esubero per persone che non hanno certamente i gravi problemi del giovane Cabras, non ha voluto, per questo caso, assumere i provvedimenti più idonei.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**BILANCIO (5ª)**

GIOVEDÌ 2 MARZO 1995

**61ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
**BOROLI**

*Intervengono il ministro del bilancio e della programmazione economica Maserà e i sottosegretari di Stato per le finanze Caleffi, per il tesoro Giarda, per i lavori pubblici Stella Richter e Testa.*

*La seduta inizia alle ore 10,35.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1416) Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse**

*(Seguito e conclusione dell'esame)*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri: proseguendo nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, in quanto aventi conseguenze sui saldi della manovra finanziaria, si passa alla votazione degli emendamenti da 1.61 a 1.88, pubblicati in allegato alla seduta precedente.

Il relatore CAVAZZUTI esprime parere contrario sull'emendamento 1.61, apparendo inappropriata l'introduzione in un provvedimento d'urgenza di modifiche dell'ordinamento giuridico aventi tale portata. Rileva peraltro che l'esigenza di efficaci norme antielusione appare più che fondata.

Il sottosegretario CALEFFI dichiara che il problema di un'efficace normativa antielusione è già all'attenzione del Governo, per cui invita i presentatori a ritirare l'emendamento, trasformandolo in ordine del giorno.

Il senatore CAPONI, rilevando che sia il relatore che il Governo non negano la fondatezza delle motivazioni poste a base dell'emendamento, invita la Commissione ad approvarla, cogliendo l'occasione per attuare una riforma che da troppo tempo attende di essere realizzata.

L'emendamento 1.61 è quindi posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore e del Governo sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.62 e 1.63.

Il relatore CAVAZZUTI, nell'esprimere parere contrario sull'emendamento 1.64, invita i presentatori a ritirarlo, in considerazione degli effetti inflattivi che il proposto aumento delle accise sulla benzina senza piombo potrebbe determinare.

La senatrice ROCCHI, sottolineando l'estrema importanza del problema dell'inquinamento derivante dalle cosiddette benzine verdi, invita il Governo a quantificare i paventati effetti negativi sull'inflazione evocati dal relatore.

Il ministro MASERA riconosce la rilevanza del problema ecologico sollevato dalla senatrice Rocchi, ma ritiene che esso debba essere risolto alla fonte, con interventi che interessino il momento della produzione e non quello del consumo. La delicata situazione valutaria che il Paese vive rende peraltro maggiormente concreti i pericoli di inflazione connessi all'aumento delle accise su questo prodotto.

Il senatore CHERCHI ritiene che, qualora l'agevolazione fiscale a favore delle benzine verdi non abbia motivo di essere mantenuta, sarebbe opportuno aumentare il prelievo fiscale a carico della benzina senza piombo, diminuendo viceversa quello sulle benzine normali, in modo da mantenere inalterato il maggior gettito complessivo.

A tali considerazioni si associa il senatore ROVEDA, il quale esclude l'opportunità di continuare ad agevolare il consumo delle benzine verdi.

Anche il senatore BUSNELLI sottolinea gli effetti deleteri sull'ambiente e sulla salute del consumo della benzina senza piombo.

Il ministro MASERA, ribadendo l'attenzione del Governo sul complesso problema evocato, fa presente che la vigente normativa CEE è ispirata al *favor* nei confronti delle benzine verdi. Non appare comunque opportuno in questa sede affrontare la delicata questione.

La senatrice ROCCHI ritira infine l'emendamento 1.64, riservandosi di riproporlo in Assemblea.

Il senatore GUGLIERI illustra quindi l'emendamento 1.65, volto a tutelare i produttori agricoli che, in settori quali la floricoltura, risultano fortemente penalizzati rispetto ai concorrenti europei.

Col parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 1.65, viene quindi posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore e del Governo vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70.

L'emendamento 1.71, sul quale il relatore ed il Governo esprimono parere contrario, viene ritirato.

Il senatore CURTO illustra l'emendamento 1.72, volto a sopprimere l'aumento dell'aliquota dell'IRPEG. Tale perdita di gettito viene compensata con la proposta di un prelievo di acconto sul trattamento di fine rapporto maturato per gli anni 1994, 1995 e 1996.

Il relatore CAVAZZUTI esprime parere contrario sull'emendamento.

Il ministro MASERA, nell'esprimere parere contrario sull'emendamento, ricorda che l'imposta sullo *stock* di trattamenti di fine rapporto era stata considerata dal Governo tra le varie opzioni vagliate nella predisposizione della manovra, ma era stata poi accantonata in considerazione del consenso assai scarso da essa suscitato da parte dei soggetti che sarebbero stati tenuti al pagamento dell'imposta, nonché delle parti sociali. Il Governo è peraltro consapevole delle implicazioni dell'aumento dell'aliquota dell'IRPEG, che già ora appare più elevata della media europea.

L'emendamento 1.72 viene quindi posto ai voti e respinto.

Il senatore ZACCAGNA illustra l'emendamento 1.73, volto anch'esso a sopprimere l'aumento dell'aliquota dell'IRPEG, compensandolo con altri interventi, in particolare una sanatoria per vizi di forma incorsi dalle imprese, un aumento del campo di detassazione in materia di ILOR finalizzato a favorire le piccole aziende e infine un contributo a carico delle aziende che abbiano usufruito della Cassa integrazione salariale straordinaria e conseguano nello stesso esercizio utili di bilancio.

Con il parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento 1.73 è quindi posto ai voti ed è respinto.

Col parere contrario del relatore e del Governo l'emendamento 1.74, posto ai voti, è parimenti respinto.

Il relatore CAVAZZUTI esprime parere contrario sull'emendamento 1.75, pur rilevando che il problema della nominatività dei titoli di Stato, sollevato con tale proposta emendativa, merita attenta considerazione. Non si tratta peraltro di una questione di principio, ma di un discorso che va affrontato empiricamente.

Il sottosegretario CALEFFI esprime il parere contrario del Governo.

Il senatore CAPONI chiede di conoscere le motivazioni della contrarietà del Governo sull'emendamento.

Il ministro MASERA chiarisce che una discussione di valenza così generale sarebbe inopportuna in sede di esame di un provvedimento caratterizzato dall'urgenza.

L'emendamento 1.75 viene quindi posto ai voti e respinto.

Col parere contrario del relatore e del Governo vengono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.76, 1.77, 1.78 e 1.79.

Sull'emendamento 1.80, il relatore CAVAZZUTI si rimette alla valutazione del Governo.

Il sottosegretario CALEFFI esprime parere contrario in quanto l'emendamento estende disposizioni dettate in materia di società di comodo a fattispecie diverse.

Il senatore LA RUSSA chiarisce che con l'emendamento in esame si tende a rimuovere un'ingiusta penalizzazione a carico delle società poste in liquidazione prima del 1° gennaio 1995, ma la cui liquidazione non si sia ancora conclusa.

L'emendamento viene quindi posto ai voti e respinto.

Sull'emendamento 1.81, il relatore CAVAZZUTI si rimette alle valutazioni del Governo.

Il sottosegretario CALEFFI dichiara la non contrarietà del Governo sull'emendamento, che peraltro non aggiunge elementi di novità rispetto a quanto già disposto dall'articolo 29 del testo.

L'emendamento 1.81 viene quindi posto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del relatore e del Governo vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.82 e 1.83.

Sull'emendamento 1.84, il relatore CAVAZZUTI si rimette alle valutazioni del Governo.

Il sottosegretario CALEFFI esprime parere favorevole.

Il senatore VENTUCCI sottolinea l'importanza dell'emendamento in esame, che potrebbe favorire in particolare le imprese esportatrici.

L'emendamento viene quindi posto ai voti ed è approvato.

Con il parere contrario del relatore e del Governo vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.85, 1.86 e 1.87.

Su proposta del relatore CAVAZZUTI, l'emendamento 1.88 viene accantonato.

Il presidente BOROLI fa presente che sull'articolo 1, alla luce degli emendamenti approvati, non può che essere al momento espresso un orientamento che ha solo una valenza di principio, anche perchè, in sede di coordinamento finale in Assemblea, sarà possibile stabilire le eventuali modifiche relative al testo di tale articolo.

Il senatore ROVEDA esprime, a titolo personale, la propria contrarietà sul complesso delle modifiche apportate all'articolo 1, non essendo state accolte quelle da lui proposte in tema di pensioni di invalidità.

Il PRESIDENTE fa presente che si procederà ora alla illustrazione del complesso degli emendamenti presentati sugli articoli 2 e seguenti.

Il relatore CAVAZZUTI, prima di passare all'esame degli emendamenti all'articolo 2, precisa che, dopo una attenta valutazione, è giunto alla conclusione che il comma 4 dell'articolo 8 non ha implicazioni finanziarie e che, pertanto, il parere contrario che egli aveva espresso su taluni emendamenti riferiti all'articolo 1 volti a sopprimere il comma 4 dell'articolo 8, non era corretto. Nel momento in cui si giungerà all'esame di un emendamento che mira allo stesso obiettivo prevedendo però una compensazione finanziaria, proporrà la soppressione di tale compensazione.

Il senatore MORANDO si sofferma sugli emendamenti all'articolo 8, osservando che con tale disposizione si interviene ancora una volta in modo particolareggiato sul sistema delle autonomie locali con l'obiettivo di ottenere un risparmio di spesa. A suo avviso si dovrebbe, viceversa, procedere - se necessario - ad una riduzione dei trasferimenti finanziari lasciando agli enti autonomia gestionale. A ciò sono finalizzati gli emendamenti presentati dalla sua parte politica.

Il senatore GUGLIERI concorda con tali valutazioni e si compiace per il mutamento di opinione del relatore. In effetti, vi sono amministrazioni comunali che non riescono a utilizzare fondi a loro disposizione, a causa della mancanza di strumenti o di personale specializzato.

Il senatore PAGLIARINI illustra gli emendamenti 47.0.7, in materia di lotta all'evasione fiscale, del quale sottolinea in particolare il comma 6 che responsabilizza i collegi sindacali anche verso i terzi, 47.0.2, volto a utilizzare i lavoratori in cassa integrazione per lavori di pubblica utilità, 47.0.3, sulle pensioni di anzianità per i pubblici dipendenti, 47.0.4, sulla possibilità di gestione privata dei beni culturali, 47.0.5, finalizzato al superamento della logica incrementale nella predisposizione del bilancio dello Stato, 47.0.6, volto a rendere più rapida la liquidazione degli enti inutili e 47.0.1 sulle pensioni di invalidità, nel quale si prevede la unificazione delle gestioni e l'autocertificazione.

Il senatore CAPONI preannuncia un emendamento per l'Assemblea finalizzato a realizzare una sorta di condono per gli errori materiali compiuti nella trascrizione del codice fiscale sugli atti pubblici e a ridurre le sanzioni attualmente previste, che si presentano assolutamente eccessive.

Il sottosegretario CALEFFI si riserva di approfondire la questione testè sollevata in vista dell'esame in Assemblea.

Il senatore VENTUCCI illustra l'emendamento 34.3, che mira a restituire talune competenze in materia fiscale alle dogane e l'emendamento 12.1, volto a consentire ai Monopoli di Stato la vendita di tabacchi lavorati esteri sequestrati.

Il senatore BONAVIDA concorda con le considerazioni svolte precedentemente dal senatore Morando in materia di autonomie locali. Osserva che negli ultimi esercizi i trasferimenti a favore di esse sono stati ridimensionati e si è definita una normativa per gli enti in disavanzo. Sarebbe opportuno pensare anche ad incentivi per favorire le gestioni sane e procedere a eliminare le rigidità tuttora esistenti, come ad esempio la Tesoreria unica.

Chiede, inoltre, chiarimenti sulla norma che riduce i fondi da utilizzare per il contratto degli statali recentemente sottoscritto.

Il senatore FARDIN illustra l'emendamento 8.17, sul lavoro straordinario, e l'emendamento 15.1, che prevede la possibilità di determinazione della rendita catastale anche ad opera di liberi professionisti.

Il senatore FALQUI si sofferma sull'emendamento 2.1, da cui conseguirebbe un risparmio di spesa di circa 320 miliardi, che potrebbe compensare i maggiori oneri derivanti dalla eliminazione del blocco di assunzioni negli enti locali e nelle USL. Fa presente, al riguardo, che nel settore della difesa si sono registrati residui passivi per quasi 7.000 miliardi.

Illustra, quindi, l'emendamento 3.1 che prevede la soppressione dell'articolo 3 e la compensazione dei minori risparmi con il mantenimento della aliquota IVA concernente le cosiddette carni rosse.

Il senatore CARPENEDO dà conto dell'emendamento 46.0.4, che è finalizzato a rendere permanente la disposizione, in materia di detrazioni fiscali, contenuta nella legge finanziaria per il 1995.

Precisa che altre proposte emendative privilegiano la scelta alternativa di incrementare gli assegni familiari, che però non riguarderebbero i lavoratori autonomi.

Il senatore CHERCHI fa presente che la preferenza per l'incremento degli assegni familiari non è motivata dalla volontà di discriminare i lavoratori autonomi, quanto dalle perplessità esistenti sulla efficacia delle detrazioni fiscali quando si rivolgono a fasce di reddito molto basse.

Ritiene che si possano individuare anche soluzioni di tipo misto. Precisa, con riferimento all'emendamento 8.14 che appare necessaria anche una modifica del comma 3 dell'articolo 8, nel senso di escludere gli enti locali territoriali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie.

Il senatore TAMPONI illustra gli emendamenti 5.1, che prevede l'utilizzazione del supporto informatico per le domande di iscrizione all'INPS e all'INAIL e 10.13 sulla registrazione delle fatture. Precisa che si tratta di proposte di carattere prevalentemente tecnico.

Il senatore COSTA si sofferma sugli emendamenti 10.10, che include anche gli animali della specie bovina nell'elenco di cui alla lettera B) del comma 2 dell'articolo 10 e 41.2, su talune modalità dell'accertamento con adesione.

Il sottosegretario GIARDA illustra l'emendamento 2.8, volto a eliminare i tagli ai fondi relativi all'attuazione dei contratti di lavoro per il

pubblico impiego e alla compensazione del risparmio di spesa attraverso un incremento al 22 per cento della riduzione dei fondi speciali.

Si passa, quindi, alla votazione degli emendamenti.

L'emendamento 2.100, con il parere contrario del relatore e del Governo, è posto ai voti e respinto.

L'emendamento 2.8, con il parere favorevole del relatore, è posto ai voti e approvato.

L'emendamento 2.1, con il parere contrario del relatore e del Governo, è posto ai voti e respinto. Parimenti respinto è l'emendamento 2.2.

Il sottosegretario GIARDA precisa che l'emendamento 2.4 è finalizzato ad attribuire al Ministro dell'università e della ricerca scientifica una discrezionalità nella individuazione dei capitoli dello stato di previsione del suo Dicastero su cui operare le riduzioni nella percentuale prevista.

Con il parere favorevole del relatore, l'emendamento 2.4 è posto ai voti e approvato.

L'emendamento 3.2 viene ritirato.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, gli emendamenti 3.1 e 3.7 vengono posti ai voti e respinti.

Con il parere favorevole del relatore, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 3.100.

Gli emendamenti 3.12, 3.9 e 3.11, con il parere contrario del relatore e del Governo, vengono posti ai voti e respinti.

Il sottosegretario GIARDA dichiara il proprio avviso contrario sull'emendamento 3.10.

Il senatore BONAVITA chiede chiarimenti al riguardo.

Il sottosegretario GIARDA precisa che è importante mantenere unitaria la gestione dei fondi degli enti locali per evitare che possano essere attuate pratiche volte a utilizzare i fondi dei trasferimenti, risparmiando su quelli propri.

L'emendamento 3.10 viene posto ai voti e respinto.

Il senatore BONAVITA precisa, con riferimento all'emendamento 3.8, che esso mira ad omogeneizzare taluni aspetti di funzionamento della Cassa depositi e prestiti al sistema bancario ordinario.

L'emendamento, con il parere contrario del relatore e del Governo, viene posto ai voti e respinto.

Sono anche respinti, con il parere contrario del relatore e del Governo gli emendamenti 3.6, 4.3 e 4.4.

Il senatore PALOMBI si sofferma sull'emendamento 4.101, spiegandone le finalità.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento viene posto ai voti e respinto.

Gli emendamenti 4.5 e 4.6 vengono accantonati.

Il senatore TAMPONI precisa, con riferimento all'emendamento 5.1, che esso prevede la comunicazione delle iscrizioni alla Camera di commercio e non delle mere domande di iscrizione.

Il senatore CURTO osserva che non vi è omogeneità nelle procedure utilizzate dalle Camere di commercio.

Il senatore PALOMBI dichiara di condividere l'emendamento 5.1.

Il sottosegretario GIARDA ritiene che il problema sia quello di integrare l'emendamento con l'indicazione di un termine per la trasmissione dei dati all'INPS.

Il senatore TAMPONI fa presente che si corre il rischio di fare iscrivere nel registro dell'industria anche gli artigiani, con le conseguenze che ne derivano sul piano contributivo.

Il sottosegretario GIARDA rileva che non tutte le Camere di commercio hanno gli stessi tempi di registrazione.

Il senatore COSTA ritiene che si debba procedere verso una responsabilizzazione delle Camere di commercio, per evitare che ritardi di tipo burocratico determinino danni agli interessati.

Gli emendamenti 5.2 e 5.1, di identico contenuto, vengono ritirati con riserva di ripresentazione in Assemblea.

Con il parere contrario del relatore e del Governo viene posto ai voti e respinto l'emendamento 5.3.

Sull'emendamento 6.1 il parere del relatore e del Governo è contrario.

Il senatore CURTO chiarisce che il proposto trasferimento della competenza a gestire il casellario centrale dei trattamenti pensionistici dall'INPS al Ministero del lavoro è motivato dalla convinzione della scarsa capacità gestionale dimostrata dal suddetto ente, che dovrà fronteggiare inoltre in futuro la concorrenza di altri enti e istituti previdenziali.

L'emendamento 6.1 viene quindi posto ai voti e respinto.

L'emendamento 7.1 risulta conseguentemente precluso.

Il relatore CAVAZZUTI invita il proponente a ritirare l'emendamento 8.3.

Il senatore COPERCINI ritira l'emendamento 8.3 e dichiara di apporre la propria firma sull'emendamento 8.14.

Col parere contrario del relatore e del Governo viene posto ai voti e respinto l'emendamento 8.10.

Il relatore CAVAZZUTI, avverte che sull'emendamento 8.14 confluiscono le firme dei presentatori degli emendamenti 1.46, 1.44 e 1.45. Propone quindi di riformulare tale emendamento escludendo la clausola di copertura proposta dai presentatori e limitando la portata normativa dell'emendamento alla soppressione del comma 4 dell'articolo 8, tenendo conto della modifica suggerita dal senatore Cherchi.

I senatori GUGLIERI e COPERCINI dichiarano di apporre la propria firma sull'emendamento 8.14.

Il sottosegretario GIARDA si dichiara favorevole alla soppressione del comma 4 dell'articolo 8, segnalando tuttavia la necessità di introdurre i conseguenti interventi correttivi. Propone a tal fine una modifica dello stesso articolo nel senso di eliminare al comma 1 il riferimento al comma 11 dell'articolo 22 della legge n. 724 del 1994 e aggiungere al comma 3 un periodo per cui al personale degli enti locali territoriali continuano ad applicarsi per l'anno 1995 le disposizioni della predetta legge.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 8.14, nel testo riformulato secondo le indicazioni suggerite dal Governo e dal relatore, e risulta approvato.

Sull'emendamento 8.17 viene espresso parere contrario dal relatore e dal Governo.

L'emendamento 8.17 viene quindi ritirato.

Il relatore CAVAZZUTI esprime parere favorevole sull'emendamento 9.3, in quanto esso attribuisce una facoltà ai comuni, senza determinare effetti negativi sul bilancio dello Stato.

Il sottosegretario CALEFFI esprime parere favorevole.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere favorevole a condizione che le parole «entro il 31 marzo» siano sostituite da quelle «entro il 30 aprile».

Il senatore ZACCAGNA rileva che dall'approvazione dell'emendamento in esame deriverebbero nuove imposte a carico dei contribuenti, a compensazione delle riduzioni dei trasferimenti ai comuni.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 9.3, nel testo riformulato secondo le indicazioni del rappresentante del Governo, e risulta approvato.

Col parere contrario del relatore e del Governo, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 10.5.

Il presidente BOROLI avverte che l'emendamento 10.10 assorbe gli emendamenti 1.52, 1.53 e 1.54.

Il relatore CAVAZZUTI esprime sull'emendamento 10.10 parere contrario in quanto la copertura indicata dai proponenti non appare corretta.

Il senatore COSTA sottolinea la notevole importanza economica del proposto abbattimento al 16 per cento dell'aliquota IVA sulle cessioni e gli acquisti intracomunitari di animali vivi della specie bovina.

Su proposta del senatore D'ALÌ, in considerazione dell'analogia di contenuto, l'emendamento 10.10 viene esaminato congiuntamente all'emendamento 10.8.

Il sottosegretario CALEFFI si rimette alle valutazioni della Commissione, relativamente all'emendamento 10.10, in quanto la presumibile perdita di gettito conseguente al proposto abbattimento dell'aliquota risulterebbe limitata. Esprime invece parere contrario sull'emendamento 10.8, in quanto gli ulteriori interventi sulle aliquote IVA da esso previsti si pongono in contrasto con la razionalizzazione del prelievo sul valore aggiunto a cui il provvedimento in esame è finalizzato.

Il senatore D'ALÌ si sofferma sulle motivazioni che consigliano l'abbattimento dell'aliquota sulle cessioni di animali vivi della specie bovina.

Il senatore COSTA sottolinea che il previsto abbattimento di aliquota risolverebbe il grave problema dell'evasione dell'IVA sulle cessioni intracomunitarie riguardanti i capi di bestiame.

Il relatore CAVAZZUTI, dopo aver rilevato che gli emendamenti 10.10 e 10.8 convergono verso il medesimo obiettivo, invita ad una nuova formulazione: il senatore COSTA modifica la copertura nel senso indicato dall'emendamento 10.10 (nuovo testo). Tale ultimo emendamento, con il parere favorevole del sottosegretario CALEFFI, viene quindi posto ai voti ed è accolto.

Dopo che è stata ritirata dal senatore D'ALÌ l'ultima parte dell'emendamento 10.8 e risultando assorbita la prima parte dello stesso emendamento nell'emendamento 10.10 (nuovo testo), vengono conseguentemente poste ai voti, col parere contrario del relatore e del Governo, le restanti parti dell'emendamento 10.8, che risultano respinte.

Col parere contrario del relatore e del Governo, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 10.11.

Il relatore CAVAZZUTI e il sottosegretario CALEFFI esprimono parere contrario sull'emendamento 10.12.

Il senatore ZACCAGNA chiede di conoscere le motivazioni della contrarietà del Governo sull'emendamento in esame, teso a rimuovere l'irrazionale situazione per cui le prestazioni alberghiere rese da istituti sanitari sarebbero assoggettate ad un'aliquota IVA superiore a quella che colpisce le prestazioni alberghiere rese da alberghi veri e propri, compresi quelli di categoria extralusso. Dichiarò infine di fare proprio l'emendamento in esame.

La senatrice BRICCARELLO dichiara di apporre la propria firma sull'emendamento in esame, che viene quindi posto ai voti e risulta approvato.

Sull'emendamento 10.13 il relatore CAVAZZUTI si rimette alle valutazioni del Governo e il sottosegretario CALEFFI esprime parere favorevole a condizione che dopo la parola «registrate» siano aggiunte le seguenti: «anche dal soggetto destinatario».

Il RELATORE esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento proposta dal rappresentante del Governo che, posta ai voti, risulta approvata.

Il senatore ZACCAGNA dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 12.1. Il Presidente ricorda che l'emendamento è stato sottoscritto anche dai senatori Bucciero e Curto.

Col parere favorevole del relatore Cavazzuti e del Governo, viene posto ai voti ed approvato l'emendamento 12.1.

Il relatore CAVAZZUTI, rilevato che dall'approvazione dell'emendamento 12.1 è conseguita la soppressione degli articoli da 12 a 16 del testo del decreto-legge, fa presente che il parere favorevole da lui espresso si fondava sul presupposto che dall'accoglimento dell'emendamento conseguisse esclusivamente un aumento di gettito.

Il sottosegretario CALEFFI osserva che l'articolo 47-bis, aggiunto nel testo del decreto-legge con l'emendamento 12.1, comporta maggiori entrate non sufficienti a compensare le perdite di gettito derivanti dalla soppressione degli articoli da 12 a 16.

Il senatore D'ALÌ fa presente che nella seduta di ieri egli aveva illustrato con chiarezza la portata complessiva dell'emendamento 12.1.

Si passa quindi alla discussione dell'emendamento 13.1, che la senatrice BRICCARELLO dichiara di fare proprio. Su di esso il parere del relatore e del Governo è contrario e, posto ai voti, risulta respinto.

L'emendamento 15.1, sul quale il parere del relatore e del Governo è contrario, viene ritirato.

Col parere contrario del relatore e del Governo viene posto ai voti e respinto l'emendamento 16.4.

*(La seduta, sospesa alle ore 14,10, riprende alle ore 15,15).*

Sull'emendamento 17.4, il relatore CAVAZZUTI non ritiene condivisibile la riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle operazioni di affrancamento di fondi e riserve, mentre si rimette alle valutazioni del Governo in merito al previsto differimento di termini dal 30 giugno al 31 ottobre 1995.

Il sottosegretario CALEFFI esprime parere favorevole alla prevista soppressione del primo comma dell'articolo 25 (da cui deriva la soppressione del riferimento, nell'articolo 23, comma 2, al comma 1 dell'articolo 24, erroneamente richiamato peraltro dal testo al posto dell'articolo 25), alla prevista estensione dell'applicazione dell'imposta a tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, nonché allo spostamento del termine di cui al comma 5. Esprime invece parere contrario sulle altre proposte contenute nell'emendamento.

Il senatore FAVILLA dichiara di far proprio l'emendamento, ritenendo che dalla riduzione delle aliquote sostitutive dell'imposta in esame possa conseguire un considerevole aumento dell'interesse ad avvalersi di questa opzione da parte delle società interessate: chiede comunque che si voti per parti separate tenendo conto del giudizio del Governo ed annunciando il ritiro delle parti dell'emendamento che diminuiscono le aliquote.

Col parere favorevole del relatore e del Governo, vengono quindi poste in votazione le parti dell'emendamento concernenti rispettivamente il comma 1 e il comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 23, e l'articolo 25 comma 1, con il relativo coordinamento dell'articolo 23, comma 2, che risultano approvati.

Con il parere contrario del relatore e del Governo viene successivamente posta in votazione la parte dell'emendamento relativa alla soppressione dell'articolo 17, comma 2, con la relativa copertura finanziaria di cui alla parte concernente l'articolo 22: esse sono respinte.

Col parere contrario del relatore e del Governo vengono posti in votazione gli emendamenti 17.5, 17.8 e 21.2, che risultano respinti.

Col parere favorevole del relatore e del Governo vengono posti in votazione ed approvati gli emendamenti 32.1 e 33.1.

Sull'emendamento 34.1 il parere del relatore è favorevole, mentre il parere del Governo è favorevole a condizione che il periodo aggiuntivo sia collocato alla fine del comma 1 anziché del comma 2.

L'emendamento 34.1, nella formulazione proposta dal rappresentante del Governo, viene quindi posto ai voti ed approvato.

Sull'emendamento 34.3 il parere del relatore è favorevole, mentre quello del Governo è favorevole a condizione che dopo la parola «infrazioni» sia inserita quella «connesse».

L'emendamento 34.3 viene quindi posto ai voti nella formulazione proposta dal rappresentante del Governo ed è approvato.

Sull'emendamento 41.2 il relatore esprime parere favorevole limitatamente al comma aggiuntivo *2-quater*, rimettendosi invece alla valutazione del Governo relativamente al comma aggiuntivo *2-quinquies*.

Il sottosegretario CALEFFI esprime parere favorevole relativamente all'emendamento aggiuntivo *2-quater*, invitando i presentatori a ritirare invece la parte relativa al comma aggiuntivo *2-quinquies*.

I senatori ZACCAGNA e CARPENEDO dichiarano di far propri l'emendamento 41.2 e ritirano la parte relativa al comma aggiuntivo *2-quinquies*.

L'emendamento 41.2, per la parte del comma *2-quater*, viene quindi posto ai voti ed è approvato.

L'emendamento 42.1, col parere contrario del relatore e del Governo, viene posto ai voti e risulta respinto.

Sull'emendamento 42.2 il parere del relatore è favorevole, mentre il sottosegretario CALEFFI esprime parere favorevole pur osservando che il comma 1 dell'articolo aggiuntivo risulta pleonastico.

L'emendamento 42.2, viene quindi posto ai voti e risulta approvato.

Col parere contrario del relatore e del Governo viene posto ai voti e respinto l'emendamento 45.1.

Sull'emendamento 46.0.0 (ex 17.0.1) il relatore si rimette alle valutazioni del Governo, ritenendo che si tratti di fattispecie già regolamentate da una recente legislazione.

Il sottosegretario CALEFFI chiarisce che il pagamento differito di cui all'emendamento in esame è stato già soppresso dall'articolo 3 del decreto-legge n. 331 del 1993. La dilazione risulta pertanto in linea con la media degli altri paesi.

Il senatore VENTUCCI si sofferma sul meccanismo del pagamento differito, rilevando che in tale materia non risultano applicate alcune pronunzie amministrative.

Il senatore CHERCHI ritira infine l'emendamento 46.0.0, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Sull'emendamento 46.0.1 il relatore si rimette alle valutazioni del Governo e il sottosegretario CALEFFI esprime parere contrario in

quanto il previsto distoglimento di somme determinerebbe uno sconvolgimento del bilancio dell'Enel, rendendo necessari interventi da parte dello Stato.

Il senatore CHERCHI chiarisce che scopo dell'emendamento è quello di riassorbire gli aumenti tariffari deliberati dalla legge finanziaria per il 1986 come compensazione delle riduzioni ai fondi di dotazione dell'Enel da questa disposte. Nel corso degli anni le risorse aggiuntive procurate da tali aumenti tariffari hanno infatti più che compensato i suddetti tagli. Dichiarò infine di ritirare l'emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Sull'emendamento 46.0.3 il relatore si rimette alle valutazioni del Governo.

Il senatore CHERCHI chiarisce che si tratta di un puro e semplice differimento di termini.

Su richiesta del sottosegretario GIARDA, l'emendamento viene quindi accantonato.

Su richiesta del relatore, viene parimenti accantonato l'emendamento 46.0.4.

Il relatore CAVAZZUTI riferisce quindi sugli emendamenti presentati dal senatore Pagliarini. A parte alcune riserve, come ad esempio sulla tecnica del *zero base budgeting* che l'emendamento 47.0.5 mira a introdurre come metodologia di formazione del bilancio di previsione dello Stato, sottolinea la ragionevolezza di tali proposte. Fa presente peraltro che esse contengono disposizioni di rilievo ordinamentale, che a suo avviso sarebbe inopportuno inserire in un provvedimento di urgenza quale il decreto-legge in esame, per cui invita il presentatore a ritirare tali emendamenti.

Il sottosegretario GIARDA, associandosi alle considerazioni testè espresse dal relatore, invita il senatore Pagliarini a ritirare gli emendamenti presentati, dando assicurazioni circa l'attenzione del Governo su tutte le tematiche affrontate con tali emendamenti.

Il senatore PAGLIARINI insiste per la votazione degli emendamenti da lui presentati, escludendo la loro estraneità all'oggetto del provvedimento all'esame della Commissione.

Il relatore CAVAZZUTI esprime quindi parere contrario sull'emendamento 47.0.2, su cui anche il parere del Governo è contrario.

Il senatore CHERCHI dichiara di astenersi, in quanto egli condivide lo spirito dell'emendamento, pur nutrendo perplessità sulla prevista obbligatorietà per i comuni dell'utilizzo di lavoratori in cassa integrazione per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

L'emendamento 47.0.2 viene quindi posto in votazione e risulta respinto. Parimenti respinto è l'emendamento 47.0.3.

Il senatore COPERCINI invita il Governo ad esprimersi in senso favorevole sull'emendamento 47.0.4.

Il senatore CHERCHI chiede al rappresentante del Governo di motivare l'eventuale avviso contrario.

Il sottosegretario GIARDA precisa che il Governo non è contrario all'approvazione dell'emendamento, che potrebbe consentire, in determinate situazioni, alle fondazioni di intervenire positivamente nella gestione dei beni culturali.

Il senatore CAPONI ritiene che la formulazione dell'emendamento sia estremamente ambigua e preannuncia il proprio voto contrario: è opportuno evitare di aprire il varco a speculazioni sul patrimonio storico-artistico.

Il senatore COPERCINI è dell'avviso che l'approvazione dell'emendamento possa fornire strumenti per la valorizzazione dei beni culturali.

Il senatore CAPONI osserva che la materia dovrebbe essere affrontata in un provvedimento specifico.

Il senatore BONAVITA fa presente che in molte realtà locali è già in atto la partecipazione dei privati nella gestione dei beni culturali.

Il senatore ZACCAGNA dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento e propone di sostituire la parola «discoteche» con le parole «raccolte discografiche».

Il senatore FARDIN propone di prevedere la partecipazione anche delle associazioni senza scopo di lucro.

Il relatore CAVAZZUTI esprime il proprio avviso favorevole sull'emendamento, ma è contrario all'estensione alle associazioni senza scopo di lucro, in quanto è opportuno riferirsi a soggetti che diano le più ampie garanzie e non ampliare in modo generico le possibilità di partecipazione alla gestione dei beni culturali.

L'emendamento 47.0.4 viene quindi posto ai voti ed approvato con la modifica proposta dal senatore Zaccagna.

Con il parere contrario del relatore e del Governo sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 47.0.5; 47.0.6, 47.0.7 e 47.0.1.

Il sottosegretario GIARDA si esprime in senso favorevole sull'emendamento 46.0.3, precedentemente accantonato.

L'emendamento 46.0.3 è quindi posto ai voti ed approvato.

Il relatore CAVAZZUTI illustra poi l'emendamento 50.100, precisando che esso rappresenta un soddisfacente punto di mediazione e di

equilibrio tra la utilizzazione dello strumento fiscale e di quello degli assegni familiari per la tutela delle fasce più deboli della popolazione.

Il senatore CARPENEDO ricorda che mentre la detrazione fiscale riguarda tutte le categorie, gli assegni familiari possono essere erogati solo ai lavoratori dipendenti. Conseguentemente, tale strumento non può essere indirizzato a favore dei lavoratori autonomi e dei disoccupati. D'altra parte, i benefici della detrazione fiscale rischiano di essere vanificati dai ritardi con cui vengono rimborsati i crediti di imposta.

Condivide, comunque, le valutazioni espresse dal relatore in ordine alla sostanziale efficacia dell'emendamento.

Il senatore PODESTÀ, pur esprimendo preoccupazione per la posizione dei lavoratori autonomi, dichiara il proprio avviso favorevole sull'emendamento.

Il senatore CHERCHI condivide la proposta del relatore, anche se i rilievi formulati dal senatore Carpenedo appaiono fondati.

Il senatore ROVEDA ritiene che l'emendamento si presenti come una misura di carattere contingente. Esso inoltre può dar luogo ad abusi.

Il senatore PALOMBI, pur rilevando che la cifra complessiva stanziata è ridotta rispetto alle proposte già presentate, condividendo lo spirito dell'emendamento, dichiara di sottoscriverlo.

Il senatore ZACCAGNA osserva che le disfunzioni del sistema fiscale rendono difficoltoso un intervento del tipo di quello proposto. Esprime, tuttavia, parere favorevole a nome del suo Gruppo.

Il senatore CURTO condivide l'emendamento presentato dal relatore e si augura che in futuro possano essere presentate proposte più organiche, migliorative della materia.

Il senatore CAPONI dichiara di sottoscrivere l'emendamento 50.100, anche se l'ammontare complessivo dello stanziamento non è sufficiente, e lo spirito caritatevole che informa la proposta non è condiviso dalla sua parte politica.

Il senatore FARDIN si esprime in senso favorevole sull'emendamento, osservando che occorrerebbe prevedere, in fase attuativa, forme di sostegno anche per i disoccupati.

L'emendamento 50.100 viene quindi posto ai voti ed approvato.

Conseguentemente, risultano assorbiti gli emendamenti 1.88, 4.5, 4.6 e 46.0.4, in precedenza accantonati.

Viene poi posto ai voti e approvato l'emendamento coord.1, integrato su proposta del relatore in riferimento all'articolo 38, comma 1.

Il senatore CHERCHI dichiara di aggiungere la propria firma al seguente ordine del giorno (0/5/1416/1) del senatore Caddeo.

«Il Senato,

visto l'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e gli articoli 5 e 6 della legge 23 aprile 1983, n. 122,

impegna il Governo:

a provvedere entro sei mesi a contabilizzare d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna e a devolvere, anche in forma forfettaria e transattiva, le quote dell'IRPEF relative agli anni dal 1985 al 1993, dovute a termini dell'articolo 1, lettera d, della legge 13 aprile 1983, n. 122».

(0/1416/1/5ª)

CADDEO

Il sottosegretario GIARDA si dichiara contrario a tale ordine del giorno.

L'ordine del giorno 0/1416/1/5ª viene quindi ritirato con riserva di ripresentazione in Assemblea.

Il senatore illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

rilevato che alcune direttrici dell'intervento predisposto riguardano l'incremento dell'imposizione indiretta sui servizi telefonici a uso privato e sulla fornitura di energia elettrica per uso domestico;

rilevato che tali aumenti si scaricheranno sul costo finale per gli utenti;

considerato che l'aumento impositivo colpisce anche le fasce sociali più deboli, formate da individui a basso reddito o famiglie mono-reddito, nel cui ventaglio di consumi quelli per i servizi telefonici e per l'energia elettrica incidono in maniera considerevole,

impegna il Governo:

a intervenire nei confronti delle aziende erogatrici di tali servizi, perchè si utilizzino elasticamente le tariffe agevolate per le fasce deboli per compensare i maggiori aggravii derivanti dalla manovra finanziaria».

0/1416/2/5ª

CORRAO

Il sottosegretario GIARDA ritiene che l'ordine del giorno 0/5/1416/2 contenga proposte contraddittorie rispetto al testo del decreto-legge: dichiara di essere disponibile ad accoglierlo come raccomandazione.

Il senatore CORRAO non insiste per la votazione su tale ordine del giorno.

Il sottosegretario GIARDA dichiara, con riferimento all'emendamento 1.21, approvato dalla Commissione, che la riduzione applicata alle voci della categoria 1 rimane ferma per la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale per espressa volontà dei titolari dei predetti Organi. Precisa altresì che, in virtù dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta ad essi, non può applicarsi il limite di aumento previsto dal quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge per gli anni 1996, 1997 e 1998.

Il PRESIDENTE precisa, infine, che in sede di coordinamento, in Assemblea, il Governo adeguerà, ove del caso, l'articolo 1 del decreto-legge sulla base degli emendamenti approvati che abbiano un effetto su di esso, restando comunque fermo il mandato di coordinamento al relatore.

La Commissione conviene su tale esigenza e dà quindi mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1416****al testo del decreto-legge****Articolo 2.**

*Al titolo II dell'articolo 2, al comma 1, aggiungere, dopo le parole: «preordinate per accordi internazionali» la frase: «ivi comprese quelle destinate agli interventi in agricoltura».*

**2.100**

CUSIMANO

1. Nell'articolo 2, comma 1, la percentuale di riduzione del 20 per cento è modificata nel 22 per cento.

2. Nell'articolo 2, comma 2:

«nella categoria II, sostituire le parole da: "con esclusione" fino a: "6 per cento" con le parole: "limitatamente alle spese per compensi per lavoro straordinario, per indennità di missione all'interno e all'estero e per indennità di servizio all'estero ed assegni di sede... 10 per cento";

nella categoria IX, al codice 9.3.0., lettera a), dopo il capitolo 6868, inserire i capitoli 6869 e 6877».

**2.8**

IL GOVERNO

*Al comma 2, dopo le parole: «categoria IV - con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria», abrogare le parole: «e di quelle relative al Ministero della difesa» ed aggiungere le seguenti parole: «categoria IV - spese relative al Ministero della difesa, con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria... 3,5 per cento».*

*Conseguentemente, abrogare i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 8.*

**2.1**

ROCCHI, RONCHI, DE NOTARIS, ABRAMONTE,  
CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DI MAIO,  
FALQUI, LUBRANO DI RICCO, MANCONI,  
MANCUSO, PIERONI

*Al comma 4 dell'articolo 4, aggiungere il seguente periodo: «L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 16 per cento*

per i servizi telefonici per utenze private e per il servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, riportare le seguenti modifiche: «categoria IV... 7,5 per cento»; e dopo il sesto capoverso, inserire il seguente: «I trasferimenti all'Ente nazionale strade sono ridotti del 5 per cento».*

**2.2**

CORRAO

*Nell'articolo 2, inserire il seguente comma:*

*«2-bis. Per i capitoli della categoria IX e per i capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con codice economico 5.7.2., i cui stanziamenti vengono destinati anche a retribuzioni a personale statale, la riduzione di cui al comma 2 può essere modificata su proposta del Ministro competente, con corrispondente compensazione a carico di altri capitoli del medesimo stato di previsione aventi natura discrezionale».*

**2.4**

IL GOVERNO

### **Articolo 3.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 27, il comma 2 è modificato dal seguente:*

2. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«2. Fino al 31 dicembre 1995 le assegnazioni a singoli soci, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995 dalle società non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994 e da quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d'imposta, sono soggette all'imposta di registro nella misura dell' 1 per cento. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile dei beni oggetto di assegnazione è ridotta alla metà dell'imposta assoluta all'acquisto o, se diversa, da quella portata effettivamente in detrazione.

*Conseguentemente sopprimere l'articolo 19, e dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

*(Deducibilità degli interessi passivi per le imprese sottocapitalizzate)*

1. All'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

“4. Gli interessi passivi relativi a finanziamenti effettuati da soci ovvero da società che direttamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa non sono deducibili per la parte attribuibile all'ammontare del finanziamento che eccede il triplo del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo al precedente periodo d'imposta.

5. Si considerano finanziamenti effettuati da soci, ai fini del comma 4 anche quelli forniti da soggetti terzi che retrocedono risorse finanziarie provenienti (anche per interposta persona), dall'imprenditore ovvero da soci della società”.

2. All'articolo 95 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis - Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato, ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito, non solo deducibili nella determinazione del reddito”.

**3.2**

CHERCHI, MANTOVANI, BONAVITA, MORANDO,  
CRESCENZIO

*All'articolo 10, abrogare la lettera b) del comma 2.*

*Conseguentemente, abrogare l'articolo 3.*

**3.1**

ROCCHI, RONCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELOSI, CARELLA, DE NOTARIS, DI MAIO, FALQUI, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, PIERONI.

*I commi 1, 2 e 4 sono soppressi.*

**3.7**

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 2, dopo le parole: «perdita dell'INVIM» aggiungere le seguenti:*

«La determinazione del provento dell'ICI al 4 per mille si effettua, anche per gli altri fini previsti dalla legge, riproporzionando se necessa-

rio, con criterio proporzionale, il gettito dell'ICI riscossa per il 1994, al netto delle detrazioni per l'abitazione principale».

*Al comma 4, prima del penultimo periodo, aggiungere le seguenti parole:*

«L'elenco dei servizi indispensabili è aggiornato, prima di ciascun triennio, tenendo anche conto dei servizi a prevalente diffusione territoriale. La metodologia dei parametri monetari è gradualmente sostituita nei trienni successivi a quello 1996-1998 con metodologie di costo *standard* definite dal Ministero dell'interno, sentita la Commissione di ricerca per la finanza locale».

**3.100**

IL GOVERNO

*Alla fine del 3 comma aggiungere i seguenti paragrafi:*

Gli enti locali sono tenuti ad effettuare l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio relativo all'anno 1995 entro due mesi dal termine ultimo di approvazione del conto consuntivo dell'anno 1994.

In deroga alle disposizioni contenute all'articolo 3-bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, con la legge 26 aprile 1983, n. 131, le riduzioni previste possono essere finanziate con l'avanzo di amministrazione dell'esercizio dell'anno 1994, per la parte non derivante dai residui passivi perenti.

**3.12**

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:*

«Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 1989, n. 144, è soppresso».

**3.9**

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:*

«La riscossione dei tributi comunali e provinciali in vigore può essere effettuata, con apposita delibera di Giunta, con versamenti diretti o tramite il servizio postale, rispettivamente, alla Tesoreria comunale e provinciale. La riscossione coattiva si effettua secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

**3.11**

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:*

«Le disposizioni in materia di Tesoreria Unica di cui alla legge 29 ottobre 1994, n. 720, e successive modificazioni, si applicano per quanto riguarda gli enti locali limitatamente ai contributi, ai trasferimenti e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato».

**3.10**

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*All'articolo 3, aggiungere i seguenti commi:*

«La decorrenza dell'ammortamento dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti coincide con l'effettiva erogazione delle somme. La presente disposizione ha effetto immediato e si applica anche ai contratti già perfezionati.

I contratti di mutui degli enti locali non ancora ammortizzati sono oggetto di rinegoziazione e di nuova stipulazione al tasso di riferimento, pari al tasso ufficiale di sconto in vigore al 30 aprile 1995 maggiorato di un punto. La nuova stipulazione, nel caso in cui sia più favorevole agli enti locali, deve avvenire entro il 30 giugno 1995».

**3.8**

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 3-bis.**

Il Ministero delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, ai comuni i beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato dei quali gli enti medesimi abbiano fatto richiesta.

Il prezzo di cessione non può essere inferiore ad un terzo e superiore alla metà del valore determinato dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio.

Il prezzo di cessione può essere corrisposto con l'utilizzo di contributi per il rilascio di concessioni ad edificare.

I beni immobili demaniali e patrimoniali trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici e a quelli a tutela di interessi ambientali, paesaggistici e storici. I beni entrano a far parte del demanio o del patrimonio indisponibile del comune.

La richiesta deve essere presentata al Ministero delle finanze entro il 30 aprile 1995. L'atto di cessione deve essere perfezionato entro il 30 giugno 1995.

La riduzione dei trasferimenti per il 1995 prevista al comma 3 dell'articolo 3 è ridotta nella misura del 30 per cento, del 50 per cento e del 100 per cento se il prezzo di cessione corrisposto è pari al doppio, al triplo e al quadruplo della riduzione stessa».

**3.6**

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

**Articolo 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 47-bis.**

1. I termini per la presentazione della domanda e per il pagamento dell'acconto del condono edilizio previsti dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono prorogati al 30 aprile 1995».

**4.3** ZACCAGNA, CASELLATI, D'ALI, ROMOLI, VENTUCCI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per l'anno 1995, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, sono determinati nella misura del 5 per cento senza limiti di reddito e con la sola esclusione dei redditi domenicali e agrari e dei fabbricati fino all'importo di lire 4 milioni. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente disposizione.

1-bis. Il Governo è delegato a decretare entro novanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto le norme relative alla trasformazione dei contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale in addizionale IRPEF progressiva da destinare al bilancio delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano con la previsione di opportuni meccanismi di compensazione a favore delle regioni con un gettito *pro-capite* inferiore alla media nazionale».

**4.4** CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Aggiungere il seguente comma:*

«4. La riabilitazione degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici è a carico dell'INAIL che potrà gestirla anche con le Regioni e/o con Istituti pubblici e privati operanti nel settore mediante convenzione o costituzione di società per azioni, di cui abbia la maggioranza, privilegiando scelte territoriali ove è carenza di strutture specifiche».

**4.101** GEI, BONANSEA, BRIENZA, PEPE, CAPONE, MENSORIO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 4-bis.**

1. L'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1995, l'importo degli assegni al nucleo familiare, determinato dalla tabella alle-

gata al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, viene fissato nelle misure indicate nel successivo comma 2.

2. Ferma restando la rivalutazione annuale dei limiti di reddito come previsto dal comma 12 dell'articolo 2 del decreto citato; fermo restando altresì l'aumento di 20.000 lire per ogni figlio, con esclusione del primo, previsto dal comma 8 dell'articolo 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451; gli importi così risultanti sono aumentati del 20 per cento per i nuclei familiari di 3 componenti, del 40 per cento per i nuclei di 4 componenti, del 60 per cento per i nuclei di 5 componenti, dell'80 per cento per i nuclei di 6 componenti, del 100 per cento per i nuclei di 7 o più componenti».

*Conseguentemente, all'articolo 27, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“2. Fino al 31 dicembre 1995 le assegnazioni a singoli soci, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995 dalle società non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994 e da quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d'imposta, sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile dei beni oggetto di assegnazione è ridotta alla metà dell'imposta assoluta all'acquisto o, se diversa, da quella portata effettivamente in detrazione”».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19 e dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 27-bis.**

*(Deducibilità degli interessi passivi per le imprese sottocapitalizzate)*

1. All'articolo 63 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

“4. Gli interessi passivi relativi a finanziamenti effettuati da soci ovvero da società che direttamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa non sono deducibili per la parte attribuibile all'ammontare del finanziamento che eccede il triplo del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo al precedente periodo d'imposta.

5. Si considerano finanziamenti effettuati da soci, ai fini del comma 4, anche quelli forniti da soggetti terzi che retrocedono risorse finanziarie provenienti (anche per interposta persona) dall'imprenditore ovvero da soci della società”.

2. All'articolo 95 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Gli interessi passivi maturati su debiti corrispondenti alla parte di capitale sottoscritto, ma non ancora versato, ovvero ai versamenti o finanziamenti che i soci si sono impegnati ad eseguire e non hanno ancora eseguito, non sono deducibili nella determinazione del reddito".

4.5

CHERCHI, MANTOVANI, BONAVITA, MORANDO,  
CRESCENZIO

### Articolo 5.

*Al comma 1, sostituire le parole:* «devono trasmettere all'INPS ed all'INAIL entro tre giorni dalla data di presentazione copia delle domande di iscrizione» *con le seguenti:* «danno comunicazione su supporto informatico, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, entro tre giorni all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni al registro ditte»; *e le parole:* «dovranno essere trasmesse all'INPS e all'INAIL copia delle domande giacenti presso le citate Camere di Commercio» *con le seguenti:* «le Camere di Commercio danno comunicazione su supporto informatico all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni eventualmente non ancora comunicate».

5.2

D'ALI, ZACCAGNA, VENTUCCI

*Al comma 1, le parole:* «devono trasmettere all'INPS ed all'INAIL entro tre giorni dalla data di presentazione copia delle domande di iscrizione» *sono sostituite dalle seguenti:* «danno comunicazione su supporto informatico, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1 giugno 1991, n. 166, entro tre giorni all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni al registro ditte»; *e le parole:* «dovranno essere trasmesse all'INPS e all'INAIL copia delle domande giacenti presso le citate Camere di Commercio» *sono sostituite dalle seguenti:* «le Camere di Commercio danno comunicazione su supporto informatico all'INPS e all'INAIL delle iscrizioni eventualmente non ancora comunicate».

5.1

TAMPONI, SECCHI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«Vengono comunque fatte salve le funzioni esclusive e le competenze delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato previste dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 17 marzo 1993, n. 63».

5.3

GEI, BONANSEA, FRONZUTI, BRIENZA, PEPE,  
MENSORIO

**Articolo 6.**

*Nell'articolo 6 (casellario dei trattamenti pensionistici) le parole: «presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Ministero del lavoro».*

**6.1**

CURTO, PACE

**Articolo 7.**

*L'articolo 7 (comunicazione obbligatorie) viene così modificato: «Gli organi gestori delle forme di tutela assicurativa sono tenuti obbligatoriamente ad inviare al Ministero del lavoro gli elementi necessari per l'impianto del casellario centrale. Con successivo decreto il Ministero del lavoro stabilirà le modalità e le sanzioni relative alle eventuali inadempienze».*

**7.1**

CURTO, PACE

**Articolo 8.**

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 6 e 13, ed all'articolo 4, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogate».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

**8.3**

COPERCINI

*Alla fine del comma 3, sopprimere le parole: «già dipendente di pubbliche amministrazioni».*

**8.10**

SPECCHIA, MACERATINI, CURTO, CUSIMANO,  
RECCIA, PACE, MOLINARI, PEDRIZZI, MIS-  
SERVILLE, BERSELLI, MAGLIOCCHETTI, FLO-  
RINO, MULAS, MININNI-JANNUZZI

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 27, il comma 2 è modificato dal seguente:*

«2. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“2. Fino al 31 dicembre 1995 le assegnazioni a singoli soci, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, anche di singoli beni,

anche se di diversa natura, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1° gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995 dalle società non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994 e da quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d'imposta, sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto la base imponibile dei beni oggetto di assegnazione è ridotta alla metà dell'imposta assoluta all'acquisto o, se diversa, da quella portata effettivamente in detrazione».

**8.14** CHERCHI, CRESCENZIO, MANTOVANI, BONAVITA, MORANDO

*Al comma 1, eliminare il riferimento al comma 11 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.*

*Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Per l'anno 1995 al personale degli enti locali territoriali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724.*

*Al comma 3, dopo la parola: «integrazioni» aggiungere le altre: «esclusi gli enti locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.*

*Sopprimere il comma 4.*

**8.14** (Nuovo testo) CHERCHI, CRESCENZIO, MANTOVANI, BONAVITA, MORANDO

*Aggiungere il seguente comma:*

«8. Il monte ore massimo di lavoro straordinario eseguibile dai dipendenti pubblici in qualsiasi amministrazione occupati è ridotto del cinquanta per cento».

**8.17** FARDIN, SELLITTI, GUBBINI, BALDELLI, MODOLO, BARRA

## **Articolo 9.**

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

### **«Articolo 9-bis.**

*(Possibilità di modifica delle aliquote dell'ICI per l'anno 1995)*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legge 25 febbraio 1995, n. 49, i comuni possono deliberare modifiche alle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1995 entro il 31 marzo 1995».

**9.3** CHERCHI, MANTOVANI, BONAVITA, CRESCENZIO, MORANDO

**Articolo 10.**

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

«2-bis) Prosciutto cotto».

**10.5**

CAVITELLI

*Al comma 2, lettera b), aggiungere il seguente numero:*

«2-bis) Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina».

*Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Ai fini della copertura della perdita di gettito derivante dalla riduzione di aliquota prevista al numero 2-bis) della lettera b) del comma 2, si provvederà, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle risorse agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla riduzione della percentuale di compensazione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 1, del decreto ministeriale 12 maggio 1992, con riferimento agli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina, nella misura occorrente a compensare la predetta perdita di gettito».

**10.10**

COSTA, THALER AUSSERHOFER

*Al comma 2, lettera b), aggiungere il seguente numero:*

«3) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (ex 01.02), e suina (ex 01.03)».

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I soggetti che effettuano acquisti intracomunitari di animali della specie bovina e suina, ai fini del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, devono prestare garanzia fidejussoria al momento del rilascio delle certificazioni sanitarie previste dalla vigente normativa. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della sanità, sono determinati i criteri per l'attuazione della presente disposizione».

**10.10** (Nuovo testo)COSTA, FERRARI FRANCESCO, BRICCARIELLO,  
ZACCAGNA, D'ALI

*Dopo il punto 2) del comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis) di bovini, suini e bufali vivi da macellazione».

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Alla tabella A, parte II, del decreto del Ministero delle finanze 28 febbraio 1985, approvazione delle nuove tabelle relative ai beni e ai servizi soggetti alle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto del 2 e del 9 per cento, sostitutive di quelle allegare al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la voce 9 è sostituita dalla seguente:

“9) Frumento, compreso quello segalato, segala, granturco, riso, risone, orzo, avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori destinati ad uso zootecnico (v.d. 10.01-10.02-ex 10.03-ex 10.04-10.05-ex 10.06-ex 10.07-ex 21.07.02)”».

*Sopprimere il comma 3.*

*Al comma 4, le parole: «È abrogato il comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «È abrogata la lettera b) del comma 4».*

*Sopprimere il comma 4 dell'articolo 44.*

**10.8**

VENTUCCI, ZACCAGNA, D'ALI, ROMOLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è aumentata:

a) al 19 per cento per abbonamento radio-televisivo, alberghi di lusso, aragoste, cessioni dei contratti degli sportivi professionisti, conserva di aragosta e ostriche, francobolli da collezione, storione affumicato, tabacco greggio, trasporto aereo;

e al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «acqua esclusa acqua minerale, carni fresche, refrigerate, salate o in salamoia, di volatili da cortile, coniglio, equini, asini, muli, ovini e caprini, nonché le carni suddette congelate e surgelate, conigli domestici, cavalli, asini, muli, suini, caprini e volatili da cortile, dadi da brodo».

**10.11**

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Al comma 3, aggiungere, dopo la parola: «campeggio» le seguenti parole: «nonchè prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari».*

**10.12**

CAMPUS

*Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 10-bis.**

1. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive integrazioni e modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

“Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le fatture emesse devono essere registrate in apposito registro, bollato e numerato ai sensi

dell'articolo 39, secondo modalità e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale».

**10.13**

TAMPONI, FAVILLA, COSTA, SECCHI

### **Articolo 12.**

*Sopprimere gli articoli 12, 13, 14 e 16 e compensare le minori entrate con il seguente articolo:*

#### **«Articolo 47-bis.**

*(Vendita dei tabacchi lavorati esteri sequestrati)*

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato alla vendita, anche mediante gara internazionale, dei tabacchi lavorati esteri ricevuti in custodia per effetto dei sequestri relativi ad operazioni di polizia giudiziaria che siano stati convalidati dall'autorità giudiziaria competente.

2. L'acquirente di detti tabacchi deve adottare gli accordimenti tecnici necessari per loro identificazione ed assicurarne l'effettiva destinazione e commercializzazione in mercati extracomunitari preventivamente comunicati all'amministrazione stessa.

3. Al fine di garantire l'osservanza degli adempimenti di cui al comma 2, ed il pagamento delle sanzioni di cui al comma 4, l'acquirente è tenuto a produrre, anteriormente al ritiro della merce, fidejussione bancaria di durata almeno triennale per un importo corrispondente al doppio del prezzo di aggiudicazione.

4. Qualora siano sottoposti a sequestro sul territorio nazionale quantitativi di tabacchi lavorati esteri provenienti dalla vendita di cui al comma 1, è comminata a carico dell'aggiudicatario, una sanzione pecuniaria pari a dieci volte il prezzo di vendita dei corrispondenti prodotti commercializzati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il medesimo non può partecipare ad altre gare per la durata di tre anni.

5. Il Ministero delle finanze può richiedere direttamente all'istituto bancario che ha prestato la fidejussione il pagamento, a semplice richiesta, delle pene pecuniarie irrogate, nei limiti della somma garantita.

6. Nel caso di mancata adozione del definitivo provvedimento di confisca, il Ministero delle finanze è tenuto a restituire agli aventi diritto solo la somma realizzata nella vendita, oltre agli interessi nella misura legale».

**12.1**

VENTUCCI, ROMOLI, D'ALI

### **Articolo 13.**

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 13-bis.**

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto non in contrasto con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.

2. In ogni caso, per la regione Valle d'Aosta l'individuazione delle entrate di cui al presente capo e la determinazione del loro importo da riversare allo Stato avvengono previa intesa con il competente organo della regione medesima».

13.1

DUJANY

### Articolo 15.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «si applicano» fino alla fine del comma, con le seguenti: «la stessa sarà determinata sulla base dei parametri fissati dall'UTE, da un professionista iscritto all'ordine dei geometri o degli architetti o degli ingegneri, che provvederà a depositarla in catasto unitamente alla domanda di accatastamento, rilasciandone copia al proprietario dell'immobile».*

15.1

FARDIN, SELLITTI, GUBBINI, BALDELLI, MO-  
DOLO, BARRA

### Articolo 16.

*Sopprimere il Capo II (Disposizioni in materia di accise) (articolo 17).*

*Consequentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis.**

*(Ritenute d'acconto su fine rapporto)*

1. I soggetti obbligati a corrispondere il trattamento di fine rapporto, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, devono effettuare una ritenuta d'acconto del 2,50 per cento sull'ammontare complessivo del trattamento maturato al 31 dicembre 1994, del 3,5 per cento al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996, comprensivo delle rivalutazioni e al netto delle somme già erogate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. La ritenuta di cui al precedente comma è corrisposta mediante versamento diretto all'esattoria, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni in tre rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 31 marzo, il 31 luglio e il 31 ottobre degli anni 1995-96-97.

3. Nella dichiarazione dei sostituti di imposta relativa agli anni 1995-96-97, saranno indicati i nominativi dei soggetti aventi diritto al trattamento di fine rapporto a carico dei quali è stata effettuata la rite-

nuta, l'ammontare del trattamento maturato sul quale è stata commisurata la ritenuta e l'ammontare della ritenuta stessa, che sarà detratta dall'imposta dovuta all'atto dell'erogazione del suddetto trattamento. Nel libro paga, tenuto ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere indicato, per ciascun dipendente, l'ammontare delle ritenute effettuate.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la rivalutazione prevista dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile e calcolata sull'ammontare maturato al netto delle ritenute eseguite.

**16.4**

CURTO, PACE

### Articolo 17.

*Sopprimere il comma 2;*

*all'articolo 21, comma 1, le parole: «una somma pari al 20 per cento», sono sostituite dalle altre: «una somma pari al 18 per cento»;*

*all'articolo 22, commi 1 e 4, le parole: «in misura pari al 20 per cento» sono sostituite dalle altre: «in misura pari al 18 per cento»;*

*all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, le parole: «nella misura del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 18 per cento»;*

*al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «l'applicazione dell'imposta deve, comunque, riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea»;*

*al comma 3, le parole: «in misura pari al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al 14 per cento»;*

*al comma 5, ultimo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 1995»;*

*all'articolo 24, le parole: «in misura pari al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al 18 per cento»;*

*all'articolo 25, sopprimere il comma 1;*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 22, comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tra le riserve ed i fondi in sospensione di imposta si ricomprendono i fondi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la parte trasferita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del predetto decreto».*

**17.4**

COSTA, THALER AUSSERHOFER

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "volume di affari non superiore a 10 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "volume di affari non superiore a 5 milioni di lire"».

*Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 3.*

**17.5**

CORMEGNA, NAPOLI, BONANSEA

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. Le aliquote dell'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica sono stabilite, per ogni KWH di energia impiegata, nelle seguenti misure:

a) lire 8 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni. I consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti con potenza impegnata fino a 3 KW, limitatamente ai primi due scaglioni mensili di consumo di cui alla tabella A-2, punto 1, lettera a), allegata al provvedimento n. 15 del 14 dicembre 1993 del CIP sono esenti dall'imposta;

b) lire 11,60 per le applicazioni nelle abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica dell'utente;

c) lire 4,10 fino a 200 mila KWH di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dall'abitazione. È soppresso il trattamento agevolato previsto per i consumi di energia elettrica esonerati dall'applicazione del sovrapprezzo termico».

**17.8**

CORRAO

## **Articolo 21.**

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:*

### **«Articolo 21-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1994, n. 224, sostituire dalle parole: «che inizia» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in corso al 31 dicembre 1989».

**21.2**

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

**Articolo 32.**

*Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo la parola: «percepiti» aggiungere le seguenti: «al netto delle spese legali sostenute.».*

**32.1** FARDIN, SELLITTI, GUBBINI, BALDELLI, MO-  
DOLO, BARRA

**Articolo 33.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero noleggiato a tal fine» con le altre: «ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta.».*

**33.1** D'ALI, ROMOLI, VENTUCCI, ZACCAGNA

**Articolo 34.**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la frase seguente: «La presentazione degli elenchi presso gli uffici abilitati può essere effettuata anche a mezzo raccomandata; in tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini farà fede il timbro postale.».*

**34.1** THALER AUSSEHOFER, DUJANY, COSTA

*Al comma 4, dopo le parole: «si applicano le disposizioni dagli articoli...» sono aggiunte le seguenti: «51, 52, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Gli uffici doganali possono altresì effettuare i controlli necessari per l'accertamento delle anzidette violazioni nonché delle altre infrazioni rilevate nel corso dei controlli medesimi, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 52 del medesimo decreto.».*

**34.3** VENTUCCI, ZACCAGNA, D'ALI, ROMOLI

**Articolo 41.**

*Al comma 1, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti commi:*

*«2-quater. Ai fini dell'applicabilità dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno inter-*

pretate nel senso che le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenendo conto, ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori all'importo indicato nell'articolo 2435-bis, primo comma, lettera b), del codice civile.

*2-quinquies.* Sulle somme dovute per effetto della definizione effettuata ai sensi del comma 1 non si applicano gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e all'articolo 60, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

41.2

COSTA, THALER AUSSERHOFER

### Articolo 42.

*Sopprimere l'articolo.*

42.1

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

*Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

#### «Articolo 42-bis.

*(Conciliazione giudiziale in materia di tributi locali)*

1. L'istituto della conciliazione giudiziale di cui all'articolo 2-sexies, comma 1, della legge 30 novembre 1994, n. 656, si applica anche alle controversie relative all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni, nonché all'imposta comunale sugli immobili.

2. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, sostituire le parole: «possono essere proposti i ricorsi e le azioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638» con le parole: «possono essere proposti i ricorsi secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni».

3. Le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle controversie insorte dopo la data di approvazione del presente decreto».

42.2

GUGLIERI, PODESTÀ

### Articolo 45

*Sopprimere l'articolo.*

45.1

CAPONI, CRIPPA, SALVATO, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

**Articolo 46.**

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 46-bis.**

1. Il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, previsto dall'articolo 25, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è annullato a partire dal 1° gennaio 1995.

2. Le aliquote di maggiorazione straordinaria del corrispondente sovrapprezzo termico, versate al Ministero del tesoro a copertura delle minori entrate dovute al differimento dell'imposta di cui al comma 1, restano invariate ed il loro ammontare viene fiscalizzato».

**46.0.0** (ex 17.0.1)

BAGNOLI, LARIZZA, STEFANO, PREVOSTO, PAPPALARDO

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 46-bis.**

1. Sono fiscalizzati a partire dal 1 marzo 1994, l'aumento delle quote fisse e l'intero ammontare delle quote di prezzo di 22 e 33 lire al kwh corrispondenti, su base annua, ad un introito di 1200 miliardi, attribuiti dal citato provvedimento all'ENEL sui consumi domestici in base all'articolo 17 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a compensazione dei minori apporti al fondo di dotazione dell'Ente operati dall'articolo 18 della stessa legge».

**46.0.1**

BAGNOLI, LARIZZA, PREVOSTO, STEFANO, MICCELE, PAPPALARDO

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 46-bis.**

1. Le amministrazioni provinciali, i comuni e le comunità montane possono impiegare nel corso dell'esercizio 1995 le quote, non ancora utilizzate, dei contributi statali assegnati sulle rate di ammortamento dei mutui ordinari da contrarre negli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (26), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310 (27), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 (28), convertito, con modificazioni, dalla legge 15

marzo 1991, n. 80, nonchè ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 8 del 1993 (29).

2. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, con la presentazione, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 31 marzo 1996 di apposita certificazione firmata dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite entro il 30 novembre 1995, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro (30). Si applicano le disposizioni vigenti per l'anno 1992, di cui al comma 4, articolo 4, del decreto-legge n. 8 del 1993 (29). Per gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 21, del citato decreto-legge n. 8 del 1993 (29), le quote dei contributi statali previste al comma 2, sono obbligatoriamente destinate in via prioritaria alla contrazione dei mutui da assumere per la procedura del risanamento finanziario, con oneri a totale carico dello Stato nell'ambito delle quote stesse; la quota capitaria residua può essere utilizzata per la contrazione di nuovi mutui a totale carico dello Stato».

**46.0.3**

MORANDO, CHERCHI, BONAVITA, MANTOVANI,  
CRESCENZIO

*Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 46-bis.**

1. La disposizione di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725, è prorogata per gli anni 1996-1997. Al conseguente maggior onere di 600 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 si farà fronte a carico delle proiezioni per i medesimi anni del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando per 400 miliardi l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 200 miliardi l'accantonamento relativo del Ministero del tesoro.

**46.0.4**

MANCINO, CARPENEDO, TAMPONI

**Articolo 47.**

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 47-bis.**

*(Attività di pubblico interesse dei lavoratori che usufruiscono del trattamento di cassa integrazione)*

1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede a disci-

plinare il ricorso obbligatorio da parte dei comuni ai lavoratori che usufruiscono del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) i comuni devono predisporre all'inizio di ogni semestre un piano di programmazione nel quale sono stabilite le attività di interesse pubblico che devono essere svolte nel periodo amministrativo di riferimento, con la relativa durata, le esigenze di organico e i nomi dei soggetti che si trovano in cassa integrazione a cui fare ricorso, avente la residenza nel comune stesso;

b) nella definizione delle modalità di ricorso al personale di cui al presente articolo si deve tenere conto dell'età e del titolo di studio. L'orario di lavoro è commisurato al trattamento di cassa integrazione percepito;

c) lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) in nessun caso costituisce titolo o aspettativa per l'inserimento nel pubblico impiego;

d) i piani di programmazione di cui alla lettera a) devono essere trasmessi entro trenta giorni all'INPS, che provvede a trasferire ai comuni le risorse necessarie a erogare il trattamento di cassa integrazione, e al Ministero dell'interno, a cui è demandata, per quanto di competenza, la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni del regolamento o dei regolamenti di cui al presente articolo;

e) i piani di programmazione possono essere aggiornati mensilmente anche al fine di evitare ogni pregiudizio alle procedure di mobilità e di reimpiego del personale utilizzato ai sensi del presente articolo. Gli aggiornamenti devono essere trasmessi entro quindici giorni all'INPS e al Ministero dell'interno;

f) la mancata osservanza da parte dei comuni delle disposizioni previste dal regolamento di cui al presente articolo o del piano di programmazione determina in capo a questi ultimi l'insorgenza dell'obbligo di far fronte all'onere finanziario sopportato dall'INPS per erogare il trattamento di cassa integrazione al personale che doveva essere utilizzato ai fini di cui alla lettera a);

g) il personale che rifiuta l'inserimento nel piano di programmazione perde il diritto al trattamento di cassa integrazione».

**47.0.2**

PAGLIARINI, BUSNELLI, COPERCINI, ROVEDA,  
DUJANY

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 47-bis.**

*(Pensionamento di anzianità anticipato di pubblici dipendenti)*

1. Il requisito contributivo minimo per il pensionamento anticipato di anzianità per i lavoratori a carico dei regimi esclusivi, viene equiparato a quello vigente per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione

generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, secondo i tempi previsti nella seguente tabella:

dal 1° gennaio 1995	al 30 giugno 1995	31 anni
dal 1° luglio 1995	al 31 dicembre 1996	32 anni
dal 1° gennaio 1997	al 30 giugno 1998	33 anni
dal 1° luglio 1998	al 31 dicembre 1999	34 anni
dal 1° gennaio 2000	in poi	35 anni».

47.0.3

PAGLIARINI, BUSNELLI, COPERCINI, ROVEDA

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 47-bis.**

*(Gestione dei beni culturali)*

1. Per la fruizione dei beni artistici, archeologici, librari e archivistici, storici e culturali in genere, fermi restando, per i beni statali, gli obblighi di tutela a carico del personale statale a ciò qualificato e incaricato, possono essere affidati, in tutto o in parte, in gestione a fondazioni culturali, società o consorzi, costituiti a tal fine, i servizi di cui al comma 2 qualora risulti finanziariamente conveniente.

2. I servizi affidabili in gestione ai sensi del comma 1 sono quelli indicati dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonchè quelli di accoglienza, di informazione, di guida e assistenza didattica e di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, delle diapoteche, delle discoteche e biblioteche museali, dei servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso».

47.0.4

PAGLIARINI, BUSNELLI, COPERCINI, ROVEDA

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 47-bis.**

*(Valutazione della congruità degli stanziamenti sulle singole voci di spesa del bilancio)*

1. Entro il 30 aprile 1995, i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica promuovono un progetto per la predisposizione delle metodologie di formazione del bilancio di previsione dello Stato.

2. Il progetto ha per oggetto:

a) la valutazione della congruità degli stanziamenti sulle singole voci di spesa del bilancio e competenza dei Ministeri in relazione alle specifiche finalità;

b) la definizione delle metodologie di formazione del bilancio di previsione dello Stato secondo le tecniche del bilancio a base zero. Per la formazione del bilancio di previsione dello Stato a partire dall'anno 1996 si osservano le metodologie di cui alla lettera b).

3. Il Ministro del tesoro e il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con decreto, provvedono a indicare le modalità di realizzazione del progetto di cui al comma 1. Il progetto speciale è realizzato entro il 31 luglio 1995.

4. Il Governo, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge procede a stabilire le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato a partire dall'anno 1996 e a riordinare organicamente la disciplina della normativa nelle relative materie, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie.

5. La spesa per l'elaborazione del progetto speciale, anche mediante affidamento di appositi incarichi di studio, fa carico alla tabella A) (controlli RGS).

**47.0.5**

PAGLIARINI, BUSNELLI, COPERCINI, ROVEDA

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 47-bis.**

*(Liquidazione enti inutili)*

1. All'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la frase: "nelle società in cui lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale o della maggioranza di esso" è sostituita con la seguente: "controllate dallo Stato".

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tra le locuzioni "entro il termine" e "di centottanta giorni dalla data" si aggiunge la parola: "perentorio".

3. All'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole: "lire 20.000" sono sostituite con le seguenti: "200.000 lire".

4. All'articolo 9 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, si aggiunge, in fine: "i crediti di difficile o onerosa esazione ovvero assolutamente inesigibili, anche per la mancanza della necessaria documentazione probatoria, devono essere dichiarati estinti dai dirigenti preposti ai competenti settori di attività liquidatoria".

5. Al primo comma dell'articolo 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la locuzione: "disporre il trasferimento di determinati crediti da uno ad altro degli enti" è sostituita con la seguente: "disporre il trasferimento di determinati rapporti di credito da uno ad altro degli enti".

6. Al quinto comma dell'articolo 13-bis della legge 4 dicembre

1956, n. 1404, è soppresso il seguente periodo: “, purchè lo Stato abbia la proprietà dell'intero capitale”.

7. Il personale in servizio e in quiescenza degli enti, gestioni e servizi oggetto dei provvedimenti di soppressione, scorporo e riforma di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, già iscritto presso i soggetti suddetti a fondi di previdenza integrativi del trattamento pensionistico dell'assicurazione generale obbligatoria, che non ha optato per il mantenimento della posizione previdenziale pregressa, ha diritto alla restituzione, con il riconoscimento a titolo accessorio dei soli interessi di legge a decorrere dalla scadenza del termine entro cui poteva essere esercitato il diritto di opzione, dei contributi a carico dello stesso versati ai preesistenti fondi di previdenza a copertura dei periodi effettivi fino alla data di iscrizione alle gestioni previdenziali delle amministrazioni di destinazione. L'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti trasferirà alle gestioni di previdenza delle amministrazioni di destinazione del personale suddetto la contribuzione affluita ai preesistenti fondi, con gli interessi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, a copertura dei servizi o periodi riscattati nei fondi stessi. Il versamento dovrà essere fatto entro e non oltre centottanta giorni dalla ricezione della richiesta avanzata dalle gestioni di previdenza. Al personale cui è stata corrisposta dall'INADEL e dall'ENPAS, ora INPDAP, l'eccedenza prevista dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono riconosciuti a titolo accessorio i soli interessi legali a far tempo dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo all'iscrizione alle gestioni stesse. Al personale cui è stata corrisposta dall'INADEL e dall'ENPAS, ora INPDAP, l'eccedenza prevista dagli articoli 6 e 8 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, sono riconosciuti a titolo di accessorio i soli interessi legali a far tempo dal giorno successivo al compiersi dal diciottesimo mese dalla data di entrata in vigore della legge stessa. I suddetti benefici sono riconosciuti a domanda, da prodursi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le norme di cui al presente comma non si applicano al personale nei cui confronti è stata emessa una sentenza passata in giudicato. Il contenzioso pendente è estinto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano altresì al personale la cui posizione sia già stata definita con il trasferimento dei contributi alle gestioni di previdenza delle amministrazioni di destinazione. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente comma si fa interamente fronte con le disponibilità finanziarie complessivamente affluite alle gestioni liquidatorie di cui all'articolo in oggetto.

8. All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 883, dopo il primo comma ed a completamento dello stesso, si aggiunge: “la determinazione della regione interessata deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla richiesta effettuata dal Ministero del tesoro. In caso di inutile decorso del tempo o mancato raggiungimento dell'intesa, l'esame della questione è deferito a un'apposita Commissione istituita presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - che dirime l'eventuale contrasto e, all'occorrenza, assume in via sostitutiva la determinazione di cui al periodo precedente. La Commissione è presieduta da un magistrato delle giurisdizioni superiori collocato in riposo e risulta composta dai seguenti membri: l'Ispettore generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti - Ragioneria generale

dello Stato - o un suo delegato; il presidente della giunta regionale interessata o un suo delegato. Le funzioni di segretario sono espletate da un dirigente dell'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. Le determinazioni sono adottate a maggioranza e sono definitive e inappellabili. La Commissione è nominata con decreto del Ministro del tesoro e deve concludere i lavori entro il termine massimo di due anni. Con lo stesso decreto si provvede al compenso, il cui onere grava interamente sulle gestioni liquidatorie assunte dall'IGED".

9. Allo scopo di accelerare la chiusura delle liquidazioni assunte ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, l'Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti individua i problemi e i casi nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi determinano situazioni distorsive del corretto andamento delle gestioni liquidatorie. L'IGED segnala i casi al Ministro del tesoro e esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e i problemi stessi. Ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o almeno ogni sei mesi, il Ministro del tesoro presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto circa i problemi e le azioni da promuovere per consentire la prosecuzione e chiusura delle gestioni liquidatorie.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'IGED presenta al Ministro del tesoro un programma che, con riferimento alle singole gestioni liquidatorie o alle liquidazioni di gruppi omogenei, preveda in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione e il risultato anche in termini di razionalizzazione che si intendono conseguire nell'anno in corso e le relative motivazioni. Il programma può altresì prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando a una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui al primo periodo e le loro modalità. Le eventuali variazioni e aggiornamenti devono essere periodicamente comunicati al Ministro del tesoro. Entro il 30 gennaio di ogni anno, l'Ispettore generale presenta al Ministro del tesoro una relazione nella quale si dà conto in dettaglio dei risultati conseguiti nell'anno precedente, del rispetto del programma di cui al comma in oggetto, nonché delle variazioni che si sono rese necessarie e la loro motivazione. La relazione dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio dei ministri».

**47.0.6**

PAGLIARINI, BUSNELLI, COPERCINI, ROVEDA

*Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 47-bis.**

*(Collegio sindacale)*

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2403 del codice civile viene aggiunto il seguente:

“Il Collegio dei sindaci provvede a valutare l'adeguatezza delle procedure utilizzate dalla società per rispettare le disposizioni fiscali e con-

trollare, a campione, che tali procedure siano effettivamente applicate. Il Collegio determina l'ampiezza del campione sulla base della valutazione della qualità delle procedure".

2. Il quarto comma dell'articolo 2403 del codice civile è sostituito dal seguente:

"I sindaci, anche individualmente, possono chiedere agli amministratori, e ai dipendenti della società documenti e notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari, che ritengano utili all'adempimento dei loro doveri. Delle richieste deve essere preventivamente informato il presidente del collegio".

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 2043 del codice civile viene aggiunto il seguente:

"Il Collegio dei sindaci può richiedere i documenti e le notizie di cui al comma precedente anche a terzi eventualmente delegando uno dei propri membri".

4. L'articolo 25 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

5. Dopo il terzo comma dell'articolo 2400 del codice civile viene inserito il seguente:

"Fino alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Registro dei revisori contabili, i sindaci dovranno essere scelti tra coloro che hanno i requisiti per essere iscritti nel Registro stesso e che nei termini e con le modalità di legge hanno fatto richiesta di iscrizione. Coloro che all'entrata in vigore della presente legge fanno parte di Collegi sindacali restano in carica fino alla cessazione dall'Ufficio per qualsiasi causa, ancorchè non aventi i requisiti per l'iscrizione nel Registro dei revisori contabili".

6. Nel primo comma dell'articolo 2407 del codice civile, dopo la parola: "responsabili" viene aggiunta la seguente frase: ", anche nei confronti dei terzi,".

7. Nel primo comma dell'articolo 2427 del codice civile è aggiunto il seguente numero:

"19) l'attestazione che tutte le operazioni poste in essere, direttamente o indirettamente dalla società risultano nelle scritture contabili".

8. Il secondo comma dell'articolo 2429 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Nella sua relazione, il Collegio sindacale deve esprimere il proprio giudizio professionale sulla chiarezza, veridicità e correttezza del bilancio nel suo complesso. Il giudizio può contenere eccezioni e riserve".

9. Al terzo comma dell'articolo 2435-*bis* del codice civile è soppresso il numero: "14)".

*Dopo il capo VII (Altre disposizioni urgenti), aggiungere il seguente:*

«CAPO VIII

**PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA  
DI PROVVIDENZE ECONOMICHE AI MINORATI CIVILI)**

**Articolo 47-bis.**

*(Accertamenti sanitari in materia di invalidità civile,  
cecità civile e sordomutismo)*

1. Gli accertamenti sanitari relativi a domande finalizzate al riconoscimento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo vengono effettuati presso le unità sanitarie locali, nell'ambito del servizio o settore di medicina legale e delle assicurazioni sociali, da un medico chirurgo specialista in medicina legale e delle assicurazioni dipendente dalle stesse. In carenza di dipendenti specialisti in medicina legale e delle assicurazioni è consentita la convenzione con specialisti in medicina legale e delle assicurazioni e con medici appartenenti ai ruoli medico-legali degli Enti previdenziali INPS e INAIL.

2. È abrogato l'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

3. Copia dei verbali di visita e delle indagini specialistiche conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alle sedi dell'INPS competenti per territorio. Decorso sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l'INPS abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unità sanitaria locale o mediante visita diretta dell'interessato da parte dell'INPS, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge.

4. È abrogato l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, inteso alla disciplina dei ricorsi amministrativi avverso i provvedimenti di definizione delle domande di cui al comma 1.

5. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede su parere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Per gli accertamenti che risultino necessari l'INPS si avvale delle strutture e risorse del proprio ruolo medico-legale, nonché di altri medici legali, anche attraverso la stipula di convenzioni. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario con legittimazione passiva delle unità sanitarie locali.

6. Ai fini previsti dai commi 3 e 5 le domande giacenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le commissioni mediche per le pensioni di guerra e di invalidità civile e presso la commissione medica superiore e di invalidità civile - di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e suc-

cessive modificazioni, - devono essere trasmesse alle sedi dell'INPS competenti per territorio di residenza dell'interessato. Per tutte le pratiche a qualsiasi titolo pervenute, l'INPS istituisce una base di dati informatica atta allo scambio telematico fra amministrazioni, da regolamentare ai sensi del successivo articolo 4.

7. Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di operare le commissioni di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

#### **Articolo 47-ter.**

*(Competenze del Ministero del tesoro)*

1. Limitatamente agli accertamenti sanitari effettuati dalle unità sanitarie locali resta ferma la competenza del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - per l'effettuazione delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell'assegno e della indennità di accompagnamento. Ai fini del presente comma il Ministero del tesoro si avvale della "commissione medica superiore e di invalidità civile" e delle "commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile" - di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. A concorrenza dei posti che si rendono vacanti in dette commissioni è consentita la convenzione con specialisti in medicina legale e delle assicurazioni e con medici appartenenti ai ruoli medico-legali degli Enti previdenziali INPS e INAIL.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minorati civili che, alla data predetta risultino titolari di pensioni, assegni od indennità, sono obbligati a presentare al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - una certificazione del medico curante che ne attesti le condizioni di salute, con particolare riferimento alle infermità che hanno dato luogo all'invalidità civile o alla minorazione. La certificazione comporta responsabilità ai sensi dell'articolo 481 del codice penale.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente entro il termine stabilito, determina l'avvio dei necessari accertamenti ai fini della revoca della provvidenza economica e, comunque, la sospensione dell'erogazione del beneficio economico.

#### **Articolo 47-quater.**

*(Norme relative al contenzioso giurisdizionale)*

1. Nella fase di contenzioso giurisdizionale avverso i provvedimenti emessi sulla base degli accertamenti di cui agli articoli precedenti, le rispettive amministrazioni passivamente legittimate si avvalgono anche, al

fine di assicurare comunque l'attività di consulenza tecnica di parte, di appositi albi professionali provinciali, istituiti presso le Prefetture, aperti agli specialisti in medicina legale e delle assicurazioni sociali e ai medici previdenziali dell'INPS e dell'INAIL.

2. Nelle controversie di cui al comma precedente, la rappresentanza e la difesa in giudizio delle citate amministrazioni può essere attribuita anche a funzionari delle stesse appositamente designati.

3. Nelle stesse controversie il giudice, ai sensi dell'articolo 445 del codice di procedura civile, nomina consulenti tecnici di ufficio prescelti esclusivamente tra gli specialisti in medicina legale e delle assicurazioni sociali e, in mancanza, tra gli specialisti in medicina del lavoro.

4. Nelle stesse controversie è facoltà delle parti avvalersi dell'istituto dell'arbitrato irrituale come disciplinato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.

#### **Articolo 47-quinquies.**

*(Regolamento di attuazione)*

1. Con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, del Ministro del tesoro, del Ministro della sanità, del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede a definire:

a) i criteri generali di gestione dei flussi procedurali delle domande, l'assetto a regime dei sistemi informativi ed informatici da integrare fra loro per garantire a ciascuna amministrazione le informazioni di specifico interesse, lo schema di attuazione per il particolare servizio della legge n. 241 del 1990 per quanto riguarda i termini ed i responsabili dei procedimenti, lo schema di attuazione della segnalazione alle prefetture da parte dell'INPS della titolarità del richiedente di pensioni INPS o a carico di altri Enti;

b) le caratteristiche del modello di domanda da presentare per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile e le caratteristiche della certificazione da allegare a dimostrazione della presunta invalidità;

c) le caratteristiche del modello di certificazione di cui al comma 2 dell'articolo 2;

d) le procedure e le modalità operative degli accertamenti medico-legali e le caratteristiche dei relativi verbali, fermi restando la precedenza per le situazioni di maggiore gravità e i criteri ed i principi di cui al decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e le tabelle indicative delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1992;

e) le modalità e le procedure da seguire nelle fasi di ricorso amministrativo di cui al comma 3 dell'articolo 1;

f) le normative di attuazione dei disposti di cui all'articolo 3 in materia di contenzioso giurisdizionale.

**Articolo 47-sexies.**

*(Norme finali ed entrata in vigore)*

1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge. Il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sarà adeguato in relazione alla nuova disciplina dettata dalla presente legge».

**47.0.1**

BUSNELLI, COPERCINI, ROVEDA, PAGLIARINI

**Articolo ....**

1. A partire dal 1° luglio 1995, l'importo dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modifiche con la legge 13 maggio 1988, n. 153, è aumentato, con riferimento al reddito previsto per la determinazione del predetto assegno, nei casi di nucleo comprendente più di due figli. Con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro sono fissati i relativi importi.

2. La spesa di cui al comma precedente non può superare negli anni 1995-1996-1997 l'ammontare annuo rispettivamente di 200, 400, 400 miliardi.

3. All'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede:

a) per l'anno 1995 mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa recata dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1994, n. 725;

b) per gli anni 1996 e 1997 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero del tesoro.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 3, lettera a) è prorogata per gli anni successivi al 1995. Al relativo onere, valutato in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 si provvede mediante riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

**50.100**

CRESCENZIO, BUSNELLI, CURTO, CORRAO, CAPONI, CARPENEDO, FARDIN, ZACCAGNA

## PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Articolo 2, comma 3: si cita la legge 22 febbraio 1986, n. 41, anzichè «28 febbraio 1986, n. 41» (come, esattamente, è citata anche al comma 2 dell'articolo 3).

Articolo 5, comma 1: si cita il comma 4 dell'articolo 1 della legge 17 marzo 1993, n. 63, anzichè, come sarebbe giusto, il «comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63».

Articolo 8, comma 7: si cita il regio decreto 16 giugno 1934, n. 1275, mentre l'anno esatto è il 1938.

Articolo 20, comma 1: si cita la legge 26 novembre 1992, n. 461, mentre il numero esatto è 462.

Articolo 38, comma 1, le parole «dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Articolo 38, comma 5: si citano i commi 1 e 3 dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, non essendo numerati, andrebbero citati come «commi primo e terzo».

Articolo 44, comma 1: si cita l'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, che, trattandosi di un provvedimento in cui i commi non sono numerati, andrebbe citato come «articolo 17, secondo comma».

**Coord. 1**

IL RELATORE

**ORDINI DEL GIORNO**

Il Senato,

visto l'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e gli articoli 5 e 6 della legge 23 aprile 1983, n. 122,

impegna il Governo:

a provvedere entro sei mesi a contabilizzare d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna e a devolvere, anche in forma forfettaria e transattiva, le quote dell'IRPEF relative agli anni dal 1985 al 1993, dovute a termini dell'articolo 1, lettera d, della legge 13 aprile 1983, n. 122.

**0/5/1416/1**

CADDEO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

rilevato che alcune direttrici dell'intervento predisposto riguardano l'incremento dell'imposizione indiretta sui servizi telefonici a uso privato e sulla fornitura di energia elettrica per uso domestico;

rilevato che tali aumenti si scaricheranno sul costo finale per gli utenti;

considerato che l'aumento impositivo colpisce anche le fasce sociali più deboli, formate da individui a basso reddito o famiglie mono-reddito, nel cui ventaglio di consumi quelli per i servizi telefonici e per l'energia elettrica incidono in maniera considerevole,

impegna il Governo:

a intervenire nei confronti delle aziende erogatrici di tali servizi, perchè si utilizzino elasticamente le tariffe agevolate per le fasce deboli per compensare i maggiori aggravii derivanti dalla manovra finanziaria.

**0/5/1416/2**

CORRAO

**ISTRUZIONE (7ª)**

GIOVEDÌ 2 MARZO 1995

**66ª Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
BISCARDI

*La seduta inizia alle ore 11.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(572) FAVILLA e RIANI: Estinzione della fondazione Pellegrini-Carmignani di Montecarlo (Lucca) e destinazione dei beni**  
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul contenuto del disegno di legge in titolo il senatore DOPPIO, il quale ne sottolinea il carattere semplice ed essenziale. L'articolo unico dispone infatti la estinzione della fondazione Pellegrini-Carmignani con sede in Montecarlo in provincia di Lucca e l'attribuzione di tutti i beni già adibiti a fini assistenziali ed educativi al comune della medesima località; lo stesso comune provvederà alla liquidazione di ogni eventuale passività. I mutamenti economici e sociali intervenuti dal 1852, anno di costituzione della fondazione, ne hanno reso progressivamente difficile il funzionamento fino al 1990, allorchè gli organi statutari hanno preso atto dell'esaurirsi degli scopi istitutivi, deliberandone successivamente lo scioglimento.

Il relatore segnala quindi che la Commissione affari costituzionali, in un primo parere, formulato lo scorso 16 novembre 1994, si era detta contraria, poichè il testo accollava al comune oneri non negoziati con l'ente in via di estinzione, nè previsti dal relativo statuto; di conseguenza il primo firmatario del disegno di legge, senatore Favilla, ha presentato due emendamenti (rispettivamente volti a rettificare il comma 2 e a sopprimere il comma 3), alla luce dei quali la Commissione suddetta ha espresso un nuovo parere pienamente favorevole. Al momento manca il parere della Commissione bilancio, che peraltro gli risulta essere orientata in senso favorevole; non appena questo sarà pervenuto - conclude - si potrà approvare il testo.

Si apre il dibattito.

Il senatore MERIGLIANO, nell'esprimere una valutazione positiva, suggerisce di chiedere il trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente BISCARDI, nel dichiarare chiuso il dibattito, fa presente che la richiesta di trasferimento alla sede deliberante, che egli condivide, potrà essere formalmente avanzata dalla Commissione non appena acquisito il parere della Commissione bilancio, presumibilmente già nella prossima settimana. Onde assicurare un *iter* celere, propone di fissare alle ore 12 di domani il termine per la presentazione di eventuali nuovi emendamenti.

La Commissione conviene; il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(707) LA LOGGIA e CORSI ZEFFIRELLI: Aumento del contributo statale all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale per il libro parlato**

(Esame e rinvio)

Il relatore MERIGLIANO fa presente che la proposta di legge in titolo intende rifinanziare la legge n. 178 del 1992, con la quale era stato assegnato un contributo annuo di due miliardi per il triennio 1992-1994 all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione per il Centro nazionale per il libro parlato. Il venir meno di tali finanziamenti rischia di interrompere lo svolgimento di una attività estremamente valida e conveniente a favore della integrazione dei minorati sensoriali, dal momento che il ricorso al sistema di scrittura e lettura Braille comporta spesso oneri assai elevati.

Dopo aver ripercorso l'*iter* di approvazione della legge n. 178, il relatore raccomanda una sollecita approvazione del provvedimento, la copertura dei cui oneri dovrebbe essere già prevista nella legge finanziaria per il 1995. Egli propone altresì la richiesta di trasferimento alla sede deliberante, al fine di evitare i ritardi inevitabilmente connessi con l'esame dei provvedimenti in Assemblea.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice ABRAMONTE ricorda che la Commissione ha già preso in esame alcune proposte di legge a favore della integrazione dei minorati sensoriali che, tuttavia, hanno dovuto essere accantonate per problemi relativi alla copertura finanziaria. Auspica pertanto che il provvedimento in titolo, che rifinanzia un servizio altamente qualificato, possa essere rapidamente approvato e in questo senso aderisce alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante avanzata dal relatore.

Il senatore SCAGLIONE esprime a sua volta un giudizio positivo sul provvedimento, avanzando tuttavia la richiesta di informazioni sull'attività svolta dal Centro nazionale per il libro parlato.

Il senatore DOPPIO si associa alle considerazioni svolte, auspicando che l'obiettivo di offrire «pari opportunità» a tutti i cittadini nei diversi settori della società civile sia perseguito anche con riferimento all'accesso alla cultura da parte dei minorati sensoriali.

Il senatore SCAGLIOSO invita la Presidenza della Commissione a richiedere informazioni in merito all'attività di altre istituzioni, diverse dal Centro nazionale per il libro parlato, che svolgono servizi similari.

Interviene quindi il presidente BISCARDI il quale, preso atto dell'unanime convergenza sulla opportunità del provvedimento, si sofferma sull'importanza di finanziare strutture che assicurino nel tempo lo svolgimento di servizi di alto livello. Ricorda altresì che nella scorsa legislatura il Parlamento approvò un provvedimento di finanziamento della biblioteca Regina Margherita di Monza, struttura che a sua volta fa capo all'Unione italiana ciechi. Egli assicura comunque che si farà carico di richiedere le documentazioni richieste dai senatori Scaglione e Scaglioso, al fine di riprendere quanto prima l'esame del provvedimento, per il quale occorre comunque attendere l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Poichè nessun altro chiede di parlare, egli dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Su proposta del PRESIDENTE, che dà atto della presentazione di un emendamento da parte della senatrice Briccarello, la Commissione conviene poi di fissare a martedì, 7 marzo, alle ore 10,30, il termine per la presentazione di eventuali altre proposte emendative.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

**(1255) Modifica alla disciplina del commercio dei beni culturali**

(Esame e rinvio)

Il presidente BISCARDI riferisce alla Commissione, ricordando come il ministro Paolucci, nel corso delle dichiarazioni programmatiche rese alla Commissione pochi giorni dopo l'insediamento del nuovo Governo, abbia incluso tale provvedimento tra gli interventi cui intende garantire priorità di esame. La normativa attualmente vigente in materia di commercio dei beni culturali è infatti insufficiente a garantire la necessaria tutela, appare superata nei contenuti e risulta largamente disapplicata. Sono purtroppo a tutti noti le frequenti immissioni sul mercato di opere false, le esportazioni clandestine di opere d'arte vincolate, nonchè i deprecabili fenomeni di riciclaggio di denaro sporco realizzati attraverso l'acquisto di opere ed oggetti d'arte presso soggetti privati. Al fine di porre termine a tale incresciosa situazione, il Governo propone di introdurre nell'ordinamento alcune sanzioni amministrative a danno dei commercianti di opere d'arte che non tengano regolarmente i registri di entrata e di uscita degli oggetti, nonchè di coloro che nelle operazioni di vendita non consegnino gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere. Il provvedimento prevede altresì l'obbligo di segnalazione del deposito di beni culturali presso istituti di credito, con la relativa riproduzione fotografica del bene, nonchè l'estensione agli ufficiali di polizia giudiziaria addetti al Comando dei carabinieri per la tutela del patrimonio artistico della facoltà di acquistare beni culturali al fine di entrare in possesso di elementi di prova relativi a fattispecie criminose. Infine, occorre sottolineare la norma prevista dall'articolo 3, volta a regolarizzare il possesso di beni archeologici mobili da parte di soggetti privati attraverso la previsione di una comunicazione al Ministero per i beni culturali e ambientali con la quale i possessori di detti beni chiedano di divenirne i legittimi proprietari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1146) SCAGLIONE: Celebrazione dei novecento anni della città di Asti, del millennio dell'imprenditoria astigiana e del secondo centenario della repubblica Astese**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE prende atto della presentazione, da parte del senatore Scaglione, di un emendamento relativo alla copertura finanziaria. Poichè tale emendamento necessita del parere della Commissione bilancio, che peraltro non si è ancora espressa sul merito del provvedimento, egli ne dispone la trasmissione alla Commissione stessa e rinvia il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 2 MARZO 1995

**74ª Seduta***Presidenza del Presidente*

BOSCO

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo in materia di appalti «settori esclusi»**

(Parere al Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 febbraio 1994, n. 146. Esame e rinvio)  
(R139B 00, C08ª, 0003ª)

Il relatore, senatore TERRACINI, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sullo schema di decreto legislativo che recepisce nell'ordinamento nazionale due direttive del Consiglio (90/531/CEE e 93/38/CEE) che coordinano le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, di quelli fornitori di servizi di trasporto e di quelli operanti nel settore delle telecomunicazioni (cosiddetti settori esclusi).

Secondo l'articolo 1 della legge n. 142 del 1992, il Governo avrebbe dovuto emanare entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, il decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 90/531. Trascorso tale termine senza che lo schema di decreto fosse stato trasmesso alle Camere per il parere, la legge n. 146 del 1994 ha provveduto a prorogare il termine per l'emanazione del decreto legislativo, senza però modificare i criteri di delega (cosa che invece sarebbe stato opportuno fare, considerato che nel frattempo era intervenuta la direttiva 93/38/CEE, la quale pure coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti da parte dei soggetti operanti nei settori di pubblica utilità, includendo, rispetto alla precedente direttiva, anche gli appalti di servizi).

Il Governo, con lo schema di decreto legislativo in esame, intende dare attuazione ad ambedue le direttive. Ora, la normativa contenuta nella direttiva del 1993 si sovrappone a quella recata dalla direttiva del 1990, provocando un effetto non dissimile da quello della abrogazione implicita. L'applicabilità della direttiva 93/38, rispetto alla precedente, viene regolata dall'articolo 45 della direttiva in questione, che prevede che gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva ed applicarla entro il 1º luglio 1994 e che la direttiva del 1990 cessa di avere effetto dal momento in cui viene applicata la nuova (fermo restando l'obbligo

degli Stati di conformarsi alla direttiva del 1990 entro il termine, assegnato dalla Comunità, del 1° luglio 1992). Si può quindi affermare che, trascorso il termine per il recepimento della direttiva 93/38 (1° luglio 1994) occorre dare attuazione ad entrambe le direttive.

Il relatore ricorda poi che la legge quadro in materia di lavori pubblici (legge n. 109 del 1994), all'articolo 2, include nell'ambito oggettivo di applicazione della legge stessa anche gli enti appartenenti ai cosiddetti settori esclusi, pur facendo salve eventuali modifiche ed integrazioni all'atto del recepimento della direttiva 93/38.

Come è noto, la legge n. 109 è stata sospesa dal decreto-legge n. 257 del 1994, non convertito e reiterato fino al vigente decreto-legge n. 26 del 1995, sino al 30 giugno 1995. L'inclusione dei soggetti operanti nei settori di pubblica utilità nell'ambito soggettivo della legge n. 109 comporta l'applicazione di una procedura più rigorosa rispetto a quella previste dalla direttive comunitarie agli appalti affidati da tali soggetti. Peraltro, dopo la sospensione della legge n. 109, la Commissione ha provveduto ad acquisire il punto di vista dei soggetti operanti nel settore dei lavori pubblici, i quali, a proposito della questione dei settori esclusi, affermano prevalentemente che occorre rispettare l'impostazione comunitaria e quindi distinguere la normativa applicabile agli appalti aggiudicati dagli enti che operano nei settori di pubblica utilità rispetto a quella applicata dalle pubbliche amministrazioni in generale.

Il relatore ricorda infine che l'VIII Commissione della Camera dei deputati ha già espresso un parere contrario sullo schema di decreto legislativo in esame, osservando che è necessario riaffermare il principio dell'unicità del mercato delle infrastrutture, nel quale, al fine dell'applicazione delle regole, si deve prescindere dalla veste giuridica degli operatori, potendosi solo evidenziare alcune peculiarità di certi tipi di lavori e dovendosi comunque anche in tali casi, data la realtà italiana, circoscrivere al massimo la discrezionalità delle stazioni appaltanti.

Il senatore SCIVOLETTO chiede un rinvio del dibattito alla prossima settimana, per consentire ai Gruppi un approfondimento di questa delicata e complessa materia, alla luce anche del parere espresso dalla competente Commissione della Camera dei deputati.

Poichè conviene la Commissione, il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

GIOVEDÌ 2 MARZO 1995

**59ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
FERRARI Francesco*Interviene il sottosegretario Prestamburgo.**La seduta inizia alle ore 9,40.***IN SEDE REFERENTE**

**(515) MANIERI e ALÒ.** - *Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, relativo alla razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi*

**(726) COSTA ed altri.** - *Modifica al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi*

**(978) COVIELLO ed altri.** - *Provvedimenti per il superamento delle difficoltà dell'agricoltura nel Mezzogiorno e nelle aree svantaggiate del Paese: revisione della agevolazioni contributive e dei sistemi di accertamento dei lavoratori agricoli, recupero dei contributi agricoli unificati*

(Congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 978 con i disegni di legge nn. 515 e 726. Esame congiunto e rinvio del disegno di legge n. 978; seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 515 e 726)

Il presidente FERRARI comunica che il disegno di legge n. 978, già assegnato in sede consultiva, è stato deferito alla Commissione in sede referente e pertanto sarà esaminato, per connessione di materia, congiuntamente con i disegni di legge n. 515 e n. 726, su cui è stata già svolta la relazione. Potrebbe anche essere istituita, egli aggiunge, un'apposita Sottocommissione per un esame preliminare di tutte e tre le proposte.

Sulla congiunzione dell'esame conviene la Commissione.

Il relatore BORGIA riferisce quindi sul disegno di legge n. 978 nella cui relazione di accompagnamento i presentatori esaminano retrospettivamente gli oneri e le angosce che i coltivatori delle aree sviluppate del Paese hanno subito sia per fenomeni naturali (si va dal terremoto in Basilicata alle varie grandinate e simili calamità), sia per fatti legislativi, costituiti dalle incombenze di carattere finanziario e burocratico-conta-

bile, imposte col decreto legislativo n. 375 del 1993. Nel disegno di legge - egli aggiunge - si propone la soppressione delle norme del decreto legislativo n. 375 riguardanti la tenuta dei registri contabili.

Ricorda successivamente le azioni promosse dallo SCAU per recuperare gli introiti dei contributi agricoli unificati relativi agli anni 1991 e precedenti per un valore totale di lire 4.000 miliardi (in alcune aziende lombarde ci sono agricoltori esposti, per una sola azienda, per oltre 2 miliardi di lire) e sottolinea il ricorso al sistema bancario e ai privati da parte degli agricoltori, costretti spesso a soggiacere ad usurai che hanno ipotecato i terreni, diventandone poi proprietari in una sorta di circolazione «viziosa».

Si dice infine favorevole all'istituzione di una Sottocommissione.

Il presidente FERRARI evidenzia la necessità di fare in fretta per andare incontro alle attese del mondo agricolo.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO riferisce che, a seguito di un esame congiunto presso il Ministero del lavoro con i rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali e dei sindacati, i nodi emersi riguardano il tipo di parametro da applicare per separare dalle altre le microaziende di carattere marginale, che non possono sopportare gli oneri in questione. Se si usasse il parametro dei cinque dipendenti fissi, le aziende da esonerare sarebbero eccessivamente numerose. Un criterio più accettabile - aggiunge il Sottosegretario - potrebbe essere quello che tiene conto dell'unità di lavoro (riferita a fissi e avventizi) e dell'età dei coltivatori.

Rilevata quindi l'utilità dell'istituzione di un'apposita Sottocommissione, osserva che il citato decreto legislativo n. 375 è stato di scarsa applicazione, dal momento che chi non pagava continua a non pagare e conclude ponendo l'accento sulla forte penalizzazione che le aziende familiari hanno subito con la politica agricola della Comunità europea.

La Commissione delibera quindi l'istituzione di una Sottocommissione, presieduta dal relatore Borgia e composta da un rappresentante di ciascun Gruppo, incaricata di compiere un esame preliminare dei tre disegni di legge.

Il senatore RECCIA osserva che finora s'è discusso della abrogazione delle norme del decreto legislativo n. 375 del 1993, riguardanti le incombenze burocratico-contabili; nel disegno di legge n. 978, agli articoli 3 e 4, si tratta, invece, anche di altri problemi e precisamente di un abbuono del 40 per cento dei contributi dovuti per il 1993 e per gli anni precedenti, nonché di finanziamenti di credito agrario a tasso agevolato.

Per quanto riguarda le imprese familiari egli ritiene si debba distinguere in base alle dimensioni, al tipo di coltura tradizionale o meno, al tipo di raccolta e di manodopera usata. Inoltre occorre fare riferimento al reddito reale, non a quello risultante dal modello 740.

Conclude poi sull'inutilità di «piangersi addosso» per il Sud e auspica una regolamentazione generale che tenga conto dei redditi reali e delle oggettive capacità contributive di ciascuno. Conclude auspicando che i Commissari esprimano sin d'ora le proprie valutazioni sui citati articoli 3 e 4 del disegno di legge n. 978.

Il presidente FERRARI osserva che un preliminare approfondimento delle varie problematiche emerse potrà essere compiuto proprio dalla Sottocommissione testè istituita.

Interviene infine nuovamente il senatore RECCIA per auspicare che non si vada adesso in giro a dire agli agricoltori che non pagheranno i contributi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*  
(R029B 00, C09ª, 0018ª)

Il Presidente avverte che al termine della seduta si riunirà l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per il calendario dei lavori della prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 10,15.*

**INDUSTRIA (10ª)**

GIOVEDÌ 2 MARZO 1995

**107ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
CARPI

*Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CLÒ e il sottosegretario di Stato alle finanze VEGAS.*

*La seduta inizia alle ore 10,20.*

**IN SEDE REDIGENTE**

**(359) CAVAZZUTI ed altri. Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).** Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1º marzo 1995.

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione, sospesa nella 2ª seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente CARPI fa presente che si procederà preliminarmente all'illustrazione degli ordini del giorno e quindi degli emendamenti, la cui votazione avrà luogo dopo che saranno pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate.

Il senatore LARIZZA dà conto del seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente,

considerato che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 420 del 1994, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, che reca la disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva;

vista la necessità di adeguare la normativa ai principi sanciti dalla Corte Costituzionale per il rispetto dell'imperativo costituzionale sotteso all'esigenza di garanzia del valore del pluralismo, tutelato dall'articolo 21 della Costituzione,

impegna il Governo:

a predisporre, entro quindici giorni, le opportune iniziative di legge al fine di disciplinare la materia, in modo che ciascun soggetto

privato possa essere concessionario, in ambito nazionale, soltanto di una rete riguardante la radiodiffusione televisiva, prevista dal piano di assegnazione televisiva.

(0/359-A/1/10)

LARIZZA, MICELE, PREVOSTO, PAPPALARDO

Sul predetto ordine del giorno il relatore BAGNOLI esprime parere favorevole mentre il ministro CLÒ si dichiara contrario.

Il senatore PONTONE ritiene inopportuna la previsione di limiti temporali vincolanti, entro i quali il Governo dovrebbe interamente mutare il sistema normativo vigente nel settore radiotelevisivo.

Il senatore BECCARIA fa presente che la Commissione è chiamata a deliberare sulle questioni relative alla costituzione delle Autorità ma non è tenuta ad entrare nel merito di altri problemi.

Il senatore MICELE dà ragione dei seguenti ordini del giorno:

«La 10ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge n. 359-A che detta norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e per l'istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

verificata la necessità di regolare i servizi pubblici locali e di completare in questo senso l'intervento proposto;

fermo restando la non superabile titolarità degli Enti locali in ordine alla concessione e l'opportunità di definire criteri certi in merito al controllo delle tariffe;

considerata l'esigenza che nelle Autorità che attendono i Servizi pubblici degli Enti locali vi siano componenti designate dalle Regioni e che le stesse Autorità svolgano le proprie attività di concerto con organi di garanzia eventualmente istituiti dalla Regione e delle Province autonome competenti,

impegna il Governo:

ad emanare uno o più decreti per l'istituzione e per la disciplina della Autorità per i servizi pubblici locali, operanti nell'ambito dei servizi idrici, dei servizi di distribuzione del gas tramite reti urbane e dei servizi di trasporto urbano e extraurbano».

(0/359-A/2/10)

MICELE, LARIZZA, PAPPALARDO

«La 10ª Commissione permanente,

considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla regolamentazione, attraverso disposizioni specifiche delle funzioni e delle attribuzioni delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità operanti nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi postali, dei trasporti e dell'acqua,

impegna il Governo:

a presentare un disegno di legge, sentite le forze sociali ed economiche, nel rispetto dei principi dei criteri direttivi contenuti nella presente legge, per la regolamentazione delle attribuzioni e delle funzioni

delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità operanti nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi postali, dei trasporti e dell'acqua».

(0/359-A/3/10)

MICELE, PAPPALARDO, LARIZZA

Il senatore PEDRAZZINI ritira il seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente,

considerato che i principi contenuti nel disegno di legge n. 359 non indicano compiutamente gli elementi necessari per definire un organismo indipendente con compiti di regolazione nel settore delle comunicazioni.

impegna il Governo:

ad uniformarsi, nel provvedimento legislativo nel settore delle comunicazioni che dovrà presentare, ai seguenti criteri direttivi:

a) costituzione di un'Autorità delle comunicazioni, con competenze nei settori delle telecomunicazioni in senso stretto, della distribuzione di programmi televisivi via cavo e via satellite, della radiodiffusione sonora e televisiva;

b) l'Autorità si articola in due commissioni, una delle quali nominata dal Governo con l'*advice and consent* del Parlamento e l'altra dal Parlamento stesso, con voto limitato; le commissioni eleggono il presente;

c) la prima commissione assume le competenze del Garante della radiodiffusione e l'editoria e la seconda quelle di regolazione tecnico-economica del settore;

d) ai compiti di controllo delle tariffe della qualità del servizio si aggiungono, per la seconda commissione, quelle di proposta in ordine ai contenuti generali delle concessioni e delle autorizzazioni nelle materie delle telecomunicazioni e dell'emittenza radiotelevisiva, nonché quelle di definizione del piano di assegnazione delle frequenze;

e) il Ministero delle poste e telecomunicazioni assume la denominazione di Ministero delle comunicazioni, assorbendo le competenze in materia di informazione, editoria e spettacolo attualmente assegnate alla Presidenza del Consiglio e assumendo la guida della politica industriale nel settore, nell'ottica dello sviluppo della multimedialità;

f) il codice postale e delle telecomunicazioni è delegificato con la predisposizione da parte dell'Autorità di un regolamento generale delle telecomunicazioni e della distribuzione di programmi televisivi via cavo e via satellite, che assume come principi direttivi le conclusioni dell'indagine conoscitiva dell'8ª Commissione permanente del Senato sulla multimedialità: al riguardo si può ricordare la liberalizzazione della costruzione e gestione di infrastrutture di telecomunicazioni anche in anticipo al 1º gennaio 1998 sia pure per singole aree ove i concessionari possono offrire programmi di televisione via cavo e altri servizi di telecomunicazione all'interno di precise regole (separazione amministrativa e contabile tra gestione dell'infrastruttura e offerta di servizi, quota di capacità da riserva a produttori indipendenti, ecc.); liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione; regole volte a favorire lo sviluppo della televisione via cavo e via satellite; utilizzo da parte di terzi, determinate condizioni delle reti alternative gestite dalle imprese di pubblica utilità».

(0/359-A/6/10)

PEDRAZZINI

Il senatore LOMBARDI CERRI, dopo aver ribadito l'avviso che l'Enel non debba essere privatizzato senza una preventiva separazione di comparti operativi, illustra il seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente,

premessi:

che in data 11 novembre 1994 il Comitato dei Ministri per le privatizzazioni ha concluso una prima fase di attività relativa all'individuazione dell'assetto da conferire al sistema elettrico italiano e nel suo ambito all'Enel Spa considerata sotto il profilo industriale, finanziario, gestionale e del collocamento ed ha predisposto quindi un documento di indirizzo sul percorso da seguire per la privatizzazione dell'Enel stessa;

che in tale documentato sono disposte, antecedentemente all'avvio del collocamento sul mercato dell'Enel Spa:

a) la costituzione di una o più società per l'attività di produzione, con il vincolo di dismettere nei successivi 3 anni una adeguata quota di capacità produttiva, in modo che la produzione controllata da Enel Spa non costituisca una posizione dominante sul mercato;

b) la separazione sotto il profilo contabile e gestionale delle attività di trasmissione e di distribuzione;

c) l'organizzazione del dispacciatore come figura autonoma e indipendente, cui affidare, in sintonia con gli orientamenti comunitari, il compito di assegnare in termini competitivi la nuova capacità produttiva;

d) la presentazione da parte del Ministro dell'industria di un disegno di legge delega sul riordino del settore, con la liberalizzazione della produzione, e della normativa in ordine alle concessioni da rilasciare a tutti i soggetti che svolgano attività di trasmissione e di distribuzione;

che tra gli aspetti positivi connessi all'introduzione della concorrenza nella produzione e nella fornitura ai distributori ed ai consumatori che potranno accedere alla rete, con il conseguente scorporo societario dell'attività di produzione dell'Enel Spa, con la distinzione contabile o gestionale della trasmissione e della distribuzione e con la razionalizzazione ed eventuale parziale scorporo della stessa distribuzione, si segnalano in particolare quelli connessi a:

a) trasparenza dei prezzi e riduzione dei costi per effetto della concorrenza e di una più gestibile dimensione della distribuzione;

b) rilancio dell'industria di settore, che ha risentito, in termini di innovazione tecnologica ed economica di realizzazione, delle precedenti gestioni dell'Enel in regime di monopolio e quindi di sostanziale collusione e che invece troverà nuovi stimoli in una libera concorrenza di mercato;

c) afflusso di capitali stranieri interessati solo a privatizzazioni effettive;

d) competitività internazionale realizzata da una pluralità di soggetti, di opportuna dimensione, in libera, reciproca collaborazione e con chiara vocazione commerciale, ossia l'opposto di quanto finora praticato;

e) ripartizione di una enorme concentrazione di risorse e di potere che già nell'attuale situazione, ed ancor più in un'ottica privatistica

potrebbe divenire espressione di interessi lobbistici e trasversali in grado di condizionare mezzi di informazione, autorità regolatrici e personaggi pubblici con effetti potenzialmente devastanti verso la stessa democrazia interna del Paese;

f) accoglimento degli indirizzi comunitari emersi nella conclusione del Consiglio dell'Energia del 19 novembre 1994 ricordando anche che l'Italia è insieme alla Francia (in cui però l'80 per cento della produzione deriva dal nucleare), l'unico paese della CEE in cui è ancora presente o prevista una situazione di monopolio pubblico o privato;

che la predisposizione di questo documento da parte del Comitato dei Ministri per le privatizzazioni di cui faceva parte, tra l'altro, anche l'attuale Presidente del Consiglio, è il risultato di un'analisi comparativa sotto il profilo industriale, finanziario e gestionale durato diversi mesi;

che l'attuale Ministro dell'industria non appena nominato, con lodevole zelo ha rilasciato - in Commissione industria del Senato (l'8 febbraio 1995) - dichiarazioni che vanno in senso contrario alle conclusioni del Comitato dei Ministri per le privatizzazioni facendo propria la tesi dei vertici dell'Enel in merito a quanto sopra,

attesa l'esigenza di:

rassicurare la pubblica opinione sulla volontà del Governo di far sì che tutte le eventuali future trasformazioni tutelino la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia ambientale;

indicare nuovi criteri per la gestione delle società derivate dalla trasformazione dei grandi Enti, in termini di uomini ed organizzazione, perchè non si abbiano a ripetere comportamenti collusivi in termini di carriera e controlli che hanno negativamente segnato le passate gestioni;

evidenziare la volontà di far avvenire tutto il processo di privatizzazione in questa e nelle altre grandi società pubbliche all'insegna della trasparenza, del ripristino di un effettivo liberismo e del ristabilimento della democrazia e correttezza aziendale violata da precedente e collusiva lottizzazione,

impegna il Governo:

affinchè il processo di privatizzazione dell'Enel, avvenga secondo le linee programmatiche indicate nel documento del Comitato dei Ministri per la privatizzazione dell'11 novembre 1994 dando priorità assoluta a:

riorganizzazione societaria dell'enel Spa, riordino del regime concessorio e liberalizzazione della produzione e dell'accesso alla rete;

tutela e miglioramento dell'ambiente mediante l'incentivazione delle energie rinnovabili e del risparmio energetico anche attraverso lo sviluppo di tariffe multiorarie;

valorizzazione della libera concorrenza contro ogni tipo di statalismo, corporativismo e monopolio;

per cui richiede:

che venga effettuata una «chiara» valutazione economica degli Enti da privatizzare;

che si individuino in base ad essa ed agli adempimenti propedeutici alle cessioni una scala di priorità per le prossime privatizzazioni;

che si proceda per le attività di produzione e distribuzione nella via indicata dal documento di indirizzi dell'11 novembre 1994, con l'impegno per la distribuzione di facilitare la realizzazione - tra Enel, produttori indipendenti e aziende municipalizzate - di società miste privatizzabili con lo scopo di una semplificazione e riduzione dei costi di tutto il sistema distributivo;

che si dia risposta al più presto alle numerose interrogazioni presentate nella presente legislatura sull'Enel e gli altri Enti da privatizzare nelle quali vengono ipotizzati illeciti di ogni tipo;

che si risponda al più presto in Parlamento in merito a tutto quanto sopra, nonché a quanto finora predisposto dall'Enel in attuazione del precedente documento del Comitato dei Ministri per le privatizzazioni».

(0/359-A/4/10)

LOMBARDI CERRI, DOLAZZA, FANTE, BUSNELLI, CAVITELLI, COPERCINI, ROVEDA, PERIN, WILDE, LORETO, MARCHINI, FABRIS, FERRARI, REGIS, STEFANO, PAINI, CARINI, CARNOVALI, CECCATO, PERUZZOTTI, ROBUSTI, PAGLIARINI

Il relatore BAGNOLI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno testè illustrato.

Il ministro CLÒ manifesta la disponibilità del Governo ad accogliere il suddetto ordine del giorno come raccomandazione, in quanto ritiene ineludibile la previsione che la istituenda Autorità concili la tutela della concorrenza e la *par condicio* fra i soggetti coinvolti nelle privatizzazioni. A tale proposito fa presente che tutti gli emendamenti presentati dal Governo si inseriscono nell'ottica di favorire la concorrenza con l'ingresso di nuovi produttori, nell'interesse dei consumatori. Ricorda infine come precedenti decisioni del Governo abbiano indicato nel prossimo mese di giugno il termine per conseguire gli obiettivi al riguardo prefissati.

Il senatore DEBENEDETTI dichiara di essere favorevole all'ordine del giorno illustrato dal senatore Lombardi Cerri, pur esprimendo tuttavia talune perplessità di ordine procedurale.

Il senatore FERRARI Karl si associa al giudizio positivo del senatore Lombardi Cerri dichiarandosi favorevole, in linea di principio, all'istituzione di una nuova Autorità sulle telecomunicazioni; motiva infine il suo parere contrario circa l'eventuale intendimento del Governo di non abolire il sovrapprezzo termico.

Il senatore BACCARINI dà conto del seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente,

considerato che i principi contenuti nel disegno di legge n. 359 non indicano compiutamente gli elementi necessari per definire un organismo indipendente con compiti di regolazione nel settore delle comunicazioni,

impegna il Governo:

ad uniformarsi, nel provvedimento legislativo nel settore delle comunicazioni che dovrà presentare, ai seguenti criteri direttivi:

a) costituzione di un'Autorità delle comunicazioni, con competenze nei settori delle telecomunicazioni in senso stretto, della distribuzione di programmi televisivi via cavo e via satellite, della radiodiffusione sonora e televisiva;

b) l'Autorità si articola in due commissioni, una delle quali nominata dal Governo con l'*advice and consent* del Parlamento e l'altra dal Parlamento stesso, con voto limitato; le commissioni eleggono il presidente;

c) la prima commissione assume le competenze del Garante della radiodiffusione e l'editoria e la seconda quelle di regolazione tecnico-economica del settore;

d) ai compiti di controllo delle tariffe della qualità del servizio si aggiungono, per la seconda commissione, quelle di proposta in ordine ai contenuti generali delle concessioni e delle autorizzazioni nelle materie delle telecomunicazioni e dell'emittenza radiotelevisiva, nonché quelle di definizione del piano di assegnazione delle frequenze;

e) il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di Ministero delle comunicazioni, assorbendo le competenze in materia di informazione, editoria e spettacolo attualmente assegnate alla Presidenza del Consiglio e assumendo la guida della politica industriale nel settore, nell'ottica dello sviluppo della multimedialità;

f) l'autorità delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, predispone un regolamento generale delle telecomunicazioni e della distribuzione di programmi televisivi via cavo e via satellite, assumendo come principi direttivi le conclusioni dell'indagine conoscitiva dell'8ª Commissione permanente del Senato sulla multimedialità; al riguardo si può ricordare la liberalizzazione della costruzione e gestione di infrastrutture di telecomunicazioni anche in anticipo al 1º gennaio 1998 sia pure per singole aree ove i concessionari possono offrire programmi di televisione via cavo e altri servizi di telecomunicazione all'interno di precise regole (separazione amministrativa e contabile tra gestione dell'infrastruttura e offerta di servizi, quota di capacità da riserva a produttori indipendenti, ecc.); liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione; regole volte a favorire lo sviluppo della televisione via cavo e via satellite; utilizzo da parte di terzi, a determinate condizioni, delle reti alternative gestite dalle imprese di pubblica utilità».

(0/359-A/5/10)

BACCARINI

Sul predetto ordine del giorno il relatore BAGNOLI si rimette alla Commissione mentre il ministro CLÒ rileva la sua consonanza con altri emendamenti di tenore analogo.

Il senatore BACCARINI preannuncia il ritiro di una serie di emendamenti volti a istituire un'apposita Autorità per le telecomunicazioni.

Sull'opportunità di imporre al Governo limiti temporali vincolanti per l'adozione delle misure previste nell'ordine del giorno n. 0/359-A/5/10, si

apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori COVIELLO, BACCARINI, LOMBARDI CERRI, LARIZZA, BECCARIA, PONTONE e BALDELLI: in conclusione il presidente CARPI suggerisce ai proponenti di riformularlo, tenendo conto delle osservazioni al riguardo prospettate.

Il senatore BACCARINI accoglie il suggerimento del Presidente e presenta l'ordine del giorno così riformulato:

«La 10ª Commissione permanente,  
considerati i principi contenuti nel disegno di legge n. 359,

invita il Governo:

ad uniformarsi, nel disegno di legge relativo al settore delle comunicazioni che dovrà presentare, ai seguenti altri criteri:

a) costituzione di un'unica Autorità delle comunicazioni, con competenze nei settori delle telecomunicazioni in senso stretto, della distribuzione di programmi televisivi via cavo e via satellite, della radiodiffusione sonora e televisiva;

b) articolazione della medesima Autorità in due commissioni, una delle quali nominata dal Governo con il parere del Parlamento e l'altra dal Parlamento con modalità che il Parlamento stesso definirà; le commissioni eleggono il presidente;

c) la prima commissione dovrebbe assumere le competenze del Garante della radiodiffusione e l'editoria e la seconda, invece, quelle di regolazione tecnico-economica del settore;

d) ai compiti di controllo delle tariffe della qualità del servizio si aggiungono, per la seconda commissione, quelle di proposta in ordine ai contenuti generali delle concessioni e delle autorizzazioni nelle materie delle telecomunicazioni e dell'emittenza radiotelevisiva, nonché quelle di definizione del piano di assegnazione delle frequenze;

e) il Ministero delle poste e telecomunicazioni dovrebbe assumere la denominazione di Ministero delle comunicazioni, assorbendo le competenze in materia di informazione, editoria e spettacolo attualmente assegnate alla Presidenza del Consiglio e assumendo la guida della politica industriale nel settore, nell'ottica dello sviluppo della multimedialità;

f) l'autorità delle comunicazioni, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, predispone un regolamento generale delle telecomunicazioni e della distribuzione di programmi televisivi via cavo e via satellite, assumendo come principi direttivi le conclusioni dell'indagine conoscitiva dell'8ª Commissione permanente del Senato sulla multimedialità: al riguardo si può ricordare la liberalizzazione della costruzione e gestione di infrastrutture di telecomunicazioni anche in anticipo al 1ª gennaio 1998 sia pure per singole aree ove i concessionari possono offrire programmi di televisione via cavo e altri servizi di telecomunicazione all'interno di precise regole (separazione amministrativa e contabile tra gestione dell'infrastruttura e offerta di servizi, quota di capacità da riserva a produttori indipendenti, ecc.); liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione; regole volte a favorire lo sviluppo della televisione via cavo e via satellite; utilizzo da parte di terzi, a determinate condizioni, delle reti alternative gestite dalle imprese di pubblica utilità».

(0/359-A/5/10-N.T.)

BACCARINI, ROGNONI, PEDRAZZINI

Il relatore BIGNOLI e il ministro CLÒ si dichiarano favorevoli al predetto ordine del giorno.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

I senatori PONTONE e BERGONZI chiedono che l'esame degli emendamenti sia rinviato in attesa che pervengano i pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Il presidente CARPI rileva la particolare utilità di procedere all'esame degli emendamenti nell'attesa che pervengano i pareri delle Commissioni consultate: in ogni caso egli si atterrà alla decisione che la Commissione vorrà adottare al riguardo.

Sulla questione si apre un breve dibattito nel corso del quale i senatori COVIELLO, DEBENEDETTI, LARIZZA, CANGELOSI, LOMBARDI CERRI, BALDELLI e BECCARIA dichiarano la contrarietà delle proprie parti politiche alla proposta di sospensione dei lavori avanzata dai senatori Pontone e Bergonzi.

Il senatore BERGONZI insiste perchè venga posta in votazione la richiesta di non procedere all'esame degli articoli e degli emendamenti: la Commissione non l'approva.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore BERGONZI osserva preliminarmente che la sua contrarietà all'istituzione dell'Autorità, supportata tra l'altro dalla presentazione di un emendamento che intende sopprimere nel titolo del disegno di legge il riferimento alla concorrenza, è motivata dal fatto che essa sarebbe chiamata a tutelare interessi fra loro confliggenti, vale a dire quello della tutela della concorrenza e degli interessi dei consumatori.

Il senatore BECCARIA si dichiara contrario all'emendamento 1.6 in quanto ritiene che la tutela della concorrenza debba rientrare tra i compiti fondamentali della istituenda Autorità.

Il senatore DEBENEDETTI esprime la sua contrarietà all'emendamento 1.6.

Sugli emendamenti 1.6 e 1.7 il RELATORE ed il ministro CLÒ esprimono parere contrario.

Il ministro CLÒ illustra gli emendamenti presentati dal Governo all'articolo 1: essi devono intendersi come miglioramenti tecnici al testo in esame e ribadiscono la volontà del Governo di perseguire gli obiettivi dell'efficienza delle strutture chiamate ad adempiere tanto delicate funzioni.

Il senatore DEMASI esprime la propria contrarietà sull'emendamento 1.4, in quanto non ritiene la definizione di cui al comma 2 ridondante nell'ambito della definizione dei poteri spettanti all'Autorità: invita, pertanto, il Governo a ritirare il predetto emendamento.

Il senatore COVIELLO condivide, in via generale, le modifiche presentate dal Governo all'articolo 1; sull'emendamento 1.4 esprime invece parere contrario per salvaguardare l'interesse generale dello Stato nella gestione dei servizi di pubblica utilità. A tale riguardo esprime talune perplessità circa l'eventualità che l'*Autorità* possa esercitare i poteri propri degli enti locali nella gestione di taluni servizi pubblici.

Il senatore LOMBARDI CERRI si dichiara favorevole sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

Il senatore PAPPALARDO esprime contrarietà sull'emendamento 1.1: le privatizzazioni, infatti, non devono essere uno strumento per aumentare le entrate dello Stato bensì per creare le condizioni per l'ampliamento del mercato. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 1.2 e 1.3, mentre è contrario all'emendamento 1.4: infatti è pleonastica la definizione dei servizi di pubblica utilità contenuta nel comma 2 dell'articolo 1 del testo licenziato dalla Commissione in sede referente.

Il senatore DEBENEDETTI, dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 1.1, perchè viola il principio fondamentale della garanzia e tutela della concorrenza, illustra gli emendamenti 1.8 e 1.5: essi intendono avviare un dibattito di natura politica, nell'ambito del Parlamento, sulle questioni di rilevanza istituzionale sottese alla regolamentazione dei servizi di pubblica utilità.

Il senatore BECCARIA, nel dichiarare preliminarmente di concordare con le considerazioni svolte dal senatore Pappalardo, esprime parere contrario sull'emendamento 1.1; invita poi il proponente a ritirare l'emendamento 1.8, del quale tuttavia apprezza i principi ispiratori e dichiara di sottoscrivere l'emendamento 1.5.

La senatrice BALDELLI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.4; quanto agli emendamenti 1.8 e 1.5, si associa alle considerazioni svolte dal senatore Beccaria.

Il senatore BACCARINI è favorevole all'emendamento 1.4, mentre ritiene ridondante la previsione negli emendamenti 1.8 e 1.5 di un parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

Il senatore CANGELOSI, nel dichiarare la propria contrarietà a una concezione monopolistica dell'economia, invita il Governo a ritirare l'emendamento 1.1; esprime poi il proprio favore sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.8 ed 1.5, mentre è contrario all'emendamento 1.4.

Il senatore COVIELLO in via generale è contrario agli emendamenti 1.8 e 1.5 in quanto l'acquisizione del parere delle Autorità di settore, stante la loro non ancora avvenuta istituzione, rallenterebbe il processo di privatizzazione. Propone, pertanto, che l'emendamento 1.8 venga ritirato, mentre l'emendamento 1.5 potrebbe essere riformulato espungendo la previsione della proposta dei Ministri competenti nonché l'acquisizione delle valutazioni delle Autorità di settore, fermo restando il fatto che la responsabilità politica del Governo troverebbe in sede parlamentare la sua formalizzazione.

Il senatore DEBENEDETTI si dichiara contrario a tale proposta: in ogni caso non è pregiudizialmente contrario al ritiro dell'emendamento 1.8, qualora si dovesse registrare una più ampia convergenza delle parti politiche sull'emendamento 1.5.

Il relatore BAGNOLI esprime parere contrario sull'emendamento 1.1, sull'emendamento 1.2 si rimette invece alla Commissione, mentre sugli emendamenti 1.3 e 1.4 si dichiara favorevole. Sull'emendamento 1.8 si rimette alla Commissione, mentre il parere favorevole sull'emendamento 1.5 è subordinato all'accoglimento della riformulazione suggerita dal senatore Coviello.

Il ministro CLÒ dichiara che l'approvazione dell'emendamento 1.8 impedirebbe sostanzialmente l'avvio del processo di privatizzazione delle imprese pubbliche, contribuendo a far perdere credibilità al paese. Subordinare l'avvio del suddetto processo all'istituzione delle Autorità di settore - che allo stato attuale non risultano ancora varate - nonché all'espressione di un parere vincolante delle Commissioni parlamentari, significherebbe ritardare di almeno un anno una tappa fondamentale per la ripresa economica dell'Italia. L'attribuzione, inoltre, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di compiti non ad essa spettanti, alimenta ulteriormente la propria contrarietà.

Il presidente CARPI propone una breve sospensione dei lavori della Commissione, anche per consentire un'eventuale riformulazione dell'emendamento 1.5, secondo le indicazioni esposte dal senatore Coviello.

La Commissione conviene e il seguito della discussione viene quindi rinviato.

#### ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente CARPI avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, avrà inizio alle ore 14.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

#### 108ª Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente  
CARPI*

*Intervengono il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CLÒ, il ministro del bilancio e della programmazione economica MASERA e il sottosegretario di Stato per le finanze VEGAS.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(359) CAVAZZUTI ed altri. Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità** (Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento). Rinvio dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1º marzo

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta antimeridiana, con l'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore BERGONZI illustra l'emendamento 2.10.

Il senatore BACCARINI annuncia il ritiro degli emendamenti 2.12, 13.0.7, 13.0.6 e 13.0.9.

Il ministro CLÒ dà ragione degli emendamenti 2.3 e 2.4.

La senatrice BALDELLI sottolinea l'esigenza di coordinare l'istituzione Autorità per l'acqua con la vigente normativa.

Il relatore BAGNOLI si dichiara contrario agli emendamenti 2.10, 2.11, 2.8, 2.5, 2.2, 2.9 e 2.6 e favorevole agli emendamenti 2.3, 2.4; si rimette alla Commissione per l'emendamento 2.1.

Il ministro CLÒ motiva la propria contrarietà agli emendamenti 2.10, 2.5, 2.6; è favorevole agli emendamenti 2.8, 2.2, 2.9; per l'emendamento 2.11 si rimette alla Commissione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore BERGONZI dà conto degli emendamenti 3.11, 3.14, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25.

Il senatore BECCARIA si dichiara contrario agli emendamenti del Gruppo di rifondazione comunista.

I senatori MASIERO e DEMASI si associano alle valutazioni del senatore Beccaria.

Il senatore DEBENEDETTI è contrario all'emendamento 3.1 mentre, per quanto concerne l'emendamento 3.3, non ne comprende le ragioni ispiratrici.

Il ministro CLÒ illustra gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e riformula l'emendamento 3.1.

Il sottosegretario VEGAS prospetta le ragioni di ordine costituzionale che suggerirebbero di modificare il comma 4 dell'articolo 3.

Il senatore PAPPALARDO auspica che il Governo receda dal proposito di modificare il comma 2 dell'articolo 3 e sottolinea inoltre l'oppor-

tunità di assicurare ampie convergenze nella nomina dei componenti l'Autorità.

Il RELATORE si dichiara contrario agli emendamenti 3.11, 3.14, 3.12, 3.13, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24; è favorevole agli emendamenti 3.1 (nel testo riformulato dal Governo), 3.3, 3.16, 3.9, 3.4, 3.6, 3.10, 3.7, 3.8; si rimette alla Commissione per gli emendamenti 3.2, 3.5 e 3.25.

Il ministro CLÒ è contrario agli emendamenti 3.11, 3.14, 3.12, 3.13, 3.15, 3.17, 3.18, 3.9, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25; è favorevole agli emendamenti 3.10 e 3.16.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

La senatrice BALDELLI dà ragione degli emendamenti 4.1 e 4.2.

Il ministro CLÒ illustra gli emendamenti del Governo all'articolo 4 che non attribuiscono alle Autorità l'esercizio della funzione di determinazione della politica energetica o delle telecomunicazioni, in quanto è allo Stato che deve essere riservato il ruolo primario di indirizzo politico nei settori strategici della politica economica. È in questo contesto, fra l'altro, che si colloca la scelta di mantenere la tariffa unica. Il Ministro fa inoltre presente che altre proposte emendative all'articolo 4 intendono salvaguardare i criteri di trasparenza delle operazioni poste in essere dalle Autorità, nonché recepire gli indirizzi dell'Unione europea, nell'ottica di consentire ai cittadini eguali opportunità nell'accesso ai servizi pubblici, anche in previsione - secondo quanto previsto dall'emendamento 4.20 - di far precedere le direttive dell'Autorità da consultazioni con gli esercenti e i rappresentanti di utenti e consumatori.

Il senatore BERGONZI rileva l'importanza dell'articolo 4 nell'ambito del disegno di legge in titolo: esso disciplina le funzioni e le attribuzioni dell'Autorità che verrebbe ad esercitare un ruolo determinante nell'individuazione delle linee di politica economica dello Stato; qualora venisse approvato il complesso di disposizioni che attribuiscono una valenza pressochè insindacabile alle determinazioni dell'Autorità, il Parlamento verrebbe progressivamente esautorato dalle sue funzioni di garante della sovranità popolare: per tale ragione dichiara di condividere alcune modifiche del Governo in proposito.

Il senatore DEBENEDETTI considera di rilievo le precisazioni fornite dal Ministro; illustra poi le sue proposte di modifica all'articolo 4, soffermandosi particolarmente sull'emendamento 4.60, che intende mediare proprio tra l'esigenza del Governo di conservare il ruolo di promotore dell'indirizzo politico e quello dell'Autorità di non essere confinata allo svolgimento di funzioni meramente istruttorie o consultive. Dopo una richiesta di chiarimenti del ministro CLÒ sull'emendamento 4.17, il senatore DEBENEDETTI si dichiara contrario all'emendamento 4.19 ribadendo, altresì, il convincimento che vada salvaguardato il tentativo della Commissione di dar vita ad un organismo che non risulti già in partenza svuotato di attribuzioni.

Il presidente CARPI ricorda che la Commissione non ha inteso istituire un organismo in qualche modo dipendente dal Ministero dell'industria ma un'Autorità indipendente, caratterizzata da una elevata trasparenza nell'esercizio delle sue funzioni e rispondente a criteri di efficienza economica. L'unanimità dei consensi delle varie parti politiche registrata sul disegno di legge in titolo, nonostante le differenze ideologiche emerse dal dibattito, era connessa alla privatizzazione delle imprese pubbliche, principalmente dell'Enel. Le proposte modificative del Governo al testo approvato dalla Commissione, se inizialmente sembravano depauperare gli obiettivi che la stessa aveva voluto perseguire, in realtà stanno a dimostrare che non sono inconciliabili l'esigenza di salvaguardare il mercato con quella di conservare in capo al Governo il ruolo di indirizzo della politica economica del paese. L'elevato confronto dialettico che ha caratterizzato i lavori della Commissione nell'esame del disegno di legge n. 359, in sede referente, induce a considerare superato un netto schieramento di blocchi contrapposti fra le due esigenze sopra evidenziate; da tali considerazioni deriva, pertanto, il suo consenso sull'emendamento 4.60 che, nel salvaguardare il primato del Governo, non relega l'Autorità ad un ruolo di mera ratifica delle decisioni proprie dell'Esecutivo.

Il senatore COVIELLO si associa al sostegno manifestato dal presidente Carpi all'emendamento 4.60: la sua parte politica, infatti, ritiene che gli emendamenti presentati dal Governo contemperino esigenze fra loro diverse ma non contrapposte. Nella consapevolezza che non sia opportuno restituire alle burocrazie ministeriali un ruolo determinante nelle materie oggetto dell'istituenda Autorità, per non snaturare le linee ispiratrici del lavoro della Commissione, esprime un parere contrario sull'emendamento 4.31.

Il presidente CARPI, in considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

La Commissione conviene e il seguito della discussione viene quindi rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARPI avverte che la Commissione è convocata per domani, 3 marzo 1995, alle ore 9, in sede redigente per proseguire la discussione del disegno di legge n. 359.

*La seduta termina alle ore 16,50.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 359****Art. 1.**

*Sopprimere il comma 1.*

**1.6**

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «della concorrenza e della» fino a: «di economicità», con le altre: «della qualità, dell'efficienza e della economicità nel settore dei servizi di pubblica utilità».*

**1.7**

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, sostituire le parole: «della concorrenza e dell'efficienza» con le altre: «dell'efficienza anche attraverso la concorrenza».*

**1.1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo la parola: «economicità» inserire le altre: «e di redditività».*

**1.2**

IL GOVERNO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e degli indirizzi di politica generale formulati dall'autorità di Governo».*

**1.3**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 2.*

**1.4**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Il Governo, su proposta dei Ministri competenti, che acquisiscono previamente le valutazioni dell'Autorità di settore e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce gli indirizzi fondamentali per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono un parere vincolante sulla predetta proposta».

**1.8**

DEBENEDETTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2-bis. Il Governo, su proposta dei Ministri competenti, che acquisiscono previamente le valutazioni dell'Autorità di settore e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce gli indirizzi fondamentali per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono un parere sulla predetta proposta».

**1.5**

DEBENEDETTI, BECCARIA

## **Art 2.**

*Sopprimere l'articolo.*

**2.10**

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità rispettivamente per:

- a) l'energia elettrica ed il gas, limitatamente al trasporto e alla grande distribuzione;
- b) le telecomunicazioni;
- c) i trasporti».

**2.11**

COVIELLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, la prima delle quali è competente per l'energia, l'acqua e il gas la seconda per i trasporti, disciplinate ai sensi del Titolo II.

2. È istituita l'Autorità per le comunicazioni, competente per le telecomunicazioni, per la distribuzione dei programmi televisivi via cavo e via satellite, per la radiodiffusione sonora e televisiva, disciplinata ai sensi del Titolo III».

**2.7**

PEDRAZZINI, ROGNONI, BACCARINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. I servizi di pubblica utilità a rete quali l'energia elettrica e il gas, l'acqua, i trasporti, le comunicazioni, sono regolati da apposite autorità ai sensi della presente legge. In sede di prima applicazione è istituita l'autorità per l'energia elettrica ed il gas.

2. Le autorità per l'acqua, per i trasporti e quella per le comunicazioni, competente per le telecomunicazioni e servizi postali, la radiodiffusione sonora e televisiva e la distribuzione dei programmi televisivi via cavo e via satellite, sono istituite sulla base dei principi della presente legge e di disposizioni integrative volte a regolare i rapporti rispettivamente con il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dei trasporti e della navigazione e con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e a disciplinare i comparti sulla base della normativa comunitaria vigente; il Governo predispone e invia al Parlamento i relativi disegni di legge ovvero gli atti normativi secondari entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**2.12** (Ritirato)

ROGNONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. I servizi di pubblica utilità a rete quali l'energia elettrica e il gas, l'acqua, i trasporti, le comunicazioni sono regolati da apposite autorità, ai sensi della presente legge. In sede di prima applicazione della medesima è istituita l'Autorità per l'energia, l'acqua e il gas.

2. Le autorità per i trasporti e quella per le comunicazioni, competente per le telecomunicazioni, la radiodiffusione sonora e televisiva e la distribuzione dei programmi televisivi via cavo e via satellite, sono istituite sulla base dei principi della presente legge e di disposizioni integrative volte a regolare i rapporti rispettivamente con il Ministero dei lavori pubblici, il Ministero dei trasporti e della navigazione e con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e a disciplinare i comparti sulla base della normativa comunitaria vigente; il Governo predispone e invia al Parlamento i relativi disegni di legge ovvero gli atti normativi secondari entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

**2.8**

BACCARINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Sono istituite le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità a carattere nazionale, la prima delle quali è competente per l'energia elettrica, la seconda per il gas, la terza per le telecomunicazioni, la quarta per i trasporti».

**2.5** FERRARI Karl, DUJANY, RIZ, LOMBARDI-CERRI, FABRIS, ARMANI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità competenti rispettivamente per *a)* l'energia e il gas, *b)* le telecomunicazioni, la radiodiffusione, la televisione e i servizi postali, *c)* i trasporti, *d)* l'acqua.

2. Sono fatte salve le autonomie territoriali costituzionalmente garantite, nonché le disposizioni di cui alla legge n. 36 del 1994.

**2.1** BALDELLI

*Al comma 1, sopprimere la parola: «, l'acqua».*

**2.2** TURINI, PONTONE, SQUITIERI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, l'acqua».*

**2.9** D'ALI

*Al comma 1, sostituire le parole: «, l'acqua», con l'altra: «elettrica».*

**2.3** IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e i servizi postali».*

**2.6** CAMO

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la quarta per l'acqua».*

**2.4** IL GOVERNO

**Art. 3.**

*Sopprimere il comma 1.*

**3.11** SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le Autorità operano sulla base degli indirizzi emanati dalle competenti Commissioni parlamentari; esse sono preposte al controllo e alla vigilanza dei settori di competenza.

**3.14** SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «e la loro attività» fino alla fine del comma con le altre: «di propria competenza».*

**3.1** IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la loro attività» fino alla fine del comma».*

**3.12** SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, termine entro il quale tutte le privatizzazioni di imprese dei settori vengono sospese».*

**3.13** SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Sopprimere il comma 2.*

**3.15** SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le autorità prestano consulenza al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria».

**3.2** IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 3.*

**3.3**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 3.*

**3.16**

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Sopprimere il comma 4.*

**3.17**

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Ciascuna delle Autorità di cui all'articolo 2 è organo collegiale costituito dal Presidente, da un comitato di Presidenza di 8 membri e da una consulta composta da 40 membri. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Il comitato di Presidenza è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente previo parere favorevole espresso a maggioranza qualificata dei due terzi dalle competenti Commissioni parlamentari. La consulta è nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente sulla base di una rosa di nomi espressi in loro rappresentanza dalle associazioni degli enti locali e dalle associazioni degli utenti».

**3.18**

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «ministro competente» con le altre: «Presidente del Consiglio».*

**3.9**

PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza semplice».*

**3.4**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 5.*

**3.19** SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 5, nel primo periodo, sostituire la parola: «sette» con l'altra: «tre», e nel secondo periodo, dopo le parole: «di consulenza» inserire le seguenti: «diretta o indiretta».*

**3.20** SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «riconosciuta» inserire la seguente: «indipendenza.».*

**3.5** IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 6.*

**3.21** SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cinque» con l'altra: «dieci».*

**3.22** SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «all'ingrosso» con le altre: «al consumo».*

**3.6** Il Governo

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «prezzi all'ingrosso» con le altre: «prezzi al consumo».*

**3.10** PAPPALARO, LARIZZA, MICELE

*Sopprimere il comma 7.*

**3.23** SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 7, premettere le parole: «I componenti e».*

3.7

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 8.*

3.24

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 8, sopprimere le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il».*

3.8

IL GOVERNO

*Al comma 8, in fine, aggiungere, le seguenti parole: «e non possono essere cumulabili con ogni altro emolumento».*

3.25

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

#### **Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

4.37

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Sopprimere il comma 1.*

4.38

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, dopo la parola: «Autorità» inserire le seguenti: «nel perseguire le finalità di cui all'art. 1».*

4.7

IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

4.1

BALDELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) individua i servizi da assoggettare a regime di concessione e di autorizzazione nei limiti delle leggi esistenti e propone al Governo le modifiche in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie».

4.57

PAPPALARDO, MICELE, LARIZZA, PREVOSTO

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione e di autorizzazione».

4.8

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «individua» con le altre: «propone ai Ministri competenti».*

4.39

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei limiti delle leggi esistenti e propone al Governo le modifiche in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie».*

4.35

PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

4.40

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) determina le condizioni di accesso comunque stabilite, nel rispetto dei principi di concorrenza, anche al fine di prevedere l'obbligo per le imprese di prestare il servizio con continuità, in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;».

4.2

BALDELLI

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«b) propone ai Ministri ed alle istituzioni preposte le eventuali variazioni delle clausole in essere delle concessioni, delle convenzioni, delle autorizzazioni e dei contratti di programma per le finalità di cui all'articolo 1, con particolare riferimento alla struttura esistente delle tariffe dei servizi di propria competenza, prima di procedere all'applicazione delle norme di cui al successivo articolo 5, comma 2, nel rispetto nei principi di concorrenza, anche al fine di prevedere, eventualmente, l'obbligo per le imprese di prestare il servizio con continuità, in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti».

**4.58**

MICELE, PAPPALARDO, LARIZZA, PREVOSTO

*Sostituire la parola: «eventuali variazioni degli» con le seguenti: «gli».*

**4.9/1**

DEBENEDETTI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «determina, sentiti i Ministeri competenti, i contenuti dei singoli atti di concessione e di autorizzazione nonchè le» con le seguenti: «propone ai Ministri competenti eventuali variazioni degli schemi dei singoli atti di concessione e di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma nonchè delle».*

**4.9**

IL GOVERNO

*Al comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «determina, sentiti i» con le altre: «propone ai».*

**4.41**

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «Ministri competenti», con le altre: «Ministeri e le istituzioni preposte nei relativi settori».*

**4.36**

PAPPALARDO, LARIZZA, MICELE

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, nel rispetto dei principi di concorrenza», e la seguente: «, eventualmente», e la seguente: «ragionevoli».*

**4.42**

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; i Ministri competenti sono tenuti a trasmettere gli schemi previsti dalla presente lettera alle rispettive Autorità.».*

4.10

IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

4.43

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, lettera c), sopprimere il primo periodo.*

4.34

PAPPALARDO

*Prima delle parole: «propone la modifica» inserire le seguenti: «determina le modalità tecniche di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che svolgono i servizi;».*

4.11/1

DEBENEDETTI

*Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: «determina le modalità tecniche di redazione dei bilanci da parte dei soggetti che svolgono i servizi; modifica le clausole delle autorizzazioni e le condizioni tecniche» con le altre: «propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni».*

4.11

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole: «autorizzazioni e le».*

4.3

BALDELLI

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*«c-bis) definisce le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti».*

4.12

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente lettera:*

«c-bis) definisce le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti».

4.37

PAPPALARDO, LARIZZA

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

4.44

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) determina e aggiorna le tariffe sulla base di metodi, di criteri e di parametri di riferimento, anche differenziati per fattispecie, tali da assicurare l'efficienza del servizio su tutto il territorio nazionale, migliorare le qualità del servizio, stimolare l'incremento della produttività con effetti economici parzialmente riservati a beneficio dell'utente, favorire la competitività fra i gestori di un identico servizio anche con riguardo alle condizioni di accesso alle reti, assicurare la redditività degli investimenti e il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere improprio».

4.4

BALDELLI

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «stabilisce» fino a: «i parametri» con le seguenti: «adotta, unitamente ad altri criteri di analisi e valutazione, il metodo del price-cap inteso quale deliberazione e aggiornamento, in relazione alle variazioni del costo dei fattori e dei riferimenti agli obiettivi di produttività fissati per un periodo almeno triennale, anche ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dei parametri».*

4.61

DEBENEDETTI

*Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «in relazione all'andamento del mercato, anche ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».*

4.13

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «parametri» inserire le seguenti: «e gli altri elementi».*

4.14

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e i corrispettivi dei servizi» con le altre: «di cui all'art. 5».*

4.15

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «approva le tariffe proposte dagli esercenti il pubblico servizio sulla base dei criteri di cui alla presente lettera che, qualora la pronuncia non intervenga nel termine di 45 giorni dal ricevimento della proposta, si intendono approvate».*

4.16

IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

4.45

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, lettera e), premettere la seguente frase:*

«e) propone ai Ministri ed alle altre istituzioni preposte, modifiche della struttura esistente delle tariffe dei servizi di propria competenza, prima di procedere all'applicazione di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 5 della presente legge; al termine del primo periodo di applicazione del metodo del *price-cap* ove lo ritenga opportuno, ridefinisce la struttura delle tariffe, tenendo presente una equilibrata distribuzione dei costi tra le diverse classi di utenza».

4.59

PAPPALARDO, MICELE, LARIZZA, PREVOSTO

*Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «separazione contabile» aggiungere le seguenti: «amministrativa e gestionale».*

4.17/1

PAPPALARDO, MICELE, LARIZZA, PREVOSTO

*Sopprimere le parole: «tra l'altro».*

4.17/2

PAPPALARDO

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «determina i costi delle singole prestazioni, procedendo alla» con le altre: «emana direttive per la separazione contabile e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la».*

4.17

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «utenza» inserire le seguenti: «evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione».*

**4.18**

IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**4.46**SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, sopprimere la lettera g).*

**4.47**SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «la produzione e».*

**4.19**

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «singola prestazione» inserire le seguenti: «sentiti gli esercenti ed i rappresentanti degli utenti e dei consumatori».*

**4.20**

IL GOVERNO

*Al comma 1, alla lettera g) sopprimere le parole: « , zone, geografiche».*

**4.48**SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

**4.49**SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «, anche normative».*

**4.21**

IL GOVERNO

*Al comma 1, alla lettera b) sopprimere le parole: « , anche normative, ».*

**4.50** SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

**4.51** SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «pubblicizza le» con le altre: «pubblicizza e diffonde la conoscenza delle».*

**4.22** IL GOVERNO

*Al comma 1, alla lettera i) sopprimere le parole: « , la concorrenzialità dell'offerta».*

**4.52** SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, sopprimere la lettera l).*

**4.53** SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «modifiche all'esercizio» con le altre: «modifiche alle modalità di esercizio».*

**4.23** IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: «contratti» con l'altra: «regolamenti».*

**4.24** IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

**4.25** IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere la lettera n).*

**4.54**

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «propone al Ministro» aggiungere le seguenti: «e alle istituzioni preposte».*

**4.26/1**

PAPPALARDO, MICELE, LARIZZA, PREVOSTO

*Sopprimere le seguenti parole: «o la sospensione».*

**4.26/2**

DEBENEDETTI

*Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:*

«o) propone al ministro competente la revoca o la sospensione della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento».

**4.26**

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «revoca la», con le seguenti: «propone la revoca della».*

**4.5**

BALDELLI

*Al comma 1, sopprimere la lettera p).*

**4.55**

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Al comma 1, lettera p), dopo la parola: «direttiva» inserire le seguenti: «sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici».*

**4.27**

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: «una carta» con le altre: «un regolamento».*

**4.28**

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera p), sopprimere la parola: «pubblico».*

4.29

IL GOVERNO

*Al comma 1, sopprimere la lettera q).*

4.30

IL GOVERNO

*Al comma 1, lettera q), sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa»*

4.59

DEBENEDETTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Ministro può disattendere le proposte di cui alle precedenti lettere b), c), o) con provvedimento motivato entro il termine di 30 giorni, prorogabili fino a 120 giorni in relazione alla complessità della proposta; decorso inutilmente il termine le proposte si intendono accolte».

4.31

IL GOVERNO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il Ministro può respingere le proposte di cui alle precedenti lettere b), c), e o) chiedendo all'Autorità una nuova proposta e indicando esplicitamente i principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Ove la seconda proposta dell'Autorità non sia accettata dal Ministro egli può proporre al Consiglio dei Ministri, esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale, di decidere in difformità».

4.60

DEBENEDETTI

*Sopprimere il comma 2.*

4.56

SALVATO, BERGONZI, CAPONI, MARCHETTI,  
DIONISI

*Sostituire il comma 2, con i seguenti:*

«2. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 7 comma 2 il Ministro competente continua ad esercitare le funzioni in precedenza attribuitagli dalla normativa in vigore. All'Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e dagli altri organi pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle attribuzioni dell'Autorità. Restano ferme le funzioni di indirizzo di settore spettanti al Governo e le competenze attribuite alle autonomie territoriali costituzionali garantite».

**4.32**

IL GOVERNO

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e concernenti le funzioni attribuite dalla presente legge alle stesse Autorità».*

**4.6**

BALDELLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. Nelle province autonome di Trento e Bolzano restano salvi gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235».

**4.33**

FERRARI Karl, RIZ, ARMANI, BOSO, DEGAU-  
DENZ

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. In Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4».

**4.0.1**

DUJANY, FERRARI KARL, ARMANI

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 2 MARZO 1995

**82<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale LISO.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1) Disegno di legge di iniziativa popolare: Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali**

**(104) SALVATO ed altri: Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro**

**(328) SMURAGLIA ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale**

**(765) MULAS ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale**

**(847) MARCHINI ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali**

**(909) SPISANI ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale**

**(1073) SALVATO: Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 28 febbraio 1995.

Il PRESIDENTE ricorda che era stato approvato l'articolo 1, in ordine al quale fa presente che l'esito delle votazioni di emendamenti sostitutivi di singoli commi e dei rispettivi subemendamenti ha determinato la sopravvivenza dell'originario secondo comma, ora terzo, che ha contenuto normativo superfluo rispetto a quello del nuovo primo comma; si tratterà perciò di intervenire in fase di coordinamento per eliminare l'inutile ridondanza.

Avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Posti separatamente ai voti, previo parere contrario del relatore Smuraglia e del sottosegretario Liso, sono respinti gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

Il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 2.4, sul quale si apre un breve dibattito in cui intervengono i senatori BASTIANETTO, TAPPARO e SPISANI. Posto ai voti l'emendamento 2.4 è respinto.

Previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posto ai voti, è respinto l'emendamento 2.5.

Il senatore PUGLIESE ritira l'emendamento 2.6.

Sull'emendamento 2.7 esprime parere favorevole il relatore e parere contrario il Governo.

Intervengono, per annunciare il voto favorevole dei rispettivi Gruppi, i senatori DE LUCA, TAPPARO e BASTIANETTO.

Posto ai voti, l'emendamento 2.7 è approvato.

Con il parere contrario del relatore, l'emendamento 2.13 del Governo, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore PUGLIESE ritira l'emendamento 2.8.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 2.9 e 2.10, sui quali il relatore e il rappresentante del Governo si erano espressi in senso negativo, sono respinti.

Sull'emendamento 2.14 il relatore SMURAGLIA illustra il subemendamento 2.14/1. Il senatore PUGLIESE illustra il subemendamento 2.14/2 ed il senatore BASTIANETTO illustra il subemendamento 2.14/3.

Sul subemendamento 2.14/1 prende la parola il senatore TAPPARO che, pur dichiarando di non voler comprimere la complessità delle organizzazioni sociali, ritiene tuttavia la questione sottesa al subemendamento troppo delicata per non creare la preoccupazione di un reingresso, in fabbrica, dei sindacati gialli. Annuncia quindi il proprio voto contrario.

Il sottosegretario LISO dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dal senatore Tapparo.

Il senatore DE GUIDI si dichiara d'accordo sulla delicatezza del tema ed esprime la preoccupazione che il subemendamento possa lasciare spazio a forme di associazionismo corporativo tra i lavoratori. Annuncia tuttavia il suo voto favorevole in quanto ritiene che la modifica risponda ad una esigenza reale del mondo del lavoro.

Il senatore BASTIANETTO, associandosi a quanto affermato dal senatore DE GUIDI, fa inoltre presente che è importante dare spazio normativamente alle esigenze di quanti hanno proposto i *referendum*. Esprime pertanto il proprio voto favorevole.

Interviene quindi il senatore MANZI, che dichiara di non temere la rinascita dei sindacati gialli e ritiene invece opportuno dar voce all'insoddisfazione di una parte dei lavoratori nei confronti dei sindacati confederali.

Il senatore MANCONI ritiene estremamente calzante il riferimento del senatore Bastianetto ai promotori del *referendum*. Dichiara invece di non condividere pienamente le preoccupazioni espresse dal senatore Tapparo, data la fase di grande emancipazione dal monopolio dei sindacati confederali di una parte dei lavoratori, ai quali non si possono opporre forme di chiusura.

Interviene quindi il senatore BARRA, che annuncia il proprio voto favorevole sul subemendamento, in quanto ritiene che il problema di una maggiore partecipazione dei lavoratori debba essere affrontato per risolvere la crisi di rappresentatività in atto.

Posto ai voti il subemendamento 2.14/1 è approvato, così come il subemendamento 2.14/2, sul quale si era espresso favorevolmente il relatore.

Viene infine approvato il subemendamento 2.14/3 sul quale tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo si erano rimessi alla volontà della Commissione.

Posto ai voti l'emendamento 2.14, viene quindi approvato nel testo modificato.

Il PRESIDENTE dichiara assorbito l'esame 2.11 e precluso l'emendamento 2.12 dalle precedenti votazioni.

Posto ai voti, nel testo modificato, è infine accolto l'articolo 2.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posto ai voti, l'emendamento 3.1 è respinto.

Sull'emendamento 3.10, presentato dal Governo, il relatore esprime parere contrario.

Il sottosegretario LISO ribadisce le ragioni dell'emendamento e dichiara che, pur ben conoscendo la vicenda legislativa dei quadri intermedi, ritiene tuttavia pericoloso incentivare un frazionamento delle rappresentanze sindacali.

Dichiarano il voto contrario dei rispettivi Gruppi sull'emendamento 3.10 i senatori BEDIN, BASTIANETTO, SPISANI e ARMANI.

Posto ai voti, l'emendamento 3.10 è respinto.

Sull'emendamento 3.2 il relatore esprime parere favorevole mentre esprime il parere contrario il sottosegretario LISO.

Annunciano il loro voto favorevole il senatore DE LUCA e il senatore TAPPARO, che avanza tuttavia qualche preoccupazione.

Posto ai voti, l'emendamento 3.2 è approvato.

Il PRESIDENTE dichiara preclusi gli emendamenti 3.3 e 3.4.

Sull'emendamento 3.5 esprimono parere contrario tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo.

Su invito del senatore Bedin, il senatore SPISANI ritira l'emendamento 3.5 e dichiara di aggiungere la proprio firma agli emendamenti 3.6 e 3.9 presentanti dal senatore Bedin.

Posto ai voti, previo parere contrario del relatore e del sottosegretario LISO, l'emendamento 3.6 è respinto.

Sugli emendamenti 3.7 e 3.8, di contenuto analogo, si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori BASTIANETTO, MANZI, DE LUCA, BEDIN e il sottosegretario LISO.

Posto ai voti, l'emendamento 3.7 è respinto, mentre viene approvato l'emendamento 3.8.

Si passa quindi all'emendamento 3.9, rispetto al quale il senatore DE LUCA illustra il subemendamento 3.9/1 sul quale esprime parere favorevole il relatore.

Sul subemendamento si esprimono favorevolmente anche il senatore BEDIN e SPISANI.

Esprime invece perplessità il sottosegretario LISO.

Posto ai voti, il subemendamento 3.9/1 è approvato. Viene quindi approvato l'emendamento 3.9 nel testo emendato ed infine l'articolo 3 nel testo modificato.

Si passa quindi all'articolo 4.

Il Presidente SMURAGLIA prospetta l'opportunità di proporre all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 4, non strettamente legato alla questione referendaria. Annuncia inoltre che la stessa proposta sarà avanzata in relazione all'articolo 7, ad eccezione del comma 1, e all'articolo 8.

Il senatore TAPPARO dichiara di comprendere le ragioni di opportunità politica che motivano la proposta di stralciare l'articolo; meno lo comprenderebbe tuttavia qualora l'obiettivo reale sia quello di rinviare la materia alla contrattazione tra le parti sociali. Fa inoltre presente la possibilità che, data la situazione politica che si è determinata e l'eventualità di elezioni politiche a breve termine, lo stralcio di questo come di altri successivi articoli impedisca la elaborazione di una normativa prima delle elezioni delle rappresentanze unitarie.

Il senatore BEDIN si dichiara d'accordo con la proposta di stralcio dell'articolo 4, ad eccezione dei commi 1 e 6, proprio perchè ritiene che gli aspetti che si affrontano con questo articolo vadano disciplinati dalla contrattazione collettiva.

Il senatore SPISANI si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo 4.

Il senatore PUGLIESE si dichiara contrario tanto alla soppressione quanto allo stralcio dell'articolo 4.

Prende quindi la parola il senatore DE GUIDI, che sottolinea come con l'approvazione dei primi tre articoli, il disegno di legge dia ampiamente risposta ai quesiti referendari e fornisca elementi sufficienti anche per la formazione delle rappresentanze unitarie. Si dichiara pertanto favorevole alla proposta di stralcio avanzata dal Presidente.

Si dichiara invece contrario il senatore MANCONI, in particolare alla proposta di stralcio relativa all'articolo 7, che rappresenta l'articolo più importante del testo.

Il senatore BARRA si dichiara contrario tanto alla proposta di stralcio quanto alla soppressione dell'articolo 4.

Prende quindi la parola il relatore SMURAGLIA, il quale sottolinea come non sia corretto affermare che l'eventuale proposta di stralcio di alcuni articoli renderebbe inutile, o poco importante, l'articolato anche perchè, negli articoli finora approvati, è stata affermata una serie di principi finora non presenti nell'ordinamento. Il provvedimento può produrre effetti positivi anche rinunciando temporaneamente ad alcuni articoli; potrà evitare in particolare lo scontro referendario, assai difficile da spiegare ai cittadini.

Il senatore TAPPARO, pur comprendendo la posizione espressa dal Presidente, ritiene tuttavia che l'articolo 4 non debba essere stralciato.

Il senatore BASTIANETTO si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo.

Il presidente SMURAGLIA ritira la proposta di stralcio.

Sulla questione si apre un breve dibattito, nel corso del quale intervengono i senatori DE LUCA, BEDIN, MANFROI e SPISANI. Infine il PRESIDENTE propone una breve sospensione dei lavori.

*La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle ore 11,25.*

Alla ripresa della seduta il relatore SMURAGLIA illustra l'emendamento 4.5.

Dopo un breve intervento del senatore DE LUCA, a favore dell'emendamento, perplessità esprime invece il Sottosegretario.

Posto ai voti, l'emendamento 4.5 è approvato. Tutti gli altri emendamenti all'articolo 4 sono ritirati dai rispettivi presentatori.

Posto ai voti, l'articolo 4 nel testo modificato è approvato.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 5.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

Il sottosegretario LISO illustra una modifica all'emendamento 5.3 presentato dal Governo, consistente nell'aggiunta di un periodo finale.

Il senatore DE LUCA illustra quindi il subemendamento 5.3/1, sul quale esprimono parere favorevole tanto il relatore quanto il rappresentante del Governo.

Posto ai voti, il subemendamento 5.3/1 è accolto, così come è accolto l'emendamento 5.3, nel testo modificato dal Governo e subemendato.

Il PRESIDENTE dichiara precluso l'emendamento 5.2.

Sull'emendamento 5.4 esprime parere contrario il relatore.

Il senatore BASTIANETTO illustra quindi il subemendamento 5.4/1.

Sull'emendamento e sul subemendamento si apre un breve dibattito nel quale intervengono il sottosegretario LISO e i senatori TAPPARO, DE GUIDI, DE LUCA e ZANETTI.

Posto ai voti, il subemendamento 5.4/1 risulta approvato, così come l'emendamento 5.4 nel testo modificato.

La Commissione approva infine il testo modificato dell'articolo 5.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,15.*

**83ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale LISO.*

*La seduta inizia alle ore 15,10*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**  
(A007 00, C11, 0012°)

Il presidente SMURAGLIA porta a conoscenza della Commissione il contenuto di una lettera con la quale il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea sollecita alla Commissione l'espressione dei pareri di sua competenza sugli schemi di decreti legislativi recanti l'attuazione di direttive comunitarie. Rilevato che la Commissione ha già espresso i pareri richiestigli, il Presidente rileva peraltro che è ancora in attesa di attuazione una importante direttiva concernente la sicurezza del lavoro nei cantieri mobili dell'edilizia. Data la rilevanza dell'argomento giudica opportuno che la Commissione ascolti direttamente il ministro Maserà sugli orientamenti del Governo al riguardo.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

**IN SEDE REFERENTE**

**(1) Disegno di legge di iniziativa popolare: Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali**

**(104) SALVATO ed altri: Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro**

**(328) SMURAGLIA ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale**

**(765) MULAS ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale**

**(847) MARCHINI ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali**

**(909) SPISANI ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale**

**(1073) SALVATO: Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6.

Il senatore ZANETTI dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 6.1 che, posto ai voti, previo parere contrario del relatore Smuraglia e del sottosegretario Liso, è respinto.

Il senatore SPISANI ritira l'emendamento 6.2.

Sull'emendamento 6.3 esprime parere contrario il relatore che sottolinea come vi sia un sub-emendamento del senatore De Luca all'emendamento 6.11 di contenuto analogo. Anche il rappresentante del Governo esprime parere contrario.

Il senatore BASTIANETTO ritira l'emendamento 6.3.

Si passa all'emendamento 6.11 rispetto al quale il senatore DE LUCA illustra due sub-emendamenti (6.11/1 e 6.11/2).

Sul secondo sub-emendamento esprime forti perplessità il sottosegretario LISO che ritiene troppo estensiva e costosa per le aziende la norma. Ricorda inoltre la difficoltà della giurisprudenza a definire la figura del dirigente sindacale.

Il senatore DE LUCA fa presente che la norma è perfettamente conseguente alle innovazioni che il testo in esame intende apportare nell'ordinamento.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore MANCONI.

Il senatore DE GUIDI avanza la preoccupazione che la norma sia troppo estensiva, se non meglio precisata.

Interviene quindi il senatore TAPPARO che sottolinea come, con il venir meno del meccanismo della riserva del terzo, nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie il problema posto dal Sottosegretario diventi evidente.

Il senatore DE LUCA ritira il sub-emendamento 6.11/2 e il relatore ne illustra uno di contenuto alternativo (6.11/3).

Posti separatamente ai voti risultano accolti i sub-emendamenti 6.11/1 e 6.11/3 sul primo dei quali il rappresentante del Governo si era espresso in senso contrario e sul secondo si era rimesso alla volontà della Commissione.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 6.11 nel testo sub-emendato.

Il PRESIDENTE dichiara preclusi tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 6. Pone quindi ai voti il testo dell'articolo 6 modificato che risulta approvato.

Si passa agli emendamenti presentati all'articolo 7.

Il sottosegretario LISO illustra previamente l'emendamento 6.0.1 logicamente connesso alle norme contenute nell'articolo 7.

Il senatore DE LUCA illustra invece l'emendamento 7.12 volto a modificare l'articolo 7 nei primi suoi tre commi. Propone inoltre lo stralcio di tutti i commi successivi dello stesso articolo.

Sulle due proposte del senatore De Luca e del rappresentante del Governo si apre un dibattito nel quale interviene per primo il sottosegretario LISO, il quale sottolinea come la norma proposta dal Governo risulti assai più coerente con la storia delle relazioni sindacali del paese.

Il senatore TAPPARO, relativamente alla proposta di stralcio, avanza invece la preoccupazione che se si rinuncia ad approvare una serie di norme si rischia di non rispondere alla sostanza dei quesiti referendari.

Prende quindi la parola il senatore DE LUCA il quale sottolinea che, a parte i primi tre articoli del testo in esame, che da soli rispondono ai quesiti referendari, tutto il resto delle norme rappresenta un intervento ulteriore. La proposta emendativa del Governo, tuttavia, introduce una novità assai forte nell'ordinamento, mentre le norme contenute nel testo unificato hanno sicuramente un impatto minore sull'ordinamento stesso.

Il senatore MANZI si dichiara del tutto contrario a stralciare le norme contenute nell'articolo 7 dal comma 4 in poi in quanto i lavoratori rischierebbero poi di trovarsi ad essere titolari di diritti che non potrebbero concretamente porre in essere.

Il senatore DE GUIDI fa presente che lo stralcio delle norme proposto dal senatore De Luca è funzionale all'accelerazione dell'iter del provvedimento in riferimento ai referendum dichiarati ammissibili dalla Corte costituzionale, il che non significa rinunciare definitivamente a disciplinare la materia in quei commi contenuta.

Il senatore MANCONI afferma di ritenere particolarmente importante il comma 6 dell'articolo 7 e propone di ricercare una soluzione per mantenere almeno quella norma.

Il presidente SMURAGLIA fa presente che il problema più difficile da risolvere non è quello contenuto nel comma 6 dell'articolo 7, ma nel comma 5, ovvero la definizione dell'agente contrattuale. Non avrebbe quindi alcun senso stralciare il comma 5 e mantenere il comma 6.

Il senatore MAGLIOCCHETTI avanza il sospetto che si voglia reintrodurre surrettiziamente il criterio della rappresentatività presunta. Sottolinea quindi la necessità di un nuovo approccio ideale alle tematiche relative al rapporto tra lavoro e capitale, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 46 della Costituzione, ovvero alla possibilità di introdurre criteri di cogestione delle imprese da parte dei lavoratori,

esperimento questo positivamente effettuato anche in Stati di antica tradizione democratica e liberista.

Il presidente SMURAGLIA propone l'accantonamento degli articoli 7 e 8 e dei rispettivi emendamenti.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, posto ai voti, è respinto l'emendamento 9.1.

Sull'emendamento 9.2 presentato dal senatore Bastianetto ed interamente sostitutivo dell'articolo 9 si apre un breve dibattito in ordine alla necessità di inserire nel comma 1 il riferimento ai contratti e accordi regionali e provinciali e nel quale intervengono il presidente SMURAGLIA, il sottosegretario LISO ed il senatore DE LUCA. Sul terzo comma dell'emendamento si apre inoltre una breve discussione nel corso della quale intervengono il presidente SMURAGLIA, il senatore TAPPARO e il senatore BASTIANETTO, che, infine, ritira l'emendamento e presenta al suo posto l'emendamento 9.2/A volto alla sola modifica del comma 1 dell'articolo 9.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 9.3 interamente soppressivo del comma 1 dell'articolo 9 che, con il suo parere contrario e con quello ugualmente contrario del rappresentante del Governo, viene respinto. Pone successivamente ai voti l'emendamento 9.2/A sul quale esprime parere favorevole, che risulta approvato.

Messo ai voti, viene quindi respinto l'emendamento 9.4 sul quale il Relatore aveva espresso parere contrario ed il rappresentante del Governo si era rimesso alla volontà della Commissione.

Si passa all'emendamento 9.5, sul quale esprimono parere contrario tanto il relatore SMURAGLIA che il sottosegretario LISO.

Sull'emendamento si apre un dibattito, nel quale interviene il senatore MANCONI il quale, favorevole all'emendamento, sottolinea come esso faccia riferimento a due differenti criteri, entrambi ugualmente importanti sul piano della effettività.

Del tutto contrario a tale impostazione si dichiara invece il senatore DE GUIDI che sottolinea come siano le deleghe concesse al sindacato che connotano in primo luogo la presenza di un soggetto sindacale e la partecipazione ad esso dei lavoratori.

Il PRESIDENTE osserva che non è nell'interesse di nessuno favorire la formazione nelle aziende di rappresentanze isolate, frammentarie e instabili.

Il senatore BASTIANETTO si dichiara a favore delle soglie numeriche indicate nel secondo comma dell'emendamento 9.5.

Il senatore MANZI sottolinea come sarebbe ingiusto, imponendo un doppio requisito numerico cumulativo anzichè alternativo, penalizzare quei lavoratori che vogliono creare nuove organizzazioni sindacali nelle aziende e che perciò non hanno alcuna struttura alle spalle e quindi nè iscritti nè deleghe.

Il PRESIDENTE richiama l'attenzione sulla conseguenza paradossale che si produrrebbe qualora si consentisse l'assegnazione della qualifica di associazione sindacale rappresentativa ad una entità che non sarebbe neppure una associazione sindacale.

Interviene quindi il senatore TAPPARO che, pur dichiarando di comprendere le motivazioni avanzate dai senatori Manzi e Pugliese per sostenere il proprio emendamento, ritiene tuttavia che un minimo di soglia per un valutazione della consistenza associativa debba essere lasciata. Il criterio dei voti raccolti per l'elezione della rappresentanza aziendale può infatti non significare alcuna forma di stabilità o di appartenenza ad una organizzazione sindacale.

Interviene nuovamente il senatore MANCONI che fa presente al senatore De Guidi come la norma in esame intenda disciplinare una fase transitoria nella quale la verifica del voto è importante esattamente come l'iscrizione all'organizzazione sindacale e quindi entrambi possono costituire criteri alternativi.

Il senatore MAGLIOCCHETTI prospetta la possibilità che il requisito del 5 per cento degli iscritti venga fatto valere cumulativamente, ma non subito, bensì soltanto dopo sei mesi, ad esempio, dalle elezioni delle rappresentanze unitarie.

Il senatore DE LUCA fa presente che la dizione «associazioni sindacali» corrisponde ad un concetto molto preciso, non comparabile, sul piano della effettività, a quello proposto alternativamente nell'emendamento.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**EMENDAMENTI**

al testo unificato risultante dai disegni di legge nn. 1, 104, 328, 765, 847, 909, 1073

**Art. 2.**

*Sopprimere l'articolo.*

**2.1** ZACCAGNA, SPISANI

*Sopprimere il comma 1.*

**2.2** ZACCAGNA, SPISANI

*Sopprimere il comma 2.*

**2.3** ZACCAGNA, SPISANI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Possono presentare proprie liste:

a) i sindacati stipulanti i contratti collettivi nazionali e regionali applicati nelle unità produttive o amministrative in cui si svolge l'elezione;

b) le associazioni sindacali destinatarie di deleghe di aventi diritto al voto, in misura non inferiore al 3 per cento del totale delle deleghe espresse tra gli occupati nell'unità produttiva o amministrativa, con un limite massimo di 100 firme per le unità produttive o amministrative che occupino più di 2000 addetti;

c) comitati di lavoratori che rappresentino, sulla base di firme apposte in calce alla lista, almeno il 3 per cento delle deleghe espresse tra gli occupati nella unità produttiva o amministrativa».

**2.4** BASTIANETTO

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola «deleghe» con la seguente: «firme».*

**2.5** MULAS, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI,  
FLORINO

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «non inferiore al 5 per cento degli occupati nell'unità produttiva o amministrativa», con le seguenti: «non inferiore al 10 per cento del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali».*

2.6

PUGLIESE, MANZI

*Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «non inferiore al 5 per cento» con le seguenti: «non inferiore al 3 per cento».*

2.7

MANZI, PUGLIESE

*Al comma 2, sostituire alla lettera b) le parole: «degli occupati nell'unità produttiva o amministrativa» con le parole: «degli aventi diritto al voto;».*

2.13

IL GOVERNO

*Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine: «o non inferiore al 5 per cento del totale degli iscritti delle Associazioni Sindacali nell'unità produttiva o amministrativa».*

2.8

MANZI, PUGLIESE

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

2.9

SPISANI, ZANETTI

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

2.10

LA LOGGIA, SPISANI

*All'emendamento 2.14, sostituire le parole: «altre formazioni associative» con le seguenti: «i comitati o altre formazioni associative», e le parole: «aventi diritto al voto» con le seguenti: «occupati nella unità produttiva o amministrativa».*

2.14/1

IL RELATORE

*All'emendamento 2.14, sostituire la parola: «5» con la seguente: «3».*

2.14/2

PUGLIESE, MANZI

*All'emendamento 2.14, aggiungere in fine la lettera seguente:*

«d) per unità produttive e amministrative con un numero di aventi diritto al voto superiore a 2.000 unità il requisito di cui alla lettera c) è stabilito in 100 deleghe o firme».

**2.14/3**

BASTIANETTO

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) altre formazioni associative di lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa alle quali aderiscano, mediante firme apposte in calce alla lista, non meno del 5 per cento degli aventi diritto al voto».

**2.14**

IL GOVERNO

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «almeno il 5 per cento», con le seguenti: «almeno il 3 per cento».*

**2.11**

PUGLIESE, MANZI

*Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine: «tale limite minimo non può comunque essere superiore a 20 dipendenti».*

**2.12**

PUGLIESE, MANZI

### **Art. 3.**

*Sopprimere l'articolo.*

**3.1**

ZACCAGNA, SPISANI

*Sostituire la rubrica: «(Composizione della rappresentanza unitaria)» con la seguente: «(Rappresentanza unitaria dei dirigenti)» e sopprimere i commi 1 e 3.*

**3.10**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi, il consiglio è composto:

a) nelle unità produttive fino a 50 addetti, da quattro componenti;

b) nelle unità produttive da 51 a 200 addetti, da sei componenti;

c) nelle unità produttive da 201 a 3.000 addetti, da sei componenti ogni 300 dipendenti o frazione di 300;

d) nelle unità produttive con più di 3.000 addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera c), cui si aggiungono sei componenti ogni 500 addetti o frazione di 500, per il numero di addetti superiore a 3.000».

**3.2**

PUGLIESE, MANZI

*Al comma 1 sostituire le parole: «dei contratti collettivi» con le seguenti: «degli accordi fra le parti».*

**3.3**

LA LOGGIA, SPISANI

*Al comma 1, lettere a) e b), sostituire le parole: «3 componenti» con le seguenti: «5 componenti».*

**3.4**

MULAS, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MININNI-JANNUZZI

*Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. I dirigenti e i quadri possono costituire proprie rappresentanze, alle quali spettano i diritti e le prerogative del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'ambito delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative della rispettiva categoria o che abbiano sottoscritto per conto dei dirigenti o dei quadri i contratti nazionali applicati nell'impresa o unità amministrativa o che rappresentino almeno il 15 per cento degli appartenenti alle dette categorie.

3. Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva raggiungano o superino il 3 per cento del totale degli addetti, la composizione delle rappresentanze deve essere incrementata, in modo da garantire almeno un rappresentante della categoria. Per l'elezione, si procede con apposito collegio rispetto al quale esplicano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa. Per la presentazione delle liste hanno titolo i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2; le percentuali indicate in detto articolo sono però rapportate al 20 per cento con riferimento agli appartenenti alla categoria. Ai fini della maggiore rappresentatività di cui all'articolo 9, comma 3, le percentuali indicate vanno riferite agli appartenenti alla categoria»

**3.5**

SPISANI, ZANETTI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. I dirigenti e i quadri possono costituire proprie rappresentanze, alle quali spettano i diritti e le prerogative del titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'ambito delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative della rispettiva categoria o che abbiano sottoscritto per conto dei dirigenti o dei quadri i contratti nazionali applicati nell'impresa o unità amministrativa o che rappresentino almeno il 15 per cento degli appartenenti alle dette categorie».

**3.6**

BEDIN, SPISANI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze unitarie aziendali».

**3.7**

LA LOGGIA, SPISANI

*Al comma 2, sopprimere le parole da: «nell'ambito» fino alla fine.*

**3.8**

BASTIANETTO

*All'emendamento 3.9, sopprimere gli ultimi due periodi.*

**3.9/1**

DE LUCA

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva raggiungano o superino il 3 per cento del totale degli addetti, la composizione delle rappresentanze deve essere incrementata in modo da garantire almeno un rappresentante della categoria. Per l'elezione, si procede con apposito collegio rispetto al quale esplicano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa. Per la presentazione delle liste hanno titolo i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2; le percentuali indicate in detto articolo sono però rapportate al 20 per cento con riferimento agli appartenenti alla categoria. Ai fini della maggiore rappresentatività di cui all'articolo 9, comma 3, le percentuali indicate vanno riferite agli appartenenti alla categoria».

**3.9**

BEDIN, SPISANI

#### **Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

**4.1**

ZACCAGNA, SPISANI

*Sopprimere l'articolo.*

4.4

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 1.*

4.2

ZACCAGNA, SPISANI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «nonchè all'Ispettorato del lavoro perchè sovrintenda alle operazioni, ne certifichi l'esito e lo trasmetta al Ministero del lavoro».*

4.3

LA LOGGIA, SPISANI

*Sopprimere i commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo. Al comma 4, sopprimere inoltre le parole da: «nonchè» a: «lavoro».*

4.5

IL RELATORE

## Art. 5.

*Sopprimere l'articolo.*

5.1

ZACCAGNA, SPISANI

*All'emendamento 5.3, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «I permessi retribuiti non possono essere inferiori nel loro complesso, a otto ore mensili per il numero dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria, ovvero nelle unità produttive fino a 200 dipendenti, un'ora all'anno per ciascun dipendente per il medesimo numero. Le ore di permesso complessive sono attribuite per due terzi alla rappresentanza sindacale unitaria che ne fruisce secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento, e per un terzo alle associazioni sindacali rappresentative, in proporzione al numero di aderenti nell'unità produttiva o amministrativa. Lo stesso criterio si applica per la ripartizione delle ore di assemblea retribuite».*

5.3/1

DE LUCA

*Sostituire i commi 2 e 3, con il seguente:*

«2. I componenti della rappresentanza sindacale unitaria godono delle tutele di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Per lo svolgimento del loro mandato possono usufruire di permessi, con le modalità di cui agli articoli 23 e 24 della citata legge n. 300 del 1970. I permessi retribuiti non possono essere inferiori per ciascuno dei componenti a otto ore mensili, ovvero, nelle unità produttive fino a 200 dipendenti, a un'ora all'anno per ciascun dipendente. Nell'area di applicazione del decreto legislativo n. 29 del 1993 i permessi retribuiti competono nell'ambito del monte ore complessivo e stabilito ai sensi dell'articolo 54 del predetto decreto legislativo e successive integrazioni e modificazioni e ai sensi dell'articolo 3, commi 31, 32, 33 e 34 della legge 23 dicembre 1993, n. 537».

**5.3**

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Le rappresentanze unitarie aziendali fruiscono di risorse e libertà sindacali destinate loro dai sindacati registrati che hanno concorso all'elezione presentando proprie liste. Ciascun sindacato registrato contribuirà con risorse e libertà sindacali in proporzione agli iscritti rappresentati e comunque in misura tale da consentire alle rappresentanze unitarie aziendali di svolgere pienamente i loro compiti».

**5.2**

LA LOGGIA, SPISANI

*All'emendamento 5.4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché alle organizzazioni sindacali rappresentative, valutate con modalità analoghe».*

**5.4/1**

BASTIANETTO

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«3. Qualora la rappresentanza sindacale unitaria non sia rinnovata alla scadenza, e in ogni altro caso in cui venga a mancare, i diritti e le prerogative di cui al comma 1 spettano ai rappresentanti designati dai sindacati firmatari del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva o amministrativa in proporzione al numero di aderenti nell'unità medesima misurato con le modalità di cui all'articolo 10».

**5.4**

IL GOVERNO

## **Art. 6.**

*Sopprimere l'articolo.*

**6.1**

ZACCAGNA, SPISANI, ZANETTI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6.**

1. In filiali, uffici o reparti autonomi delle aziende di cui all'articolo 1 comma 1, nonché in ogni unità amministrativa definita ai sensi dell'articolo 1 comma 2, purchè occupino più di otto dipendenti, possono essere costituite rappresentanze sindacali aziendali, fatte salve le condizioni di maggior favore.

2. Fanno capo alle rappresentanze sindacali aziendali i diritti di informazione, consultazione, parere e proposta previsti dalla legge e da contratti ed accordi collettivi di lavoro, nonché i compiti che ne conseguono in tutti i casi in cui ne siano titolari rappresentanze sindacali di unità produttiva o amministrativa.

3. Per l'espletamento del loro mandato i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto ai permessi sindacali retribuiti e non retribuiti previsti dagli articoli 23 e 24 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e dagli accordi collettivi in vigore, se migliorativi della legge».

**6.2**

LA LOGGIA, SPISANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6.**

1. Le associazioni sindacali che risultano destinatarie nelle singole unità produttive o amministrative di un numero di deleghe non inferiore al 3 per cento delle deleghe espresse complessivamente, hanno diritto di convocare assemblee a norma dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Analogo diritto compete, nella fase elettorale, ai comitati di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Competono ad ognuna delle associazioni di cui al comma 1 i diritti di cui agli articoli 19,21,22,23,25, 26 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tali diritti vengono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, ai quali vengono assicurate le tutele previste dagli articoli 18,22 e 24, nonché garantiti permessi retribuiti per lo svolgimento del mandato, nella misura che verrà determinata dalla contrattazione collettiva nazionale.

3. Ai diritti di cui all'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, vanno aggiunti il diritto a percepire le ritenute sindacali sul salario, sull'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e di mobilità e sui trattamenti pensionistici. Tali diritti sono riconosciuti a tutte le organizzazioni sindacali regolarmente costituite.

4. Le associazioni sindacali di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 sono titolari del diritto alla contrattazione nei vari livelli, nazionale, regionale e provinciale».

**6.3**

BASTIANETTO

*All'emendamento 6.11, sostituire le parole: «i sindacati firmatari del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva o amministrativa» con le seguenti: «le associazioni sindacali rappresentative».*

**6.11/1**

DE LUCA

*All'emendamento 6.11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.bis. I dirigenti delle associazioni sindacali, di cui al comma precedente, i cui nominativi siano comunicati al datore di lavoro, hanno diritto alla tutela di cui agli articoli 18, commi 4 e seguenti, e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300».

**6.11/2**

DE LUCA

*All'emendamento 6.11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi vengono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; ad essi, i cui nominativi saranno comunicati al datore di lavoro, ove siano dipendenti dell'azienda, compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300».*

**6.11/3**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 6.**

1. ermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i sindacati firmatari del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva o amministrativa, hanno diritto di usufruire di un idoneo locale comune per le riunioni alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonchè di indire assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi. Ad essi possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni più favorevoli. Il diritto di convocare assemblee fuori dell'orario di lavoro compete, nella fase elettorale, ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2».

**6.11**

IL GOVERNO

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. Salvo clausole più favorevoli le Associazioni Sindacali costituite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, hanno diritto di convocare assemblee nell'orario di lavoro e fuori dell'orario di lavoro entro i limiti e nelle norme previste dall'articolo 20 della legge 300/70».

**6.4**

MANZI, PUGLIESE

*Al comma 1, sostituire le parole: «risultano destinatarie, nelle singole unità produttive o amministrative, di un numero di deleghe» con le seguenti: «presentino, nelle singole unità produttive o amministrative, richieste sottoscritte da un numero di dipendenti».*

**6.5** MULAS, MININNI-JANNUZZI, MAGLIOCCHETTI,  
FLORINO

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6.6** SPISANI, ZANETTI

*Sopprimere il comma 2.*

**6.7** SPISANI, ZANETTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «uniscono al requisito di cui al comma precedente quello di aver» con la seguente: «abbiano».*

**6.8** MULAS, MININNI-JANNUZZI, MAGLIOCCHETTI,  
FLORINO

*Sopprimere il comma 3.*

**6.9** SPISANI, ZANETTI

*Al comma 3, sopprimere la parola: «26».*

**6.10** SMURAGLIA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. I contratti collettivi che operano rinvii negoziali ai livelli aziendali stabiliscono le condizioni alle quali le rappresentanze sindacali unitarie partecipano a tali livelli negoziali».

**6.0.1** IL GOVERNO

**Art. 7.**

*Al comma 1, dopo le parole: «di contrattazione» aggiungere le seguenti: «, di informazione» e al comma 3 sopprimere le parole: «con le modalità di seguito specificate».*

7.12

DE LUCA

**Art. 9.**

*Sopprimere l'articolo.*

9.1

ZACCAGNA, SPISANI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 9.**

1. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove rappresentanze unitarie sono considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali, regionali e provinciali, applicati nell'impresa o unità produttiva o amministrativa e le associazioni sindacali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel pubblico impiego, rimangono operanti le disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e alle circolari attuative della legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Successivamente si considerano rappresentativi ai vari livelli i sindacati che abbiano una valida consistenza associativa e un'adeguata consistenza numerica, come previsto dall'articolo 2 della presente legge. Ai fini della rappresentatività a livello nazionale e regionale si tiene conto, per quanto possibile, anche della equilibrata distribuzione sul territorio, nonché dell'effettività, continuità e sistematicità dell'azione di tutela degli interessi collettivi.

3. Criteri di base per la rilevazione della rappresentatività sono costituiti dal numero degli iscritti, desumibile dalle deleghe conferite per i contributi sindacali, nonché dai voti conseguiti da ciascuna organizzazione sindacale in occasione delle elezioni per le rappresentanze unitarie, valutati per ogni singolo livello. In ogni caso, per acquisire la qualifica di sindacato rappresentativo ai diversi livelli territoriali o di contrattazione, l'associazione deve aver avuto adesioni non inferiore al 3 per cento dei voti validamente espressi oppure deleghe per la ritenuta del contributo sindacale non inferiori al 3 per cento delle deleghe riferite ai singoli livelli territoriali o di contrattazione».

9.2

BASTIANETTO

*Al comma 1, dopo le parole: «accordi nazionali», aggiungere le altre: «, regionali e provinciali».*

**9.2.A**

BASTIANETTO

*Sopprimere il comma 1.*

**9.3**

LA LOGGIA, SPISANI

*Al comma 1, dopo la parola: «amministrativa», aggiungere le seguenti: «e le Confederazioni già considerate maggiormente rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 300 del 1970 e quelle rappresentate nel CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)».*

**9.4**

MULAS, MININNI-JANNUZZI, MAGLIOCCHETTI,  
FLORINO

*Sostituire il comma 2, con i seguenti:*

«2. Agli effetti delle norme di legge o di regolamento che prevedono il requisito della maggiore rappresentatività di organizzazioni sindacali, tale requisito è sostituito da quello della rappresentatività effettiva di cui al comma 2-bis.

2-bis. È effettivamente rappresentativa l'associazione sindacale che, nelle unità produttive e nelle aree interaziendali nelle quali devono prodursi gli effetti giuridici dell'attività di cui alle norme di legge e regolamentari del comma 2, abbia un numero di iscritti pari almeno al 5 per cento del totale degli iscritti a sindacati oppure abbia conseguito almeno il 3 per cento dei voti espressi nelle elezioni per i consigli unitari».

**9.5**

PUGLIESE, MANZI

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**

GIOVEDÌ 2 MARZO 1995

98ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Presidente*

BRAMBILLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Testa e Stella Richter.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(393) ZECCHINO:** *Interventi per il completamento della ricostruzione nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982*

**(468) PINTO ed altri:** *Norme per il completamento degli interventi in favore delle zone terremotate della Campania, della Basilicata, della Puglia e della Calabria*

**(675) BERTONI ed altri:** *Finanziamento delle opere di ricostruzione delle zone terremotate*

**(914) MICELE ed altri:** *Provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni della Basilicata e della Campania danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980*

**(1207) COVIELLO ed altri:** *Modifica ed integrazione della legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76*

(Esame e rinvio. Disgiunzione dei disegni di legge nn. 393, 468, 675 e 914 rispetto al disegno di legge n. 1207 e costituzione, per essi, di un Comitato ristretto)

Riferisce alla Commissione il senatore PINTO, che illustra preliminarmente i contenuti del disegno di legge n. 1207: esso risponde a taluni interrogativi lasciati aperti dalla legge n. 32 del 1992 che, nel disporre un rifinanziamento degli interventi per le zone terremotate del novembre 1980, non corrispose a talune istanze precedentemente oggetto di considerazione legislativa. In particolare, la legge n. 12 del 1988 aveva riaperto i termini per la domanda di contributo ad emigrati, affittuari coltivatori diretti, assegnatari di consorzi e proprietari coltivatori diretti, senza alterare i requisiti soggettivi per essere ammessi al contributo stesso. La legge n. 32, invece, fece inopinatamente retroagire i termini al

1984, pur ammettendo per i proprietari di immobili ricompresi nei piani di recupero la possibilità di produrre documentazione entro il 30 giugno 1988: in tal modo si escluse dalla possibilità di finanziamenti – con gravi ricadute sociali, soprattutto in termini di disparità di trattamento – tutta una categoria di cittadini che trassero un’aspettativa di finanziamento dalla legge del 1988 e che sostennero congrue spese per la redazione dell’idonea documentazione allegata alla domanda.

Dopo aver dichiarato che nè la fissazione del termine al 1988, di cui all’articolo 1, nè l’interpretazione di cui all’articolo 2 comportano oneri finanziari aggiuntivi, annuncia la richiesta di trasferimento alla sede deliberante per il disegno di legge n. 1207. Per quanto riguarda invece i disegni di legge nn. 393, 468, 675 e 914, il relatore ne ravvisa la assai maggiore complessità, che richiederebbe un esame a parte, anche con la costituzione di un Comitato ristretto: di tali disegni di legge, che dà per illustrati, chiede che la Commissione deliberi la disgiunzione dal successivo *iter* del disegno di legge n. 1207.

Sulla proposta del relatore, di trasferimento alla sede deliberante, il Presidente chiede l’avviso del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario TESTA ricorda come, in materia, siano stati presentati altri provvedimenti anche alla Camera dei deputati: è certamente necessario un riordino della normativa, che presenta alcune sovrapposizioni, ed è in corso, in sede di Governo, un esame dettagliato per singole località e per singole schede. Tale esame sarà presumibilmente completato per la fine di marzo e a quel punto il Governo potrà intervenire con una propria proposta. I disegni di legge all’esame della Commissione sono certamente tutti degni di attenzione e richiedono, a suo avviso, un esame congiunto che punti a superare alcune discrasie evidenziate dal sistema.

Si esprime poi – a nome del Governo – in senso contrario al trasferimento alla sede deliberante sia con riferimento all’insieme dei provvedimenti in esame sia con riferimento al disegno di legge n. 1207, ove fosse decisa la disgiunzione.

Il senatore MICELE sottolinea come i provvedimenti rispondano nel loro complesso ad esigenze particolarmente sentite sul territorio. L’aver demandato ad un provvedimento regionale la determinazione del livello di danni subiti, ha portato ad una discriminazione fra i comuni; è necessario, quindi, che si addivenga ad una nuova definizione che consenta la devoluzione della maggior parte delle risorse ai comuni della fascia A e che riservi risorse limitate ad un massimo di trenta milioni a quelli della fascia B. È poi auspicabile l’introduzione della possibilità di accesso a mutui agevolati da parte dei cittadini che intendano provvedere a ristrutturazioni per adeguamento antisismico; il disegno di legge n. 914 a sua firma risponde anche alle esigenze poste dall’articolo 2 del disegno di legge n. 1207.

Conclude dicendosi favorevole alla disgiunzione proposta dal relatore, in considerazione dell’urgenza dei problemi affrontati dal citato disegno di legge n. 1207, cui dichiara l’intenzione di aggiungere la propria firma; è necessario, però, nel contempo, procedere alla costituzione di un Comitato ristretto che esamini congiuntamente gli

altri disegni di legge, in vista di un riordino più complessivo della materia.

Il senatore COVIELLO ricorda come, a seguito dei rilievi mossi alla legge n. 219 del 1981 – che prevedeva interventi eccessivamente ampi – con la legge n. 32 del 1992 si stabilì di convogliare le risorse unicamente verso la casa di prima abitazione, individuando precise priorità. Con la medesima legge veniva fissato un termine rigido che ha di fatto tagliato fuori tutti i cittadini che, pur avendo diritto alle provvidenze sulla base della legislazione allora vigente, hanno registrato un ritardo nella presentazione della domanda. Si tratta, quindi, con l'approvazione del disegno di legge n. 1207, di riconoscere diritti già esistenti, di porre rimedio alla discriminazione fra cittadini in identica situazione creata dalla legge n. 32, e di consentire l'utilizzo di risorse già disponibili che altrimenti rimangono bloccate.

Le questioni poste dagli altri disegni di legge sono altrettanto importanti e degne di considerazione, ma non hanno l'urgenza dei problemi affrontati dal disegno di legge n. 1207, che intende rimediare ad una situazione di ingiustizia e a cui occorre, quindi, riconoscere priorità.

Il senatore DONISE si dice favorevole alla disgiunzione del disegno di legge n. 1207, che affronta una questione specifica ed urgente e riguardo al quale auspica che venga concessa la sede deliberante; si dice altresì favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto che affronti immediatamente le questioni oggetto degli altri disegni di legge in materia.

Il senatore PINTO, pur prendendo atto del diniego della sede deliberante da parte del Governo, invita a riflettere sull'urgenza dell'approvazione del disegno di legge n. 1207.

Dopo che il senatore NAPOLI ha dichiarato di concordare sul percorso indicato dai senatori Pinto e Coviello, il presidente BRAMBILLA invita la Commissione ad esprimersi sulla proposta di disgiunzione dei disegni di legge nn. 393, 468, 675 e 914 dal disegno di legge n. 1207.

Posta ai voti la proposta di disgiunzione risulta approvata.

La Commissione conviene, quindi, sulla proposta di costituzione di un Comitato ristretto per l'esame congiunto dei disegni di legge n. 393, 468, 675 e 914.

Il presidente BRAMBILLA invita i Gruppi a provvedere quanto prima alla designazione dei propri rappresentanti nel Comitato ristretto appena costituito.

*La seduta, sospesa alle ore 10,10, riprende alle ore 10,25.*

*(1328) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24 recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata*

*(228) DIANA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione*

*(229) DIANA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive*

*(323) PACE e BEVILACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia*

*(474) SPECCHIA ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia*

*(622) RECCIA ed altri: Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici*

*(1072) CAMPO ed altri: Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si riprende con le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, preso come testo base.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 6.6, 6.5 e 6.11.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore RONCHI, è poi respinto l'emendamento 6.10.

È altresì respinto l'emendamento 6.9; indi la Commissione accoglie l'emendamento 6.3.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.4, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21 e 6.22.

Ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, il Presidente dispone che la discussione sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6 sia suddivisa in rapporto ai diversi emendamenti.

Il senatore RONCHI dà per illustrato l'emendamento 6.0.1, sul quale il Presidente dà notizia della condizione espressa dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente nel suo parere.

Dopo un breve dibattito, teso alla riformulazione dell'emendamento 6.0.1, cui prendono parte i senatori RADICE, GIOVANELLI, LASAGNA e TERZI ed il relatore SPECCHIA, il Presidente sospende brevemente la seduta.

*La seduta sospesa alle ore 10,50, riprende alle ore 11.*

Il senatore RONCHI presenta una riformulazione dell'emendamento 6.0.1 in un nuovo testo, del quale il senatore GIOVANELLI propone l'accantonamento.

Non facendosi osservazioni, l'emendamento 6.0.1 (nuovo testo) si intende accantonato.

Il senatore RONCHI illustra l'emendamento 6.0.2.

Il senatore TERZI interviene lamentando la carenza di controlli sul territorio, fonte principale del proliferare dell'abusivismo; concorda il senatore LASAGNA, secondo cui occorrerebbe dare ai rilievi aerofotogrammetrici rilevanza formale, come presupposto delle demolizioni di edifici abusivi.

Il senatore PAROLA ravvisa elementi velleitari nella considerazione preminente attribuita da taluno alle attività di controllo, considerato che imprese specializzate riescono ad erigere costruzioni abusive ed a renderle abitabili entro una settimana.

La senatrice BRUNO GANERI giudica complementari fra di loro gli emendamenti aggiuntivi del senatore Ronchi, auspicando che al sindaco siano attribuiti poteri sia preventivi che repressivi; il senatore GIOVANELLI, pur giudicata necessaria una riformulazione dell'emendamento 6.0.2 in un testo maggiormente conforme al sistema giuridico penale, preannuncia il voto favorevole del Gruppo Progressisti-Federativo.

Il senatore RONCHI, recependo talune istanze emerse dal dibattito, riformula l'emendamento 6.0.2 in un nuovo testo.

Il relatore SPECCHIA giudica sostanzialmente superato l'oggetto dell'emendamento 6.0.2 dal disposto dell'articolo 3 del decreto che la Commissione non ha emendato; dopo che il presidente BRAMBILLA non ha ravvisato in ciò elementi di preclusione formale, il relatore esprime parere contrario sull'emendamento 6.0.2 (nuovo testo).

Previo parere contrario del sottosegretario STELLA RICHTER, la Commissione respinge l'emendamento 6.0.2 (nuovo testo), sul quale avevano dichiarato voto favorevole il senatore RONCHI e contrario il senatore NAPOLI.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore RONCHI dà per illustrati gli emendamenti 7.16, 7.7, 7.8, 7.10, 7.9, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.17, 7.18 e 7.19.

Il senatore TERZI illustra gli emendamenti 7.20, 7.22, 7.21, 7.23, 7.29, 7.30, 7.31, 7.32, 7.33 e 7.35.

Il senatore NAPOLI illustra gli emendamenti 7.24, 7.27 e 7.25; fa altresì proprio e dà per illustrato l'emendamento 7.34.

Il senatore SCIVOLETTO illustra l'emendamento 7.6 - concernente l'annullamento di concessione edilizia illegalmente assentita che riformula poi in un nuovo testo.

Il senatore PAROLA illustra gli emendamenti 7.2, 7.4, 7.5 e 7.3.

Il senatore MANIS illustra l'emendamento 7.1.

A seguito di un suggerimento del senatore NAPOLI, il sottosegretario STELLA RICHTER presenta ed illustra l'emendamento 7.36.

Il relatore SPECCHIA esprime parere contrario sugli emendamenti 7.16, 7.7, 7.22, 7.8, 7.10, 7.21, 7.9, 7.27, 7.11, 7.23, 7.12, 7.13, 7.29, 7.14, 7.30, 7.15, 7.32, 7.17, 7.18, 7.33, 7.19, 7.1 e 7.35; si rimette alla Commissione sugli emendamenti 7.20, 7.24, 7.6 (nuovo testo), 7.25, 7.5, 7.31, 7.3 e 7.34; esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 7.36, 7.2 e 7.4.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere contrario sugli emendamenti 7.16, 7.7, 7.20, 7.24, 7.22, 7.8, 7.21, 7.9, 7.27, 7.11, 7.23, 7.6, 7.12, 7.13, 7.29, 7.14, 7.30, 7.15, 7.2, 7.3, 7.32, 7.17, 7.18, 7.33, 7.19, 7.1 e 7.35; si rimette poi alla Commissione sugli emendamenti 7.10, 7.25, 7.4, 7.5, 7.31 e 7.34.

Previa dichiarazione favorevole del senatore RONCHI, l'emendamento 7.16 è respinto dalla Commissione; analogo esito ha l'emendamento 7.7.

La Commissione conviene sull'emendamento 7.20.

La Commissione, con separate votazioni, respinge gli emendamenti 7.24, 7.22, 7.8, 7.10, 7.21, 7.9, 7.11, 7.23, 7.12 e 7.13.

Previe dichiarazioni di voto contrario del senatore RONCHI e di astensione del senatore MANIS, l'emendamento 7.6 (nuovo testo) è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Previe dichiarazioni di voto favorevole del senatore NAPOLI e contrario del senatore PAROLA, la Commissione conviene a maggioranza sull'emendamento 7.25.

La Commissione respinge con un'unica votazione gli emendamenti 7.29 e 7.14, di contenuto identico.

La Commissione conviene sull'emendamento 7.36.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 7.30 e 7.15.

La Commissione accoglie, con separate votazioni gli emendamenti 7.2, 7.4, 7.5 e 7.31.

Il senatore PAROLA ritira l'emendamento 7.3.

La Commissione respinge, in un'unica votazione, gli emendamenti 7.32 e 7.17, di contenuto identico.

Dopo aver respinto l'emendamento 7.18, la Commissione respinge, in un'unica votazione, gli emendamenti 7.33 e 7.19, di contenuto identico.

Dopo aver accolto l'emendamento 7.34, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 7.1, 7.27 e 7.35.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,25.*

**99<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
BRAMBILLA

*indi del Vice Presidente*  
MANIS

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Stella Richter.*

(A007 000, C13, 0013<sup>o</sup>)

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore MATTEJA chiede che siano svolte con urgenza in Commissione le audizioni del presidente del Magistrato del Po e del segretario generale dell'Autorità di bacino del Po; auspica altresì che sia richiesta al più presto al Presidente del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un sopralluogo nelle zone alluvionate del Piemonte.

Il senatore LASAGNA richiede altresì di prevedere un sopralluogo anche nella zona di Cengio, per affrontare il grave problema dell'industria «Acna».

Il presidente BRAMBILLA replica agli intervenuti dichiarando che, per quanto riguarda le audizioni richieste, esse potranno essere svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo dal dissesto idrogeologico e sull'attuazione della legge n. 183 del 1989, già autorizzata dal Presidente del Senato; per quanto concerne invece le richieste

di sopralluogo, annuncia che la questione potrà essere più ampiamente dibattuta nell'ambito del prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

*IN SEDE REFERENTE*

(1328) *Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24 recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata*

(228) *DIANA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione*

(229) *DIANA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive*

(323) *PACE e BEVILACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia*

(474) *SPECCHIA ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia*

(622) *RECCIA ed altri: Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici*

(1072) *CAMPO ed altri: Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge preso come testo base.

Il senatore PAROLA illustra gli emendamenti 8.6, 8.12, 8.7 ed 8.8. Ritira invece gli emendamenti 8.9 e 8.10.

Il senatore RONCHI ritira l'emendamento 8.30 e dà per illustrati gli emendamenti 8.33, 8.31, 8.32, 8.22, 8.28, 8.25, 8.26, 8.27, 8.23, 8.24, 8.21 ed 8.29.

Il senatore LASAGNA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 8.5 ed 8.1.

Il senatore TERZI illustra gli emendamenti 8.14, 8.15, 8.16 e 8.17.

Il senatore RADICE illustra gli emendamenti 8.3 e 8.2.

Il senatore NAPOLI illustra l'emendamento 8.4.

Il senatore FERRARI Karl illustra l'emendamento 8.34; ammonisce altresì a non premiare di fatto l'evasione fiscale, mediante normative eccessivamente lassiste in materia di imposta di valore aggiunto.

Il relatore SPECCHIA illustra gli emendamenti 8.19 ed 8.18.

Il sottosegretario STELLA RICHTER illustra l'emendamento 8.20, teso a garantire il mantenimento di un ruolo pubblico di controllo delle attività edilizie private; riformula poi tale emendamento in un nuovo testo su suggerimento del senatore RONCHI.

Su invito del relatore SPECCHIA, il senatore PAROLA riformula l'emendamento 8.11 in un nuovo testo.

Il relatore SPECCHIA esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.11 (nuovo testo) ed 8.34; esprime invece parere contrario sugli emendamenti 8.20 nuovo testo (il quale prolunga i tempi originariamente previsti nell'articolo 8), 8.33, 8.12, 8.7, 8.16, 8.8, 8.31, 8.32, 8.22, 8.28, 8.26, 8.27, 8.23, 8.21 ed 8.29. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 8.14, 8.1, 8.3, 8.19, 8.2, 8.15, 8.17, 8.25, 8.24 ed 8.4; si rimette al Governo sugli emendamenti 8.6 e 8.5.

Il sottosegretario STELLA RICHTER esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.25, 8.26, 8.27, 8.24, 8.4 ed 8.34; si rimette alla Commissione sull'emendamento 8.11 (nuovo testo); esprime parere contrario sugli emendamenti 8.6, 8.5, 8.14, 8.1, 8.33, 8.3, 8.19, 8.2, 8.18, 8.12, 8.7, 8.15, 8.16, 8.8, 8.17, 8.31, 8.32, 8.22, 8.28, 8.23, 8.21 e 8.29.

Il senatore RONCHI ritira l'emendamento 8.33.

La Commissione respinge l'emendamento 8.6.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore GIOVANELLI, l'emendamento 8.5 è accolto dalla Commissione.

La Commissione accoglie quindi, con dichiarazione di voto favorevole del senatore TERZI, l'emendamento 8.14.

Previa dichiarazioni di voto contrario del senatore TERZI, favorevole del senatore LASAGNA e di astensione del senatore PAROLA, l'emendamento 8.1 è accolto, quindi, a maggioranza dalla Commissione; ne risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 8.3, 8.19 e 8.18 e precluso l'emendamento 8.2.

Il senatore PAROLA ritira gli emendamenti 8.12 e 8.7.

Il senatore TERZI dichiara voto favorevole sull'emendamento 8.15 che, posto ai voti, è accolto a maggioranza dalla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento 8.16; indi il senatore PAROLA ritira l'emendamento 8.8.

Il senatore RONCHI richiede il rinvio del seguito dell'esame congiunto, allo scopo di far svolgere una necessaria concertazione tra i Gruppi sull'emendamento 8.20 (nuovo testo) del Governo, da considerarsi determinante per la prosecuzione dell'*iter*.

Il presidente MANIS chiede l'avviso dei Gruppi sulla proposta avanzata dal senatore Ronchi.

Non concordano sulla proposta di rinvio i senatori RADICE, MATTEJA, NAPOLI e il relatore SPECCHIA; concordano invece i senatori TERZI e GIOVANELLI.

Il senatore RONCHI insiste perchè sulla sua proposta si pronunci la Commissione.

Il presidente MANIS, senza pregiudizio per il potere presidenziale di decidere in merito, accede alla richiesta di votazione.

Previe dichiarazioni di voto favorevole del senatore PAROLA e contraria del senatore LASAGNA, la proposta di rinvio, a parità di voti, è respinta dalla Commissione.

Il sottosegretario STELLA RICHTER, pur in presenza di diverse valutazioni sui primi nove capoversi dell'emendamento 8.20 (nuovo testo), ritiene che possa sussistere un consenso più ampio sulla seconda parte dell'emendamento, la quale manterrebbe comunque una sua autonomia: richiede pertanto la votazione dell'emendamento per parti separate.

Sulla richiesta di votazione per parti separate esprime parere favorevole il relatore SPECCHIA, mentre dichiarano voto contrario i senatori RONCHI, PAROLA e TERZI.

Posta ai voti, la richiesta di procedere ad una votazione per parti separate sull'emendamento 8.20 (nuovo testo) è accolta a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore RONCHI interviene per richiedere il rinvio del seguito dell'esame, in considerazione del concomitante inizio dei lavori di Assemblea.

Il presidente MANIS accede alla richiesta e rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1328**

al testo del decreto-legge

**Articolo 6.***Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministro dei lavori pubblici dispone la revoca degli affidamenti delle opere di propria competenza che risultino sospese per vizi nelle procedure di affidamento o in seguito ad indagini della magistratura per reati contro la pubblica amministrazione e indice nuove gare d'appalto escludendo in tal caso le imprese titolari dell'affidamento revocato».

**6.6**

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Ministro dei lavori pubblici dispone la revoca degli affidamenti delle opere di propria competenza che risultino sospese per vizi nelle procedure di affidamento e indice nuove gare di appalto».

**6.5**

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto la regolarità delle procedure di affidamento secondo le normative vigenti alla data dell'appalto e la congruità del prezzo delle opere che deve essere almeno inferiore al 10 per cento di quello derivante dalla applicazione dei prezzi medi unitari per le stesse categorie di lavori stabilito dalla camera di commercio della provincia nella quale le opere sono realizzate».

**6.11**

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. La valutazione di cui al comma 1 ha per oggetto la regolarità delle procedure di affidamento secondo le normative vigenti alla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto».

**6.10**

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dei lavori fino al lotto funzionale.».*

**6.9** RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2 dopo le parole: «la sospensione dei lavori» aggiungere: «con specifico riferimento alle posizioni di terzi comunque coinvolti nel procedimento».*

**6.3** PELLEGRINO, SCIVOLETTO, ANGELONI, PAROLA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

*«3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dei lavori pubblici utilizza il Consiglio superiore dei lavori pubblici».*

**6.12** RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3 sostituire le parole «da un magistrato amministrativo o contabile» con le seguenti: «da un dirigente di una pubblica amministrazione diversa da quella che ha proceduto all'affidamento delle opere».*

**6.13** RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere il comma 4.*

**6.14** RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 4 sostituire le parole «fa parte almeno un funzionario» con le seguenti: «non fanno parte i funzionari».*

**6.15** RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 4 aggiungere alla fine del comma: «e l'ingegnere capo del comune nel quale è realizzata l'opera».*

**6.16** RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 4 aggiungere alla fine: «e di ogni procedimento viene nominato un responsabile».*

**6.4** TERZI, PEDRAZZINI

*Al comma 6 sostituire le parole «le proposte conseguenti» con le seguenti: «le proposte per la revoca dell'affidamento e le modalità per la nuova gara d'appalto».*

**6.17**

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

*«7-bis. La presentazione dell'istanza comporta la rinuncia irrevocabile, da parte del ricorrente, ad ogni possibile azione connessa alle cause di sospensione di cui al comma 1, nonchè alle relative spese e ad ogni eventuale pretesa conseguente alla interruzione, sospensione o revoca, ivi compresi i danni, gli interessi, nonchè, ove dovute, le revisioni prezzi per il periodo decorrente dalla sospensione o revoca stessa».*

**6.18**

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 8 inserire prima delle parole «possono essere» la parola «non».*

**6.19**

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

*«9. La revoca dell'affidamento effettuata ai sensi del presente articolo esclude ogni possibilità di rivalsa o di richiesta di danni da parte delle imprese esecutive».*

**6.20**

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 10 aggiungere alla fine le seguenti parole: «in tal caso la presentazione dell'istanza comporta la rinuncia da parte del ricorrente di ogni possibile azione o rivalsa o richiesta di spese e ad ogni eventuale pretesa, compresa la revisione prezzi in relazione alle revoca dell'affidamento ed alle opere relative».*

**6.21**

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Sopprime il comma 12.*

**6.22**

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 6-bis.**

1. Le Regioni con proprie leggi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono gli osservatori regionali sull'abusivismo

edilizio che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'autorità giudiziaria competente e dei propri uffici.

2. Il Ministro dell'ambiente con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio dove convergono i dati degli osservatori regionali e pubblica ogni 2 anni un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo articolato per regioni e per tipologia di abuso. Tale osservatorio si avvale di rilievi aereofotografici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le Regioni.

3. Presso il Ministero dell'interno è costituito un ufficio di coordinamento per la prevenzione e il controllo dell'abusivismo edilizio. Tale ufficio svolge funzioni di coordinamento delle forze dell'ordine istituzionalmente impegnate nella prevenzione e nel controllo dell'abusivismo edilizio.

4. Presso l'Arma dei carabinieri è istituito il Nucleo operativo di controllo e repressione dell'abusivismo edilizio con compiti di sorveglianza nelle zone a particolare tutela e a maggiore rischio.

**6.0.1**

RONCHI, FALQUI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 6-bis.**

1. Le Regioni, nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1995, n. 47, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituiscono gli osservatori regionali sull'abusivismo edilizio che si avvalgono delle rilevazioni dei comuni, dell'Autorità giudiziaria e dei propri uffici.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce un osservatorio nazionale sull'abusivismo edilizio che pubblica ogni anno un rapporto sull'andamento del fenomeno dell'abusivismo articolato per regioni e per tipologie di abuso. Tale osservatorio, costituito con personale del Ministero dei lavori pubblici, si avvale di rilievi aereofotogrammetrici e di un'eventuale collaborazione con altri Ministeri competenti e con le Regioni.

3. L'Arma dei carabinieri svolge compiti di sorveglianza nelle zone a particolare tutela ed a maggior rischio di presenza di criminalità organizzata».

**6.0.1** (Nuovo testo)

RONCHI, FALQUI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 6-ter.**

1. Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e

di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione. Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ne ordina l'immediata sospensione dei lavori e immediatamente ne dà comunicazione al prefetto e all'autorità giudiziaria competente per territorio che provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, o delle aree di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di opere di cui agli articoli 7, commi 1, 14, 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il sindaco e le amministrazioni a cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo ne danno comunicazione al prefetto e all'autorità giudiziaria che provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi ed alle sanzioni previste dall'art 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Il giudice per le indagini preliminari, al fine di impedire che i reati previsti dall'articolo 20 lettere *b)* e *c)* della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 siano portati a conseguenze ulteriori, dispone con un'ordinanza, la demolizione del prodotto dell'intervento effettuato nelle aree individuate dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge.

3. Per le opere abusive, su richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari o il pretore rispettivamente con ordinanza e sentenza che accerti l'esistenza dei reati indicati dal comma 4 dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ordinano la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. Eventuali gravami non sospendono l'esecutività dell'ordine di demolizione.

4. Delle operazioni svolte viene redatto verbale che entro 48 ore viene trasmesso, corredato di nota descrittiva delle spese anticipate, all'autorità giudiziaria che ne ingiunge al trasgressore il rimborso, in favore dell'avente diritto, da corrispondersi entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

5. Ai fini della demolizione dei manufatti abusivi, con ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, ove possibile, della loro conduzione a conformità con le vigenti prescrizioni della disciplina urbanistica ed edilizia, le autorità competenti possono avvalersi, per il tramite dei provveditori alle opere pubbliche, delle strutture tecnico operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della difesa.

6. Nel caso di segnalazioni provenienti dall'autorità di polizia o da quelle giudiziarie riguardanti opere edilizie abusive realizzate da imprese collegate alla criminalità organizzata o con capitali o da soggetti da questa provenienti, il prefetto, con propria ordinanza ne ordina l'immediato sequestro. Nel caso in cui la magistratura deliberi il luogo a procedere o la condanna, la sanatoria di cui alla presente legge non è applicabile e l'opera potrà essere acquisita a titolo gratuito al patrimonio comunale o demolita quando si tratti di opere realizzate su aree soggette a tutela».

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Articolo 6-ter.**

1. Il sindaco esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione. Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ne ordina l'immediata sospensione dei lavori e immediatamente ne dà comunicazione al prefetto e all'autorità giudiziaria competente per territorio che provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, o delle aree di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè di opere di cui agli articoli 7, commi 1, 14, 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il sindaco e le amministrazioni a cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo ne danno comunicazione al prefetto e all'autorità giudiziaria che provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi ed alle sanzioni previste dall'art 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Il giudice per le indagini preliminari, al fine di impedire che i reati previsti dall'articolo 20 lettere *b)* e *c)* della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni e dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 siano portati a conseguenze ulteriori, dispone con un'ordinanza, la demolizione del prodotto dell'intervento effettuato nelle aree individuate dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge.

3. Per le opere abusive, su richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari o il pretore rispettivamente con ordinanza e sentenza che accerti l'esistenza dei reati indicati dal comma 4 dell'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ordinano la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita. Eventuali gravami non sospendono l'esecutività dell'ordine di demolizione.

4. Delle operazioni svolte viene redatto verbale che entro 48 ore viene trasmesso, corredato di nota descrittiva delle spese anticipate, all'autorità giudiziaria che ne ingiunge al trasgressore il rimborso, in favore dell'avente diritto, da corrispondersi entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.»

**6.0.2** (Nuovo testo)

RONCHI, FALQUI

**Articolo 7.**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 20 (della legge 28 febbraio 1985, n. 47) è aggiunto il seguente comma: "Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera *b)* e *c)*, il giudice a seguito della condanna ordina la demolizione dell'immobile abusivo a spese del condannato».

**7.16**

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2 sopprimere le parole da: «Decorso tale termine» fino alla fine del comma.*

7.7

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 2 sostituire le parole: «l'ordine del sindaco perde efficacia.» con le seguenti: «i lavori possono riprendere ferma restando la responsabilità del sindaco prevista dalle leggi vigenti.»*

7.20

TERZI, PEDRAZZINI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

*«2-bis. Il comma secondo dell'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Il sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo, provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, a spese del responsabile delle opere abusive ed applica al contravventore una sanzione pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 100.000.000."*

*2-ter. La rubrica dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:*

*«2-quater. Il comma terzo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: "Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione, si procede alla demolizione, a spese del responsabile delle opere abusive, e verrà applicato al responsabile contravventore una sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 20.000.000"».*

*2-quinquies. Sono abrogati i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 7.*

7.24

PALOMBI, NAPOLI, PEPE

*Sopprimere il comma 3.*

7.22

TERZI, PEDRAZZINI

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

*«4-bis. All'articolo 7, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e la rimessione in pristino degli immobili interessati, ovvero, nei casi di totale difformità dalla concessione e di variazioni essenziali, la loro conduzione a conformità con le vigenti prescrizioni della disciplina urbanistica ed edilizia. All'ingiunzione deve pienamente ottemperarsi entro centoventi giorni dalla sua notifica, salvo che l'ingiunzione stessa non stabilisca un termine superiore, in considerazione della mole dei lavori da eseguirsi, o di loro particolari caratteristiche tecniche: in tale ultimo caso l'inizio dei lavori deve comunque intervenire entro trenta giorni dalla data della notifica".*

4-ter. All'articolo 7, terzo comma, le parole: "alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione" sono sostituite dalle seguenti: "ad ottemperare all'ingiunzione di cui al secondo comma nei termini ivi stabiliti".

4-quater. All'articolo 7, quarto comma, le parole: "nel termine di cui al precedente comma" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini di cui al secondo comma" e le parole: "al patrimonio del comune," sono sostituite dalle seguenti: "al patrimonio indisponibile del comune."

4-quinques. All'articolo 7, il quinto comma è sostituito dal seguente: "Entro trenta giorni dall'intervenuta acquisizione il consiglio comunale decide se i manufatti abusivi, in quanto contrastino con interessi urbanistici, paesaggistici, ambientali storici, debbano essere, con ordinanza del sindaco ed a spese dei responsabili degli abusi, demoliti, ripristinandosi lo stato dei luoghi, ovvero, ove possibile, condotti a conformità con le vigenti prescrizioni della disciplina urbanistica ed edilizia, oppure se debbano essere mantenuti, in ragione di prevalenti interessi pubblici ed in assenza di rilevante contrasto con i predetti interessi urbanistici, paesaggistici, ambientali, storici. La demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero la conduzione a conformità con le vigenti prescrizioni della disciplina urbanistica ed edilizia, devono comunque essere disposte ove i manufatti abusivi abbiano interessato immobili assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126. In ogni caso il consiglio comunale, pur decidendo la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero la conduzione a conformità con le vigenti prescrizioni della disciplina urbanistica ed edilizia, può, in ragione di motivate gravi difficoltà, anche d'ordine sociale, procedere tempestivamente all'attuazione delle decisioni assunte, deliberare di mantenere temporaneamente i manufatti abusivi, fissando i termini di tale mantenimento e le condizioni al realizzarsi delle quali il sindaco è tenuto a provvedere, con ordinanza, all'attuazione delle decisioni assunte".

4-sexies. All'articolo 7, sesto comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Tali amministrazioni possono, d'intesa con il comune territorialmente competente, decidere, nei medesimi casi e per le medesime ragioni di cui al quinto comma, di mantenere temporaneamente i manufatti abusivi, fissando i termini di tale mantenimento e le condizioni al realizzarsi delle quali procedere alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi".

7.8

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 9, secondo comma, dopo le parole: "il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile", sono inserite le seguenti: "senza grave nocumento dell'edificio preesistente, in contrasto con le finalità perseguite dalle prescrizioni violate dall'abuso"».

7.10

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere il comma 5.*

**7.21**

TERZI, PEDRAZZINI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. All'articolo 9, primo comma, le parole: "eseguite in assenza di concessione o in totale difformità da essa" sono sostituite dalle seguenti: "eseguite in assenza di concessione o in difformità da essa"».

**7.9**

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. L'articolo 10, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Qualora le opere eseguite in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa abbiano interessato immobili sottoposti a vincoli in forza di leggi statali o regionali, ovvero disciplinati da prescrizioni, di strumenti di pianificazione o di regolamenti edilizi, volte alla conservazione delle loro caratteristiche in ragione di interessi paesaggistici, ambientali, storici, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza di tali vincoli o prescrizioni, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino, ovvero, se possibile, la conduzione degli immobili a conformità con la vigente disciplina, a cura e spese del responsabile dell'abuso, stabilendo il termine per ottemperare, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni. Decorso il termine stabilito senza che sia stato ottemperato all'ordine, alla restituzione in pristino, ovvero alla conduzione degli immobili a conformità con la vigente disciplina, provvede la stessa autorità competente, a spese del responsabile dell'abuso. Qualora la restituzione in pristino, ovvero la conduzione degli immobili a conformità con la vigente disciplina, non siano possibili senza grave nocumento dell'immobile interessato, in contrasto con le finalità perseguite dalle prescrizioni violate dall'abuso, è irrogata una ulteriore sanzione di lire cento milioni. Ove gli immobili siano disciplinati solamente dalle suindicate prescrizioni di strumenti di pianificazione, anche sovracomunali, o di regolamenti edilizi, autorità competente è il comune. Ove gli immobili siano sottoposti a vincoli in forza di leggi statali o regionali ed anche disciplinati dalle suindicate prescrizioni di strumenti di pianificazione o di regolamenti edilizi, il sindaco richiede all'autorità competente a vigilare sull'osservanza dei vincoli se intenda procedere ai sensi del presente comma: nei casi di risposta negativa o di mancata risposta dopo sessanta giorni dalla richiesta, provvede il sindaco. In tutti i casi di applicazione da parte del comune delle misure e delle sanzioni di cui al presente comma non trova applicazione quanto disposto al primo comma"».

**7.11**

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere il comma 6.*

**7.23**

TERZI, PEDRAZZINI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il primo comma, primo periodo, dell'articolo 11, è sostituito dal seguente: "In caso di annullamento della concessione illegittimamente assentita ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, mediante silenzio assenso, il sindaco dispone la riduzione in pristino ed eventualmente, qualora quest'ultima non sia possibile, applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale sulla base dei correnti valori di mercato; in caso invece di annullamento della concessione edilizia, disposto in via giurisdizionale o amministrativa, illegalmente assentita con provvedimento esplicito, il Sindaco, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi della procedura amministrativa, applica una sanzione pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo del costo di costruzione così come fissato nell'atto concessorio poi annullato. Il pagamento della sanzione pecuniaria produce gli stessi effetti del rilascio della concessione edilizia in sanatoria"».

**7.6** SCIVOLETTO, PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO,  
DONISE

*Al comma 6 sopprimere le parole: «illegittimamente assentita» fino a: «silenzio-assenso».*

**7.12** RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 6 sostituire le parole da: «applica» fino alla fine del comma, con le altre: «acquisisce gratuitamente le opere abusive eseguite».*

**7.13** RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO, CAMPO

*Al comma 6, capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: «in caso invece di annullamento della concessione edilizia, disposto in via giurisdizionale o amministrativa, illegittimamente assentita con provvedimento esplicito, il Sindaco, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi della procedura amministrativa, applica una sanzione pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo del costo di costruzione così come fissato nell'atto concessorio poi annullato. Il pagamento della sanzione pecuniaria produce gli stessi effetti del rilascio della concessione edilizia in sanatoria"».*

**7.6 (Nuovo testo)** SCIVOLETTO, PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO,  
DONISE

*Al comma 6 aggiungere il seguente periodo: «Prima di procedere all'annullamento delle concessioni assentite ai sensi del presente articolo l'autorità competente deve indicare gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi che risultano in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine non inferiore a 30 e non superiore a 90 giorni per provvedere alle modifiche richieste».*

**7.25**

PALOMBI, NAPOLI, PEPE

*Sopprimere il comma 7.*

**7.29**

TERZI, PEDRAZZINI

*Sopprimere il comma 7.*

**7.14**

RONCHI, FALQUI, LUBRANO

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. All'articolo 15, comma 1, dopo la parola: "varianti", aggiungere le parole: "non essenziali"».

**7.36**

IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 8.*

**7.30**

TERZI, PEDRAZZINI

*Sopprimere il comma 9.*

**7.15**

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:*

«9-bis. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 47 del 28 febbraio 1985, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: "nonchè quando la trasformazione anzidetta venga predisposta attraverso il trasferimento di terreni occupati ad una pluralità di acquirenti pro indiviso che per il loro numero in relazione all'estensione del terreno trasferito denunciano in modo non equivoco l'intento di procedere ad un successivo frazionamento del terreno a scopo edificatorio"».

**7.2**GIOVANELLI, PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO,  
STANISCIÀ

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:*

«9-ter. All'articolo 18 della legge 47 del 28 febbraio 1985 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Non possono essere comunque stipulati gli atti tra vivi che ai sensi del primo comma del presente articolo, siano idonei a predisporre la trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni"».

7.4

PAROLA, STANISCIÀ, BRUNO GANERI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:*

«9-quater. Alla fine della lettera a) dell'articolo 20 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, sono aggiunte le seguenti parole: "nonchè per l'esecuzione di opere eseguite in virtù di concessione edilizia espressa o tacita assentita in contrasto con norme di legge o di regolamento o in contrasto con gli strumenti urbanistici"».

7.5

PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO, DONISE

*Al comma 12, dopo le parole: «il prescritto nulla osta.» aggiungere il seguente periodo: «In tal caso il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco, unitamente alla relazione di cui al comma 2, anche copia degli elaborati progettuali contenenti l'attestazione del nulla osta rilasciato».*

7.31

TERZI, PEDRAZZINI

*Al comma 13 sostituire il capoverso con il seguente: «Le aree e le opere di pertinenza dell'immobile di cui si chiede la concessione in sanatoriam non valutabili in termini di superfici e volume, sono incluse nella sanatoria del bene principale. La stessa si estende anche ai condoni richiesti con la legge n. 47 del 1985».*

7.3

PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO

*Sopprimere il comma 14.*

7.32

TERZI, PEDRAZZINI

*Sopprimere il comma 14.*

7.17

RONCHI, FALQUI

*Al comma 14 sostituire la parola «favorevole» con la seguente: «negativo».*

7.18

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Sopprimere il comma 15.*

**7.33**

TERZI, PEDRAZZINI

*Sopprimere il comma 15.*

**7.19**

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Sostituire il comma 15 con il seguente:*

«15. All'articolo 32, così come modificato dall'articolo 39, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il secondo comma è inserito il seguente: "il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è subordinato al parere favorevole della Commissione edilizia comunale integrata con esperti in materia di beni ambientali, istituita per effetto della sub delega regionale conseguente all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Qualora tale parere non venga reso entro 120 giorni dalla domanda, il richiedente può impugnare il silenzio rifiuto dell'Amministrazione"».

**7.34**

RECCIA, COZZOLINO, GRIPPALDI

*Al comma 15, sostituire l'ultimo periodo del capoverso col seguente:*

«Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro trecentosessanta giorni dalla domanda, si intende reso in senso favorevole».

**7.1**

DI BENEDETTO, MANIS

*Al comma 15 sostituire le parole «il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto dell'amministrazione» con le seguenti: «esso s'intende reso in senso favorevole».*

**7.27**

PALOMBI, NAPOLI, PEPE

*Sopprimere il comma 16.*

**7.35**

TERZI, PEDRAZZINI

**Articolo 8.**

*Sopprimere il comma 1.*

**8.6**

PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO, DONISE,  
BRUNO GANERI

*Al comma 1 sostituire le parole: «è sospeso fino al 30 giugno 1995»  
con le seguenti: «è soppresso».*

**8.5**

PALOMBI, NAPOLI, PEPE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. I comuni approvano gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa privata, in base alle previsioni degli strumenti urbanistici generali, compresi nei programmi pluriennali di attuazione approvati e ancorchè scaduti».

**8.30**

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti commi:

“12-bis. Non è comunque richiesta l'autorizzazione di cui al precedente comma per la esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento degli impianti tecnologici e dei servizi dei rifugi e dei bivacchi alpini, dei sentieri, delle vie ferrate e delle altre opere alpine riconosciute necessarie dal Club Alpino Italiano ai sensi dell'articolo 2 lettere a) e b) della legge 24 dicembre 1985, n. 776.

12-ter. Non sono inoltre soggette all'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo degli edifici a destinazione agricola, anche se parzialmente utilizzati ad abitazione transitoria dei conduttori dei fondi, eseguiti dai proprietari degli immobili che siano coltivatori diretti, enti pubblici o comunioni familiari”».

**8.14**

TERZI, PEDRAZZINI

*Al comma 3, sostituire il primo periodo col seguente: «3. Le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono soggette, all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento fino al 31 dicembre 1995».*

**8.1**

PALOMBI, NAPOLI, PEPE

*Al comma 3 sostituire le parole: «per quelle di ristrutturazione edilizia» con le seguenti: «per quelli di restauro e risanamento conservativo».*

**8.33**

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 3, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè» aggiungere le seguenti: «per quelle di restauro e di risanamento conservativo e».*

**8.3**

RADICE, DI BENEDETTO, MANIS

*Al comma 3, dopo le parole «ordinarie e straordinarie», aggiungere le seguenti: «e per quelle di restauro e di risanamento conservativo».*

**8.19**

IL RELATORE

*All'articolo 8, comma 3, sopprimere le parole: «fino al 30 aprile 1995».*

**8.2**

RADICE, DI BENEDETTO, MANIS

*Al comma 3, sostituire le parole: «fino al 30 aprile» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 1995».*

**8.18**

IL RELATORE

*Al comma 3 sostituire le parole: «30 aprile 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1995» ed aggiungere, in fine: «Alle relative minori entrate si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dall'articolo 1».*

**8.12**

PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Le agevolazioni IVA al 4 per cento di cui ai commi precedenti, sono estese anche alle opere di urbanizzazione primarie realizzate o da realizzare in conto proprio o in forme consortili dai cittadini contenute nel comma 9 dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994. Alle relative minori entrate si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate derivanti dell'articolo 1».*

**8.7**

PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO, DONISE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è deducibile dal reddito dell'unità immobiliare, determinato ai fini IRPEF, il 50 per cento delle spese sostenute per le opere di cui al comma 3, qualora esse siano comprovate da idonea documentazione da allegare alla dichiarazione dei redditi. La deduzione compete fino alla concorrenza del reddito dell'unità immobiliare. Le eventuali somme in eccedenza possono essere computate nei periodi di imposta successivi ma non oltre il secondo periodo successivo, e sempre in misura tale da non superare il reddito dell'unità immobiliare per ciascun periodo di imposta».

**8.15**

TERZI, PEDRAZZINI

*Sopprimere il comma 4.*

**8.16**

TERZI PEDRAZZINI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. L'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, è sostituito dal seguente:

“Articolo 4. - (*Procedimenti relativi alle autorizzazioni ed alle concessioni*). - 1. Le norme legislative regionali possono disporre che i soggetti aventi titolo al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni abbiano la facoltà, ovvero l'obbligo di richiedere preventivamente al sindaco il certificato urbanistico, indicante ogni disposizione delle norme legislative statali o regionali, degli atti amministrativi e degli strumenti, vigenti ed adottati, di pianificazione, e di programmazione, dello Stato, della regione e degli enti locali, riguardante gli immobili interessati.

2. Nei casi di cui al comma 1 le norme legislative regionali stabiliscono:

a) il periodo per il quale il certificato urbanistico conserva validità, ove non intervengano modificazioni delle disposizioni riguardanti gli immobili interessati;

b) il termine entro il quale il certificato urbanistico deve essere rilasciato;

c) che, nei casi di inutile decorso di tale termine, i soggetti interessati hanno facoltà di richiedere comunque al sindaco le concessioni;

d) che le autorizzazioni possono essere in ogni caso richieste al sindaco anche qualora non sia stato preventivamente richiesto e/o ottenuto il certificato urbanistico.

3. Le norme legislative regionali e, conformemente ad esse, i regolamenti comunali, stabiliscono quali elaborati e documenti debbano essere allegati alle richieste al sindaco delle autorizzazioni e delle concessioni presentate dai soggetti aventi titolo, fermo restando che devono comunque essere allegati:

a) i progetti delle trasformazioni, composti da tutti gli elaborati richiesti, redatti e sottoscritti da professionisti abilitati;

b) la documentazione comprovante l'iscrizione degli immobili interessati al catasto, nonché lo stato e la consistenza degli stessi ivi risultante.

4. Al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione o di concessione, l'ufficio abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Entro i termini stabiliti dalle norme legislative regionali, comunque non superiori a quaranta giorni per le richieste di autorizzazioni ed a sessanta giorni per le richieste di concessioni, in entrambi i casi a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare, e redige la relazione finale. Ove il responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, abbia chiesto, per iscritto, di integrare gli elaborati ed i documenti che devono essere allegati alla richiesta di concessione o di autorizzazione a norma del comma 3, i termini di cui al presente comma decorrono nuovamente per intero. Tale richiesta di integrazione è consentita una sola volta.

6. Ove sia previsto dalle norme legislative regionali, la relazione finale del responsabile del procedimento è trasmessa, congiuntamente alla richiesta di concessione o di autorizzazione ed a tutti i relativi allegati, all'organo tecnico consultivo comunale, per l'espressione del parere di competenza di quest'ultimo. L'organo tecnico consultivo comunale è tenuto ad esprimere il proprio parere, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle pratiche, entro i termini stabiliti dai regolamenti comunali, in conformità alle norme legislative regionali, comunque non superiori a trenta giorni. Le norme legislative regionali disciplinano le conseguenze dell'inutile decorrenza di tale termine nel rispetto dei principi di cui all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Le determinazioni sulle richieste di autorizzazioni e di concessioni, motivate in caso di diniego, devono essere notificate dal sindaco ai richiedenti, con riferimento alle relazioni dei responsabili dei procedimenti, nonché ai pareri dell'organo tecnico consultivo comunale ove prescritti, entro i termini stabiliti dalle norme legislative regionali, comunque non superiori a quindici giorni, a decorrere dalla data di ricevimento di tali relazioni e pareri.

8. Le notifiche delle determinazioni favorevoli alle richieste di concessioni devono recare l'indicazione dell'ammontare dei corrispettivi previsti dalle vigenti leggi.

9. Le concessioni e le autorizzazioni devono essere ritirate, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dalle norme legislative regionali, comunque non inferiori a novanta giorni dalla notifica della determinazione favorevole alla relativa richiesta, previa corresponsione, nei casi di concessione, di quanto dovuto, ovvero previa prestazione delle opportune garanzie previste.

10. Le norme legislative regionali possono prevedere che le richieste di autorizzazioni e di concessioni si intendano assentite a seguito dell'inutile decorrenza dei termini, da esse stesse stabiliti, per la notifica delle determinazioni sulle richieste di autorizzazioni e di concessioni, soltanto qualora:

a) gli immobili interessati non ricadano in componenti territoriali assoggettate a disposizioni volte alle tutele dell'integrità fisica o

dell'identità culturale del territorio da leggi statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione, o da altri atti amministrativi, ad esse conformi;

b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative, e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati;

c) i progetti delle trasformazioni siano composti da tutti gli elaborati richiesti, redatti e sottoscritti da professionisti abilitati, i quali ne attestino, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 373 del codice penale, la conformità ad ogni disposizione delle norme legislative, statali o regionali, degli atti amministrativi e degli strumenti, vigenti ed adottati, di pianificazione e di programmazione, dello Stato, della regione e degli enti locali, riguardante gli immobili interessati, e/o le trasformazioni progettate, nonché alle indicazioni del certificato urbanistico, ove prescritto, ovvero comunque richiesto e rilasciato;

d) i progetti delle trasformazioni siano stati corredati da tutte le autorizzazioni, nulla-osta, i pareri di istituzioni, organi, uffici esterni all'amministrazione dei comuni, singoli o associati, e delle loro strutture operative, richiesti in relazione agli immobili interessati e/o alle trasformazioni progettate, e/o alle caratteristiche delle trasformazioni;

e) non sia presente la stipula di convenzioni.

11. Nei casi di cui al comma 10 i richiedenti possono dare inizio alle attività di trasformazione per le quali è stata richiesta l'autorizzazione o la concessione trenta giorni dopo aver comunicato al sindaco il proprio intendimento di avvalersi di tale facoltà, previa corresponsione, ove le trasformazioni siano subordinate a concessione, dei corrispettivi previsti dalle vigenti leggi, calcolati in via provvisoria sulla base delle relative determinazioni comunali, e salvo conguaglio da determinarsi da parte del sindaco entro novanta giorni. Tale corresponsione è condizione dell'efficacia delle concessioni tacitamente assentite. I termini di inizio e di ultimazione delle attività di trasformazione sono, in ogni caso, pari rispettivamente ad un anno ed a tre anni, e decorrono dalla data in cui si è formato il tacito assentimento. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni o delle concessioni le copie delle richieste rivolte al sindaco per ottenere tali autorizzazioni o concessioni, dalle quali risultino le date di ricevimento delle richieste stesse, nonché l'elenco di quanto previsto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni ai sensi del comma 10, e, nei casi di trasformazioni subordinate a concessioni, i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei corrispettivi.

12. Le norme legislative regionali prevedono in ogni caso che, ove si verifichi l'inutile decorrenza dei termini, da esse stesse stabiliti, per la notifica delle determinazioni sulle richieste di autorizzazioni e di concessioni, il presidente della giunta regionale, o su delega conferita dalla legge regionale, il presidente della provincia competenti per territorio, esercitino i poteri sostitutivi, compiendo direttamente, o tramite commissari *ad acta* all'uopo nominati, gli atti di spettanza del sindaco».

Sostituire il comma 4 col seguente:

«4. L'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4. - (*Procedure per il rilascio della concessione edilizia e liberalizzazione di taluni interventi*). - 1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

3. In ordine ai progetti presentati il responsabile del procedimento può acquisire, entro il termine di cui al comma precedente, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma successivo.

4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.

5. La concessione edilizia è rilasciata entro quaranta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

6. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma precedente, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i trenta giorni successivi un commissario *ad acta* che nel termine di sessanta giorni adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario *ad acta* non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

8. I soggetti competenti all'adozione del provvedimento abilitativo all'attività edilizia compresi il commissario *ad acta* ed il presidente della giunta regionale nei casi di cui al comma precedente nonché il responsabile del procedimento rispondono per i danni arrecati per l'illegittimo

diniego del provvedimento nonchè per l'omissione di alcuno degli atti previsti nei commi precedenti in caso di dolo o colpa grave. La giurisdizione esclusiva in materia è attribuita al giudice amministrativo.

9. I termini previsti dal presente articolo sono aumentati della metà per i comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti e raddoppiati per quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti.

10. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, purchè non ricadenti in zone dichiarate di particolare pregio urbanistico con deliberazione del consiglio comunale, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 sono subordinati a denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;

c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;

d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come sostituito dal comma 15 del presente articolo;

f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;

g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;

h) opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;

i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;

j) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici, non alterino sostanzialmente i prospetti e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

k) opere ed interventi di natura urbanistica ed edilizia relativi allo smaltimento di liquami e fanghi nelle zone a ciò destinate;

l) parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati o nei locali siti al piano terreno degli stessi.

11. La esecuzione delle opere di cui al comma precedente non è subordinata alla corresponsione dei contributi di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

12. Nei casi di cui al comma 10, contestualmente all'inizio dei lavori, l'interessato deve presentare una denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abili-

tato nonchè dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

13. Agli effetti del comma precedente il progettista assume la qualità di persona incaricata di un pubblico servizio ai sensi della legge penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma precedente l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

14. L'esecuzione di opere in assenza della denuncia di cui al comma 11 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai regolamenti edilizi vigenti nonchè dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione, la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

15. L'ultimo comma dell'articolo 25, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è così sostituito:

'Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili, senza opere a ciò preordinate, è di norma libero. La legge regionale stabilisce criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni qualora intendano regolamentare, in ambiti determinati del proprio territorio, il mutamento della destinazione d'uso degli immobili'.

16. Non sono soggette a concessione edilizia nè a denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche comunali.

17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali.

18. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nei commi precedenti in tema di procedimento di rilascio della concessione edilizia e di regime per l'esercizio delle attività edilizie.

19. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma 6 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122».

## 8.20

IL GOVERNO

*Sostituire il comma 4 col seguente:*

«4. L'articolo 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 è sostituito dal seguente:

### **“Articolo 4.**

*(Procedure per il rilascio della concessione edilizia e liberalizzazione di taluni interventi)*

1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nomina-

tivo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.

3. In ordine ai progetti presentati il responsabile del procedimento può acquisire, entro il termine di cui al comma precedente, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma successivo.

4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo.

5. La concessione edilizia è rilasciata entro quaranta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia.

6. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma precedente, l'interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i trenta giorni successivi un commissario *ad acta* che nel termine di sessanta giorni adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Il commissario *ad acta* non può richiedere il parere della commissione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.

8. I soggetti competenti all'adozione del provvedimento abilitativo all'attività edilizia compresi il commissario *ad acta* ed il presidente della giunta regionale nei casi di cui al comma precedente nonché il responsabile del procedimento rispondono per i danni arrecati per l'illegittimo diniego del provvedimento nonché per l'omissione di alcuno degli atti previsti nei commi precedenti in caso di dolo o colpa grave. La giurisdizione esclusiva in materia è attribuita al giudice amministrativo.

9. I termini previsti dal presente articolo sono aumentati della metà per i comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti e raddoppiati per quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti.

10. I seguenti interventi se non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, purchè

non ricadenti in zone dichiarate di particolare pregio urbanistico con deliberazione del consiglio comunale, e ferma restando la necessità delle autorizzazioni previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 sono subordinati a denuncia di inizio dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 2, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

- a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- b) opere di demolizione, reinterri e scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere;
- c) occupazioni di suolo mediante deposito di materiali ed esposizioni di merci a cielo libero;
- d) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- e) mutamento di destinazione d'uso degli immobili senza opere a ciò preordinate nei casi in cui esista la regolamentazione di cui all'articolo 25, ultimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come sostituito dal comma 15 del presente articolo;
- f) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- g) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;
- h) opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
- i) impianti tecnologici al servizio di edifici o attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
- j) varianti a concessioni già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non alterino i prospetti e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
- k) parcheggi nel sottosuolo dei fabbricati.

11. La esecuzione delle opere di cui al comma precedente non è subordinata alla corresponsione dei contributi di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

12. Nei casi di cui al comma 10, contestualmente all'inizio dei lavori, l'interessato deve presentare una denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato nonchè dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

13. Agli effetti del comma precedente il progettista assume la qualità di persona incaricata di un pubblico servizio ai sensi della legge penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma precedente l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

14. L'esecuzione di opere in assenza della denuncia di cui al comma 11 o in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati e dai

regolamenti edilizi vigenti nonchè dalla restante normativa sullo svolgimento dell'attività edilizia comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione, la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

15. L'ultimo comma dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è sostituito dal seguente:

'Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili, senza opere a ciò preordinate, è di norma libero. La legge regionale stabilisce criteri e modalità cui dovranno attenersi i comuni qualora intendano regolamentare, in ambiti determinati del proprio territorio, il mutamento della destinazione d'uso degli immobili'.

16. Non sono soggette a concessione edilizia nè a denuncia di inizio dell'attività le opere pubbliche comunali.

17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali.

18. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nei commi precedenti in tema di procedimento di rilascio della concessione edilizia e di regime per l'esercizio delle attività edilizie.

19. Sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; comma 6 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650; articoli 7 e 8 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 convertito nella legge 25 marzo 1982, n. 94; articoli 10 e 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; comma 2 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1989, n. 13; comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122».

**8.20** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Al comma 4, capoverso 1, sostituire le parole: «segunte comma» con le parole: «seguenti commi» e dopo «il provvedimento di diniego» aggiungere: «e qualora:*

*a) gli immobili interessati non ricadano in componenti territoriali assoggettate a disposizioni volte alle tutele dell'integrità fisica o dell'identità culturale del territorio da leggi statali o regionali, ovvero di strumenti di pianificazione, o da altri atti amministrativi ad essi conformi;*

*b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizione di vigenti strumenti di pianificazione, nonchè di programmazione, immediatamente operative, e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati;*

*c) non sia prescritta la stipula di convenzioni.*

1-bis. Restano ferme le norme relative alla acquisizione di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati e certificazioni di competenza di autorità diverse da quella comunale».

8.9

GIOVANELLI, PAROLA, STANISCIÀ, D'ALESSANDRO PRISCO, BRUNO GANERI

*Sostituire il comma 4, capoverso 2, col seguente:*

«2. Alla domanda di concessione edilizia è allegata anche una relazione a firma del progettista e del geologo, per quanto di rispettiva competenza, che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie».

8.17

TABLADINI, TERZI

*Al comma 4, capoverso 2, dopo le parole: «una relazione» aggiungere le seguenti: «con gli effetti di cui all'articolo 481 del codice penale».*

8.10

GIOVANELLI, PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO, STANISCIÀ

*Al comma 4, capoverso 1, sostituire le parole: «accolta» con «respinte» e «di diniego» con «di approvazione».*

8.31

RONCHI, FALQUI

*Al comma 4, capoverso 1, sostituire le parole: «novanta giorni» con le altre: «centottanta giorni».*

8.32

RONCHI, FALQUI

*Al comma 4, capoverso 2, sostituire le parole da: «una relazione» fino a: «e sanitarie» con le seguenti: «da una attestazione, redatta e sottoscritta da professionisti abilitati, i quali ne attestino, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 481 del codice penale, la conformità ad ogni disposizione delle leggi statali o regionali, degli atti amministrativi e degli strumenti, vigenti ed adottati, di pianificazione o di programmazione, dello Stato, della regione e degli enti locali, riguardante gli immobili interessati, o le trasformazioni progettate, nonché alle indicazioni del certificato urbanistico ove prescritto, ovvero comunque richiesto e rilasciato».*

8.22

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 4 sostituire il capoverso 3 con i seguenti:*

«Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio competente l'accetta previa immediata verifica della completezza della documentazione, degli elaborati, degli atti e degli impegni preliminari, e comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione edilizia, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare e formula una motivata proposta al sindaco. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all'interessato una integrazione documentale, e decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa.

Il provvedimento conclusivo è adottato e comunicato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente capoverso».

**8.28**

RONCHI, FALQUI, LUBRANO DI RICCO

*Al comma 4, capoverso 3, dopo le parole: «abilitato a riceverla» inserire le seguenti parole: «l'accetta previa immediata verifica della completezza della documentazione, degli elaborati, degli atti e degli impegni preliminari.»*

**8.25**

RONCHI, FALQUI

*Al comma 4, capoverso 3, sostituire le parole: «e nei successivi 15 giorni» con le altre: «e nei successivi sessanta giorni».*

**8.26**

RONCHI, FALQUI

*Al comma 4, capoverso 3, aggiungere dopo le parole «integrazioni documentali» le altre «Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile chiede integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione dell'integrazione».*

**8.27**

RONCHI, FALQUI

*Al comma 4 sostituire il capoverso 4 con il seguente:*

«4. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di concessione edilizia, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare e formula una motivata proposta al sindaco. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento chiede all'interessato una integrazione documentale, e decorre nuovamente per intero dalla data della presentazione della documentazione integrativa. Il provvedimento conclusivo è adottato e comunicato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente capoverso».

**8.23**

RONCHI, FALQUI

*Al comma 4 capoverso 4 sostituire le parole: «secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241» con le parole: «secondo le modalità previste dal regolamento edilizio comunale e del Piano regolatore generale».*

**8.24**

RONCHI, FALQUI

*Al comma 4, capoverso 4, sostituire le parole: «l'Organo competente all'adozione» con le seguenti: «il sindaco o il dirigente da lui delegato all'adozione» e dopo le parole: «provvedimento finale» aggiungere le parole: «sentita, ove occorra, la Commissione edilizia».*

**8.4**

PALOMBI, NAPOLI, PEPE

*Al comma 4 sopprimere il capoverso 6.*

**8.21**

RONCHI, FALQUI

*Al comma 4, capoverso 7, sopprimere dalle parole: «La giurisdizione» alla parola: «amministrativo».*

**8.29**

RONCHI, FALQUI

*Al comma 4 aggiungere il seguente capoverso:*

«Non sono soggetti a concessione nè ad autorizzazione edilizia gli interventi dei comuni. I relativi progetti dovranno peraltro essere correlati dalla relazione del progettista che attesti la conformità del progetto alla prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè ai nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza e sanitarie».

**8.11**

FALOMI, PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 4 aggiungere il seguente capoverso:*

«Non sono soggetti a concessione nè ad autorizzazione edilizia gli interventi dei comuni. I relativi progetti dovranno peraltro essere correlati dalla relazione del progettista che attesti la conformità del progetto alla prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè l'esistenza dei nulla-osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche».

**8.11** (Nuovo testo)

FALOMI, PAROLA, D'ALESSANDRO PRISCO

*Al comma 4, aggiungere il seguente capoverso:*

«All'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:

*2-ter.* Nella provincia di Bolzano le parti possono stipulare accordi in deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978, ai sensi del comma 1, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentativi a livello provinciale.

*2-quater.* La maggior rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 2-ter è accertata dal consiglio provinciale».

**8.34**

FERRARI KARL, RIZ, DUJANY

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA  
sulle strutture sanitarie**

GIOVEDÌ 2 MARZO 1995

**15ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MARTELLI**

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**PROGRAMMA E METODOLOGIA DI LAVORO DELLA COMMISSIONE**  
(A007 000 C34, 0008°)

In apertura di seduta il presidente MARTELLI illustra un documento che si era impegnato a redigere nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, tenendo ovviamente conto delle posizioni e dei suggerimenti emersi in quella sede.

Il documento recita: «Il principio del contenimento della spesa pubblica costituisce, come è noto, un vincolo primario che attraversa e condiziona tutta la legislazione statale, al punto che financo il trasferimento di funzioni dal centro alla periferia - per esempio in materia sanitaria - è subordinato alla capacità di realizzare un risparmio. Il che oggettivamente comporta una pressione delle ditte farmaceutiche intesa alla salvaguardia di posizioni precedentemente acquisite, fenomeno che di per sé non può essere oggetto di censura.

Compito della Commissione d'inchiesta è quello di indagare se in taluni organismi - a partire dalla Commissione unica del farmaco - esistono disfunzioni, vuoti di ordine procedurale vuoti di ordine organizzativo, tali da lasciare spazio a fenomeni di indebita ingerenza o comunque di possibili deviazioni dei fini istituzionali. Per circoscrivere questi fenomeni sicuramente giova un principio di trasparenza, il quale comporta - come puntualmente detto nella sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio in data 28 dicembre 1994 - l'obbligo di motivare le decisioni e così pure l'obbligo di rendere pubblici i trasferimenti di fondi i quali affluiscono dalle ditte farmaceutiche agli istituti cui fanno riferimento i componenti della menzionata Commissione unica del farmaco.

Per quanto riguarda il problema degli ospedali incompiuti e la gestione dei finanziamenti ex articolo 20 della legge n. 67 del 1988, la Commissione tramite un proprio gruppo di lavoro, che lavora in stretto contatto con le strutture del servizio di bilancio del Senato, sta predisponendo una istruttoria dei dati (peraltro per ora largamente incom-

pleti) pervenuti dalle singole regioni. Anche qui il compito della Commissione d'inchiesta non è quello di entrare nel merito delle scelte che competono alle singole regioni ma quello di cogliere un profilo generale che valga a individuare un probabile vizio strutturale, sia nella normativa vigente, sia nei comportamenti delle regioni, che impedisce al programma pluriennale d'interventi di ristrutturazioni edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario di raggiungere quelle finalità che peraltro sono da tutti condivise. Questo non significa quindi vulnerare l'autonomia costituzionale dell'ente territoriale regione ma assolvere ad una funzione d'inchiesta il cui spettro non coincide con il sindacato ispettivo esercitato dal Parlamento sul Governo.

Un gruppo di lavoro è incaricato, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1 che prevede la verifica dell'attuazione della normativa di cui al decreto legislativo n. 517, d'indagare le vicende del policlinico Umberto I. Anche qui non si tratta di un'inchiesta a carattere particolare; si tratta invece di inquadrare il fenomeno in un filone di ricerca più generale concernente i rapporti tra policlinici ed università, per riscontrare se l'autonomia dell'università non possa essere servita impropriamente da sostegno per delibere - come sono per esempio la corresponsione di indennità, che competono esclusivamente al personale medico, al personale tecnico ovvero la costituzione di primariati cui non corrisponde puntualmente un nucleo oggettivo, e diversificato, di funzioni - le quali delibere, per gli effetti di trascinamento ed imitazione che possono generare, sono suscettibili di provocare guasti nel funzionamento del servizio sanitario, su cui è compito della Commissione d'inchiesta pronunciarsi (anche al fine di prospettare rimedi, sia di carattere legislativo, sia amministrativo)».

Il senatore DI ORIO, quanto al primo punto del programma, continua a ritenere che esistono ben altre pressioni di quelle che le imprese farmaceutiche possono in ipotesi esercitare attraverso conferimenti di incarichi ad istituti di ricerca. Questo però non significa che non si debba sviluppare anche una riflessione su una possibile sovrapposizione di interessi, e quindi la sua parte politica si dichiara nelle linee generali favorevole.

Per quanto riguarda il problema degli ospedali incompiuti, informa la Commissione di essere impegnato nel gruppo di lavoro che si occupa della questione e ritiene di potere in tempi ragionevolmente brevi, non appena avrà ottenuto e controllato le informazioni del caso, riferire alla Commissione plenaria.

Anche per quanto riguarda le questioni di cui al terzo punto, ritiene che la Commissione debba occuparsene sotto un profilo generale; avverte però in ordine al problema della corresponsione della cosiddetta «indennità De Maria» al personale tecnico, che il TAR del Lazio ha dato ragione al rettore dell'Università e non al direttore amministrativo. Per essere ancora più esplicito ritiene che, dal punto di vista della gravità della situazione, i policlinici costituiscono un'isola felice rispetto alle strutture che si avvalgono di convenzioni tra università e regioni.

Il presidente MARTELLI dichiara di apprezzare l'intervento del vice-presidente Di Orio. Gli corre tuttavia l'obbligo di informare la Commissione che il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la corresponsione della menzionata indennità al personale tecnico.

La senatrice MODOLO afferma che il documento costituisce un'utile base per allargare l'orizzonte da una visione troppo particolare al quadro generale. Ritiene importante che la Commissione d'inchiesta affronti il problema degli ospedali incompiuti non allo scopo di criminalizzare questa struttura, o quell'altra, bensì per individuare - come peraltro è scritto nel documento - una serie di vizi strutturali, che comportano un disinvolto movimento di fondi dall'una all'altra fonte.

Per quanto riguarda le questioni poste al terzo punto del documento, conviene con la impostazione generale, ma anche con tutte le integrazioni ed i suggerimenti prospettati dal senatore Di Orio.

Il senatore XIUMÈ ritiene estremamente utile approfondire l'indagine sul funzionamento della Commissione unica del farmaco.

Quanto al problema degli ospedali incompiuti, ritiene che la Commissione debba indagare la connessione tra la fluttuazione dei fondi e l'emergere di questo o quell'altro gruppo di potere.

Il senatore DIONISI esprime soddisfazione per il taglio del documento, che per la prima volta raccoglie in parte i suggerimenti avanzati dalla sua parte politica.

Per quanto riguarda le questioni di cui al punto 1, propone di allargare l'inchiesta anche a tutto il periodo precedente la costituzione della Commissione unica del farmaco, al fine di istituire un utile confronto tra la presente gestione e quelle che appartengono al passato.

Ricorda di avere, in seno all'Ufficio di Presidenza, richiamato l'esigenza di allargare l'inchiesta anche al comportamento degli istituti di ricerca, per indagare su quali fasce sociali e su quale parte del territorio hanno inciso i costi della sperimentazione.

Ritiene inoltre che non sia estraneo al campo d'indagine della Commissione una analisi della influenza della pubblicità sul comportamento delle ditte farmaceutiche e sul costo dei farmaci. Ritiene infine che la Commissione, come suggerito dal senatore Di Orio e dalla senatrice Modolo, debba porre una specifica attenzione sul problema delle convenzioni.

Il senatore GALLOTTI si dice d'accordo con il programma ma ritiene che sarebbe importante inviare segnali forti quali possono venire solo dall'affrontare problemi specifici, i quali possono assumere un valore simbolico.

Il senatore BINAGHI si dice d'accordo con il senatore Dionisi e suggerisce di raccogliere nel documento le proposte migliorative da lui avanzate.

Su invito del Presidente presenta un proprio documento che costituisce peraltro esplicitazione del primo punto del documento recante programma e metodologia della Commissione.

Il documento recita: «I noti precedenti sulla politica del farmaco devono indurre alla vigilanza una Commissione d'inchiesta che ha tra i suoi compiti, come confermato dal parere *pro veritate* del Consigliere giuridico della Commissione, anche quello del contenimento della spesa sanitaria.

È inconfutabile che la riclassificazione del farmaco da parte della Commissione unica del farmaco (CUF) ha prodotto contenimenti della spesa sanitaria con vantaggio per la spesa pubblica.

Alcuni documenti (lettera componenti CUF, sentenza TAR del Lazio, lettera Farindustria) pongono il sospetto che le determinazioni della CUF possono non essere esenti da problemi procedurali o da ingerenze non di tipo scientifico.

La Commissione d'inchiesta ritiene doveroso valutare:

1. se vi sono rapporti tra industrie del settore che hanno ricevuto beneficio dalla riclassificazione e componenti della CUF o enti di ricerca ad essi legate;

2. in quale modo si colloca il *budget* della ricerca farmacologica tra enti di ricerca legati a componenti della CUF ed altri enti.

Tutto questo è utile allo scopo di chiarire il comportamento di un comitato importante nell'indirizzo della politica del farmaco.

Al fine di risolvere il punto 1 si intende richiedere a tutte le singole industrie (afferenti o non a Farindustria) le cifre erogate agli istituti scientifici ed i loro consociati (anche esteri), inclusi quelli di cui hanno fatto parte i membri della Commissione unica del farmaco degli ultimi cinque anni.

Chiedere i verbali della Commissione unica del farmaco degli ultimi cinque anni.

Chiedere ai vari componenti della Commissione unica del farmaco quali cifre, a quale titolo e da quali ditte hanno ricevuto fondi.

Riguardo il punto 2, chiedere a Farindustria la cifra totale erogata negli ultimi cinque anni per viaggi, corsi di aggiornamento, conferenze, convegni ed altro».

Il presidente MARTELLI mette quindi ai voti il proprio documento, con le modifiche ed integrazioni proposte dai senatori Di Orio e Dionisi.

La Commissione approva, con l'astensione del senatore Manara.

Il presidente MARTELLI mette quindi ai voti il documento illustrato dal Vice Presidente Binaghi.

La Commissione approva, con l'astensione dei senatori Manara e Brugnetтини.

*ESAME DELLA PROPOSTA, AVANZATA DAL DOTTOR TARONI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, IN MERITO AL PROBLEMA DELL'ACQUISIZIONE E SELEZIONE DI MATERIALE INFORMATICO UTILE AI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

(A010 000 C34 0001°)

Il presidente MARTELLI dà la parola al dottor TARONI dell'Istituto superiore di sanità per l'illustrazione di una integrazione al documento da lui già illustrato nella seduta del 15 febbraio. La integrazione riguarda il problema dei tempi d'attesa per l'accesso ai servizi sanitari, che è uno degli inconvenienti più frequentemente lamentati per il Servi-

zio sanitario nazionale, anche se non è certo una sua caratteristica esclusiva.

Cita a questo proposito la carta dei diritti del paziente redatta nell'ordinamento inglese, la quale stabilisce che a ciascun paziente deve essere garantito il ricovero ad una data precisa, comunque non posteriore alla durata di due anni.

Richiama l'attenzione sul fatto che, malgrado le dimensioni del problema e l'abbondanza della letteratura internazionale sull'argomento, il significato delle liste d'attesa è lungi dall'essere univoco. È largamente condivisa l'opinione che esse risultano dallo squilibrio tra domanda ed offerta di servizi sanitari; gli analisti del fenomeno si dividono però tra coloro che sottolineano i problemi legati all'appropriatezza della domanda, alla disponibilità di risorse e al loro uso «efficiente».

L'osservazione di lunghe liste di attesa non permette quindi di trarre indicazioni univoche sui fattori determinanti, che assumono verosimilmente un peso diverso a seconda delle situazioni locali.

Le due principali caratteristiche della situazione italiana sono la povertà di informazioni affidabili sul fenomeno e la mancanza di sistemi formalizzati di gestione delle liste d'attesa a livello locali.

Gli unici dati disponibili a livello nazionale derivano dall'indagine Multiscopo sulle Famiglie, condotta periodicamente dall'ISTAT. I dati relativi al 1990-91 indicano un'attesa media tra richiesta di ricovero e ammissione in ospedale di 11,8 giorni a livello regionale, con uno scarto variabile tra 19,6 giorni in Piemonte e 3,3 giorni in Calabria. Numerosi problemi metodologici fanno tuttavia diffidare della validità di questi dati.

I senatori MANARA e BRUGNETTINI avanzano l'ipotesi che questi dati abbiano una consistenza oggettiva, nel senso che i pazienti meridionali tendono ad affollare le liste d'attesa degli ospedali del centro-nord.

Il dottor TARONI, riprendendo la parola, si sofferma sul problema della gestione delle liste d'attesa, osservando come il quadro sia destinato a modificarsi per effetto del provvedimento di accompagnamento alla legge finanziaria 1995, che impone a ciascun servizio sanitario la tenuta di un registro delle attese e ne assicura la consultabilità da parte del pubblico.

Si sofferma quindi sui problemi concernenti l'oggetto e gli obiettivi di un'indagine sulle liste d'attesa, sottolineando tutta la loro importanza.

A questo scopo l'indagine sarà condotta su un campione rappresentativo di ospedali pubblici e privati di tutte le regioni italiane e si comporrà di una parte empirica, condotta tramite questionario, rivolta ai pazienti, al personale responsabile della gestione della lista e alla Direzione sanitaria, e di una indagine qualitativa, condotta attraverso *site-visits* ed interviste dirette in un più ristretto campione di ospedali.

La senatrice MODOLO e il senatore DI ORIO rivolgono domande al dottor Taroni.

Il presidente MARTELLI chiede di sapere se la proposta dell'IBM debba essere presa in considerazione dalla Commissione. Avverte quindi

che, data la concomitanza dei lavori dell'Aula, occorrerà aggiornare la seduta ad una data prossima.

Il dottor TARONI, riservandosi una disamina più approfondita, informa di aver già preso visione dello schema IBM e di averlo trovato corrispondente al modello da lui prospettato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**COMMISSIONE DI INDAGINE**  
**a norma dell'articolo 88 del Regolamento**  
*richiesta dal senatore Francesco Tabladini*

GIOVEDÌ 2 MARZO 1995

**3ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PINTO

*La seduta inizia alle ore 15.*  
(R088 00, A, 0001°)

La Commissione ascolta il senatore STAGLIENO, al quale pongono domande i senatori PREIONI, FISICHELLA, PELLEGRINO, MERIGLIANO ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Staglieno, la Commissione adotta alcune deliberazioni in merito all'acquisizione di documenti.

*(La seduta, sospesa alle ore 16,35, riprende alle ore 19,55).*

Il Presidente PINTO dà lettura di alcuni testi pervenuti alla Commissione.  
(A088 000, C25°, 0001°)

Prendono quindi la parola i senatori PREIONI, PELLEGRINO, FISICHELLA ed il PRESIDENTE.

La Commissione rinvia infine la discussione.

*La seduta termina alle ore 20,50.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

GIOVEDÌ 2 MARZO 1995

**22ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BRUTTI**

*La seduta inizia alle ore 17,30.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**  
(A008 000, B65ª, 0001ª)

Il presidente Brutti indica le iniziative che, ad avviso dell'Ufficio di Presidenza, il Comitato dovrebbe assumere allo scopo di approfondire taluni aspetti della gestione dell'apparato dei Servizi.

Il Presidente avverte altresì di aver provveduto a depositare una prima stesura della relazione sul sistema di informazione e sicurezza. Sul documento proposto, che sviluppa le linee dello schema già illustrato nella seduta del 14 febbraio 1995, il Presidente propone che sia avviata, fin dalla prossima settimana, la discussione che, seguendo ritmi serrati, dovrà concludersi con l'approvazione della relazione da presentare al Parlamento.

Dopo brevi interventi dei deputati Di Muccio e Soda, il Comitato concorda sulle proposte formulate dal Presidente e decide di tornare a riunirsi mercoledì 8 marzo 1995, alle ore 16, per procedere alla discussione della relazione.

*La seduta termina alle ore 18.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Venerdì 3 marzo 1995, ore 8,45*

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359) (*Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1° marzo 1995*).

---

### **INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Venerdì 3 marzo 1995, ore 9*

*In sede redigente*

Seguito della discussione del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359) (*Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 1° marzo 1995*).